Gaetano Salvemini

LA DIGNITÀ CAVALLERESCA

NEL

COMUNE DI FIRENZE

FIRENZE
TIPOGRAFIA M. RICCI
Via San Gallo, 31.

1896

Un lavoro sulla Dignità Cavalleresca nel Comune italiano non è stato fatto da nessuno; i più, anzi, degli storici delle istituzioni medievali italiane non accennano se non molto fuggevolmente ad una istituzione dei nostri Comuni avente dei punti di contatto con la Cavalleria, di cui ci parlano le storie dei tempi feudali.

La ragione di questo fatto sta certamente nell' essere la Cavalleria nel Comune italiano una di quelle istituzioni, che per la loro piccola importanza non attirano punto lo sguardo, e restano trascurate fin che ad un erudito non venga l'idea di disotterrarle. Però io spero col presente lavoro di mostrare come in questo caso anche chi non si contenti della semplice erudizione non perderebbe del tutto il suo tempo, occupandosi di tema in apparenza così piccino; il quale, se l'affezione che ad esso ho preso non m' inganna, credo sia adatto più d'ogni altro a mostrarci quell' interessantissimo processo di dissoluzione, a cui gl'istituti feudali riesciti a penetrare, come la Cavalleria, nel Comune dovettero ben presto soggiacere, sformandosi gradatamente fino a sparire del tutto o a perdere completamente il loro carattere originario.

È inutile dire che non pretendo di avere trattato a fondo l'argomento e di avere fatto una storia della Cavalleria in tutti i Comuni italiani. A parte la difficoltà delle ricerche necessarie a rintracciare le linee di una istituzione, la estrema varietà di forme, che assume la vita italiana nelle diverse parti della penisola, specie nel tempo di cui dovremo occuparci, impedisce che si possa tentare alcun lavoro generale, se prima non sieno stati compiuti dei lavori speciali per i più importanti almeno dei nostri Comuni. Ho ristretto i miei studî alla sola Firenze, cercando di trovare e mostrare quale fisonomia abbia presa la Cavalleria entrando in questo Comune, e come vi sia vissuta dai primi tempi alla fine del decimoquinto secolo; quale fosse la condizione personale dei Cavalieri nella vita politica e nella civile; e infine le cerimonie con cui si conseguiva la dignità di Cavaliere. Per altro spesso mi è avvenuto di esser portato spontaneamente a considerare i fatti da me trovati come indicanti una condizione di cose non particolare alla sola città, a cui si tiene il mio studio, ma comune a tutta Italia; e non credo di aver in ciò peccato di audacia; perche sotto tanta molteplicità d'accidenti la vita italiana è stata sempre una; e ciò che avviene in Firenze non può non avverarsi, almeno nelle linee generali, nel restante della penisola.

LA DIGNITÀ CAVALLERESCA
NEL COMUNE DI FIRENZE

Capitolo Primo.

I. Origine e carattere primitivo della Cavalleria. — II. La Cavalleria nei Comuni Italiani e specialmente in quello di Firenze. — III. La Cavalleria negli scritti dei Giuristi.

I.

Origine e carattere primitivo della Cavalleria.

1. — La Cavalleria, passando dalla società feudale nel Comune italiano, doveva andare soggetta a più di una trasformazione, per potersi adattare a questo nuovo ambiente, così diverso da quello in cui aveva avuto origine e sviluppo. Or ad intendere il valore di queste trasformazioni, è necessario avere un' idea chiara della forma nella quale la istituzione si affacciava sulla soglia di questo nuovo periodo; sapere, cioè, di quali elementi fosse essa costituita, e come e in forza di quali cause questi elementi si fossero raccolti insieme ed organizzati. Cerchiamo di rispondere a queste domande colla maggior brevità possibile.

2. — Presso gli antichi Germani, quando il giovane era cresciuto tanto da essere in grado di maneggiare le armi, che è il punto da cui comincia in tutte le società primitive l'età maggiore, era condotto dal padre o da altro parente o dal capo della tribù davanti all'assemblea dei guerrieri; ed ivi gli si consegnava la lancia e lo scudo, e da quel momento egli entrava nel godimento di tutti i diritti politici, che alla condizione di uomo libero erano annessi:

« Haec apud illos toga, dice Tacito; hic primus iuventae honor. Ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae » (1).

Da questa consuetudine ha origine il fattore più caratteristico della Cavalleria: la cerimonia della creazione del cavaliere.

Infatti nei cronisti medievali (2) si trovano di tanto in tanto notizie da cui appare che questa usanza si conservò fra i barbari anche dopo il loro stanziamento nei paesi latini, durante tutta l'età di mezzo. E se col rito, che si compiva anticamente nelle foreste del Reno e dell'Elba, confrontiamo quello a cui ci fanno assistere i testi cavallereschi, vediamo che essi nella sostanza sono perfettamente identici.

Come nei tempi primitivi, così nell'età feudale la cerimonia, che si chiama nel linguaggio dell'epoca *addobbamento, armamento del cavaliere,* è appunto un atto, per cui il giovane acquista la piena personalità giuridica: prima egli non può avere alcun feudo ed esercitare i diritti inerentivi (3); non ha sigillo proprio e se interviene a qualche atto si serve di quello del mundualdo o della corte di giustizia nella quale l'atto si esegue (4); non può combattere nelle file dei cavalieri, nè sedere alla stessa mensa (5); e

(1) *Germania* c. 13; cfr. Cesare: *De bello Gallico* VI, 16: « (Galli) suos liberos nisi quum adoleverint, *ut munus militiae sustinere possint*, palam se adire non patiuntur ». Cassiodoro, *Variarum* IV, 2. Paolo Diacono, *De gest. Lang.* I, 23, dove è raccontato che Alboino non potè sedersi col padre alla mensa prima che ricevesse le armi dal re dei Gepidi. V. Flach. *Les origines de l'ancienne France*, Paris, Larose et Forcel, 1886-93, II, 435.

(2) Il Guizot (*Histoire de la civilisation en France*, Paris, 1840, III, 361) e il Gautier (*La Chevalerie*, Paris, Palmé, 1884, p. 22) riportano due esempi francesi di simile cerimonia: uno del 791, un altro dell'838; a questi se ne può aggiungere un altro italiano dell'854 circa, (Anonimo Salernitano, R. I. S. vol. II, p. 2ª, col. 333). È notevole che l'Anonimo dice che la detta cerimonia « moris erat ».

(3) Du Cange a *Feodum* e *Miles;* Pertile, *Storia del diritto italiano,* III, 127, n. 30.

(4) Sainte-Palaye, *Memoires sur l'ancienne Chevalerie* etc. 1753, p. 73 e 200; Du Cange a *Sigillum*.

(5) Favin, *Theatre d'honneur et de Chevalerie*, III, 577; Sainte-Palaye, op. cit. p. 69 e seg; Du Cange a *Miles*.

quando appare nelle guerre, nei tornei, nei conviti è sempre in forma di aiutante, famiglio, portatore delle armi del cavaliere (*armiger*, *scutifer*) (1).

Lo stesso colpo sul collo o sulla guancia, che si dà al giovane nell' atto dell' addobbamento (*collata*), è un mezzo mnemotecnico, col quale si cerca, secondo un antico uso germano, di imprimergli in modo incancellabile nella memoria il ricordo della sua emancipazione (2).

E questa emancipazione si fa di regola, proprio come l'antico rito, appena egli giunge all' età maggiore, che oscilla presso i diversi popoli da tredici a ventun anno, e verso il secolo decimoterzo si fissa sotto l'influenza del risorto diritto romano, a ventuno (3).

Inoltre se sopprimiamo nella cerimonia dell' addobbamento tutto ciò che si può ritenere come infiltrazione di tempi più recenti; o, che vale lo stesso, se ricerchiamo sotto qual forma i testi più arcaici ce la presentino, vediamo che essa in origine non era nè più nè meno che la consegna delle armi al giovane guerriero. Solo le armi non sono più la lancia e lo scudo dell' antico barbaro; l'arte della guerra si è molto trasformata da quel tempo in poi: all' arma nazionale, la lancia, incomoda a maneggiare e buona a trar solo pochi colpi, se n' è aggiunta e sovrapposta un'altra più leggera e più resistente, la spada; e appunto questa si consegna al cavaliere. Di più gli eserciti a piedi non hanno più la importanza dei tempi romani, e le battaglie vengono cominciate e finite dalla cavalleria; e ognuno intende quanto importi in tali condizioni che l'uomo sia padrone del proprio cavallo: quindi, anzichè dare lo scudo, al giovane si calzano gli sproni.

(1) Sainte-Palaye, op. cit., p. 11 e 110; Du Cange a *Scutifer*.

(2) Flach, *Les origines*, cit., p. 568. Tamassia, *Il diritto nell' epica francese*, « Riv. it. per le sc. giur. », I. 234.

(3) Du Cange a *Miles;* Menestrier, *De la Chevalerie ancienne et moderne;* Paris, MDCLXXXIII, p. 135; Sainte-Palaye, p. 121: Gautier, op. cit., p. 240 e seg.; Luchaire, *Manuel des institutions françaises. Période des Capétiénnes directs;* Paris, Hachette, 1892, p. 171; Tamassia, loc. cit., p. 230.

Così la spada e gli sproni diventano e rimangono per sempre le insegne dell'ordine di Cavalleria (1). E poichè in quei secoli di ferro, in cui la guerra è lo stato normale, tutti sono obbligati ad andare armati, la consuetudine stabilisce, a mantenere la distinzione fra il cavaliere e i non cavalieri — allo stesso modo che le diverse foggie della toga distinguevano a Roma i *viri* dagli *adolescentes* — che quegli solo possa aver d'oro o dorati gli sproni e il pomo della spada, questi d'argento (2); e che quegli possa portare la spada cinta ai fianchi, mentre questi debbono appenderla al collo o alla sella del cavallo (3). E così anche il cingolo della spada assume il valore di insegna della Cavalleria; e *decorare del cingolo militare* significa *crear cavaliere* (4).

In un atto della vita così importante, come l'addobbamento, non poteva non intervenire la Chiesa, alla cui azione nel medioevo nulla si sottraeva. Essa fin da molto tempo avea introdotto l'uso di benedire le abitazioni, i letti, le frutta novelle, le uova, il pane, gli strumenti del lavoro: per quegli spiriti semplici e profondamente religiosi, o superstiziosi, la benedizione del prete facilitava quasi il conseguimento del fine.

È spiegabile quindi come ben presto si sia preso l'uso di benedire le armi, prima di addobbarne il futuro cavaliere (5). A questa prima infiltrazione della liturgia cri-

(1) Questo punto è molto ben trattato dal Gautier, op. cit., p. 269 e seg.

(2) Favin, op. cit.; III, 577.

(3) Menestrier, op. cit., p. 18; Du Cange a *Cingulum militare* e *Miles*: Büsching, *Ritterzeit und Ritterwezen*, 1823, I. 91 e 189.

(4) Alcuni ritengono che questa funzione del cingolo della spada sia derivata dall'uso dei tempi romani, nei quali il cingolo era considerato appunto come distintivo della vita militare (V. Büsching, op. cit., p. 33 e 85, dove arriva anche a negare ogni relazione tra la cerimonia germanica e la cavalleresca. Cfr. Müller Alberto, *Das Cingulum militiae*. Ploen, 1873). Il fatto non è del tutto certo, ma non ci sembra che il Gautier (op. cit., pag. 16 e seg.) abbia ragione a negarlo recisamente. Cfr. Fitting, *Das castrense peculium* etc. Halle, 1871, p. 487 e seg.

(5) L'uso di benedire le armi era comune fin dai tempi dei Longobardi: infatti al cap. 359 dell'editto di Rotari si vede, che alcuni giuramenti si facevano sulle « arma sacrata ».

stiana nella cerimonia dell'addobbamento ne seguirono poi delle altre: ben presto si stabilì la usanza che il giovane si preparasse a ricevere quelle armi, a cui la legge dava un' importanza giuridica e la religione un carattere sacro, con l'assister prima ad una messa e prendervi la comunione; poi anche col vegliare una notte intera in meditazione ad attendere quello che per lui era un secondo battesimo. Aperta la via alle cerimonie, queste si moltiplicarono, assunsero un carattere simbolico, l'antico rito perdette la nativa semplicità; la parte sostanziale di esso, la consegna delle armi, rimase affogata in una massa di accessorî, che acquistarono quasi la stessa importanza del primitivo nucleo fondamentale; e l'addobbamento finì con divenire un viluppo estremamente complesso di formalità e di riti, l'esecuzione dei quali richiedeva giornate intere di tempo (1).

Ma tutte queste sovrapposizioni, è necessario osservarlo, per quanto complicate e importanti, non costituiscono da sole l'essenza dell'addobbamento; nè sono strettamente indispensabili: in alcuni casi speciali, per esempio sul campo di battaglia o sotto le mura di una città assediata poco prima o durante l'assalto, si possono trascurare (2); necessaria e sufficiente a dare validità all'addobbamento rimane sempre la consegna della spada. Ed è questo il fatto che dimostra anche nei tempi più lontani dalle origini l'identità dell'addobbamento cavalleresco coll'antica cerimonia germanica.

3. — Per altro, anche soppressi nell'addobbamento tutti questi accessorî, rimane sempre fra la cerimonia antica e la recente una differenza, che è degna di molta attenzione. La consegna dell' armi si faceva dagli antichi germani a

(1) V. a questo proposito le pagine del Gautier, op. cit., p. 294. Guglielmo Durandi, vescovo del 13.° sec., in un trattato di liturgia (*Rationale divinorum officiorum*) spiegando la cerimonia dell'addobbamento assegna ad ogni parte del costume del cavaliere un significato religioso (Sainte-Palaye, p. 136): e lo stesso si osserva nell'*Ordene de Chevalerie*, in *Fabliaux et contes des poëtes françois des XI^e-XV^e siècles*, etc. Paris, 1808, I, 59.

(2) Hupton, *De studio militari*, Londra, 1654, l. I, cap. 3.°; Muratori, *Antiquitates It. Medii aevi;* diss. LIII.

tutti i liberi di nascita, perchè tutti, arrivati al grado richiesto di sviluppo fisico, avevano diritto di essere introdotti nella vita pubblica per mezzo di questa formalità.

Nei tempi feudali invece la costumanza non è più, come una volta, generale: si è localizzata in una classe sociale, che i documenti chiamano dei *milites*.

E se ricerchiamo quali persone si indichino con la parola *miles*, vediamo che sono tutti quelli che appartengono alla nobiltà feudale (1). Di questo raccogliersi della consuetudine nella nobiltà feudale la causa si scorge facilmente, quando si pensi alle correnti in cui si divide la popolazione germanica, dopo che si fu stanziata nei paesi romani. In principio essa formò un tutto piuttosto omogeneo in opposizione alle genti latine, cadute in condizione giuridica inferiore; ma ben presto vi si determinò un movimento di profondo distacco fra la nobiltà, che si conservava esclusivamente e rigidamente germanica, e il resto degl'invasori, che si avvicinavano ai vinti latini, accettandone la civiltà superiore, rinunziando alle idee e costumanze nazionali, fondendosi con essi. Questo movimento si rafforzò e si estese specie dopo lo sfasciamento dell'impero carolingico, a causa dell'anarchia, in cui fu travolta l'Europa per la mancanza di un forte potere politico centrale. In quella fiera lotta per l'esistenza, gli *arimanni* o scomparvero del tutto o furono ridotti a misera condizione. Si produsse così quella condizione di cose, che ci viene molto chiaramente descritta in un poemetto latino di Adalberone, vescovo di Laon sugli ultimi del X secolo: nella società, in cui vive, il prelato non vede se non tre classi di persone: il clero, la nobiltà e al disotto di questi, e molto lontani, gli artefici, i semiliberi, i servi della gleba, tutti indicati in complesso col nome di *servi o villani*, che lavorano per gli altri, soffrono e non hanno alcun diritto (2).

(1) Du Cange a *Miles;* Muratori. *A. I. M. Ae.*, diss. XXVI; Fitting, op. cit., p. 499 e seg.; Roth von Schreckenstein, *Die Ritterwürde und der Ritter-standt* etc.; Freiburg i. B., Mohr, 1886; p. 93 e seg.

(2) In Migne, *Patrologia*, CXLI, 780. Questa divisione del genere umano in chierici, nobili e villani si trova in molti scritti del Medio Evo. Alcuni

È naturale quindi che attraverso le vicende della storia medievale la nobiltà, come era rimasta sola rappresentante della primitiva classe dei liberi germani, così fosse sola a conservare la consuetudine della consegna delle armi, come segno della iniziazione dell'uomo libero alla vita pubblica.

Ora se pensiamo che questa nobiltà, sotto l'azione di molteplici cause, che non è ora il caso di analizzare, si era andata stringendo ed organizzando in una forte classe sociale, privilegiata, compatta e isolata dalle altre — il feudalismo — comprenderemo come mai la formalità dell'addobbamento sia divenuto il distintivo dell'ordine feudale e il requisito indispensabile per poterne far parte, tanto che, secondo le leggi feudali, non potesse ricever feudi chi non era cinto del cingolo militare (1), e ordinariamente al cingolo non potesse aspirare chi non era di stirpe feudale, *de genere militum* (2).

Inoltre, essendo l'addobbamento la condizione indispensabile per poter conseguire la capacità di godere dei privilegi feudali, s'intende come mai la persona, che in sè aveva questa condizione, fosse ritenuta in dignità superiore

sono citati dal MEYER nella *Romania*, IV, 392. V. anche PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines au moyen age*, « Revue historique », vol. LVII, p. 59. Cfr. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo*. Milano, 1854, cap. IV e cap. XIX, § 40; PERTILE, op. cit., III, 103, n. 18; SCHUPFER, *La società milanese al tempo del risorgimento del Comune*, in *Archivio Giuridico*, III, 120 e seg.; FLACH. *Les origines de l'ancienne France*, I, p. 465 e seg.

(1) DU CANGE a *Feodum* e *Miles;* PERTILE, op. cit., III, 127, n. 30.

(2) HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici Secundi*, vol. IV, parte I, p. 163; costituzioni del 1231, l. II, cap. 59 e 60. Cfr. TUTINI, *Del origine e fondatione de' seggi di Napoli* ecc. Napoli, 1644, p. 142 e seg.; MENESTRIER, op. cit., p. 10; DANIEL, *Histoire de la milice françoise*. Paris, MDCCXXI, I, 97 e seg.; PERTILE, op. cit., I, 316, III, 108, n. 40; DU CANGE a *Miles* e *Militatio;* FICKER, *Quellen und Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens*. Innsbruck, 1874, p. 262; e LUCHAIRE, *Manuel des institutions* cit., p. 179; Il GAUTIER (op. cit., p, 247 e seg.) scrive che nei tempi feudali poteva essere cavaliere « tout le monde », e che « de la Chevalerie on ne peut pas dire, on ne dira jamais que c'était une institution « fermée, ou, si vous l'aimez mieux, une caste ». Questa affermazione contrasta con tutte le notizie che abbiamo sul proposito, e con ciò che l'autore stesso è obbligato ad ammettere poco dopo (p. 250). I casi di ignobili creati cavalieri, da lui citati, non dicono nulla: prima di tutto, perchè sono attinti a romanzi cavallereschi, che non rispecchiano sempre bene le condizioni

agli altri, che non l'avevano, e come la consegna delle armi abbia preso il significato di un alto onore concesso a chi altrimenti ne sarebbe privo.

Finalmente, se pensiamo che questi nobili combattevano tutti a cavallo, capiremo la genesi del significato di *cavaliere* annesso alla parola *miles* e la qualificazione onorifica di *cavaliere* data nei linguaggi volgari a chi fosse stato decorato del cingolo militare (1).

4. — Fermiamoci ora ad esaminare più addentro questa classe di persone decorate del cingolo militare.

I testi giuridici feudali distinguono in essa diversi gradi; ma tutte le classificazioni hanno questo di comune, che nelle prime classi, meno l'ultima, sono compresi i baroni propriamente detti, cioè quei nobili che hanno una vera e propria sovranità territoriale più o meno estesa; dell'ultima fa parte tutta la bassa nobiltà, la quale o tiene feudi di pochissima importanza per concessione di uno dei feudatari delle prime classi, oppure all'infuori della dignità di cavaliere e della piena personalità giuridica, ottenuta per mezzo dell'addobbamento, non possiede altri privilegi nel campo del diritto pubblico, e vive per lo più nelle case dei grandi signori e ne costituisce la così detta *masnada*. (2).

della società feudale, ma spesso risentono dell'influenza delle idee borghesi e di un'epoca, in cui il feudalismo non era più in fiore; in secondo luogo perchè i borghesi, di cui egli parla, sono armati cavalieri sempre dai principi, i quali con privilegio speciale potevano dare la nobiltà e quindi anche la cavalleria a chi ne era privo; anzi dai documenti citati dal Du Cange appare evidente, che, quando un ignobile era elevato alla Cavalleria, l'atto non era valido senza l'approvazione del principe. Anche Raimondo Lullo (nel *Libre de Cavayleria compost a Miramar de Mallorca per mestre R. L.*, pubbl. da Aguilò y Fuster. Barcelona, 1879, del quale conosco solamente ciò che se ne dice nella *Histoire Littéraire de la France,* XXIX, 366) sostiene che i cavalieri debbono esser necessariamente nobili, e che gl'ignobili solo per eccezione possono esser sollevati alla Cavalleria.

(1) Fitting, op. cit., p. 502 e seg.

(2) Du Cange a *Miles;* Daniel, op. cit., I, 111; Savigny, *Stor. del dir. rom.*, cap. XIX, § 40 (vol. I, p. 522); Pertile, III, 124 e seg.; Zeller, *Entretiens sur l'histoire du moyen age.* deuxième partie. I, 186-224. Paris, 1887; Flach, *Les origines*, cit. II, 455 e 561; Luchaire. *Manuel.* cit., p. 180 e seg.

Di questi ultimi, che in alcuni luoghi son detti *valvassori*, in altri *milites* in modo speciale o *milites unius scuti*, e che i moderni designano colla denominazione di *nobiltà cavalleresca*, è costituita la Cavalleria propriamente detta. La dignità di cavaliere è il primo gradino della gerarchia feudale: tutti, prima di andare innanzi ad esser conti, marchesi, duchi, capitani passano necessariamente per esso; ma non tutti vanno al di là della prima stazione: ogni barone è cavaliere, ma non ogni cavaliere è barone: in quello il grado di cavaliere è assorbito in quello maggiore di barone e scompare; in questo rimane semplice, solo.

5. — Questa osservazione ci apre la via a intendere dopo aver visto le relazioni fra la Cavalleria e il Feudalismo, le opposizioni che dividono profondamente l'una dall'altro.

Quando noi diciamo *cavaliere*, non vogliamo intendere un soldato rozzo e violento senz'altro, come tutti i soldati del medio evo; il cavaliere è un soldato ideale, è come un sacerdote della guerra: e la parola Cavalleria si associa sempre nella nostra mente all'idea di tutto un insieme di altissime leggi morali, che impongono il culto della donna, il rispetto dei deboli, la generosità, la lealtà, la liberalità, la difesa disinteressata di tutto ciò che è giusto e santo. Evidentemente queste leggi la Cavalleria non deve averle attinte alle stesse fonti da cui rampolla la morale feudale, che, violenta arbitraria iniqua, è della morale cavalleresca la negazione più completa; e alla costituzione di un tale codice etico debbono aver concorso dei bisogni e delle circostanze piuttosto contrarie a quelle che fecero sorgere il feudalismo; bisogni e circostanze che lo storico deve cercar di conoscere, se vuole rendersi conto seriamente dello spirito e del carattere della Cavalleria.

Ora chi voglia fare questa ricerca deve prima di tutto osservare come quella, che noi abbiam detto morale cavalleresca, appare nella storia personificata nel tipo del cavaliere solo verso gli ultimi anni del secolo XI e nel secolo XII nei così detti romanzi del ciclo Bretone: nelle fonti cavalleresche più antiche, come il Flach ha osservato, il cava-

liere è tutt'altro che il difensore della giustizia e il protettore delle vergini; e se si legge il grosso volume, che il Gautier ha dedicato alla Cavalleria più arcaica studiata su fonti esenti dall'influenza bretone, si nota subito, nonostante tutto l'entusiasmo che il Gautier ha pei suoi cavalieri, che gli uomini da lui descritti saranno valorosi, saranno simpatici, ma non conoscono neanche che cosa sia la cortesia, e per crudeltà e violenza hanno poco da invidiare ai saraceni e ai mostri, contro cui combattono da mattina a sera. Se dunque il fenomeno appare solo verso gli ultimi dell'XI secolo, appunto in questo tempo dobbiamo ricercare la causa determinante del fenomeno.

La causa o meglio le cause sono, a mio parere, le seguenti.

Fino all'XI secolo alta e bassa nobiltà feudale avevano formato un tutto concorde: la bassa nobiltà aveva aiutato l'alta, anche colla cooperazione del clero, contro i villani e gli artefici, e n'avea ricevuto in ricompensa beneficî, mantenimento e onori. Ma quando, nell'ultima metà del secolo XI, scoppiò la guerra fra la classe feudale e l'ecclesiastica, dalla quale la prima rimase se non abbattuta certo molto indebolita, e i feudatarii non furono più in grado di mantenere nelle loro corti delle numerose masnade di nobili clienti, oppure furono obbligati a ritogliere ai loro vassalli i feudi minori, allora la bassa nobiltà si trovò del tutto spostata, malcontenta, incerta della propria condizione. Allora una parte di essa si gettò alla vita avventurosa e costruì la grande epopea delle prime crociate; un'altra parte si ribellò contro gli altri feudatarii, fece una vera e propria rivoluzione sociale e colle leggi di Corrado il Salico si conquistò a spese dell'alta nobiltà una posizione economica e politica indipendente. È questo il momento in cui nella nobiltà cavalleresca si determina la formazione di un nuovo sistema morale in contraddizione aperta e inconciliabile con quello feudale dell'alta nobiltà. Gli uni in un esaltamento a volte quasi pazzesco del sentimento religioso, abbandonavano la moglie e i figli, e, senza altro viatico che la spada di cavaliere, accorrevano a liberare il sepolcro di Cristo; gli altri si raccoglievano in associazioni

ascetiche e militari e giuravano di mantenersi poveri, casti, obbedienti ai superiori e si votavano alla difesa del santo sepolcro e dei pellegrini; gli altri nella lotta coi feudatarii maggiori chiamavano a raccolta i volghi dispersi delle campagne e delle città in nome della libertà e della giustizia e si proclamano difensori dei miseri e degli oppressi contro i soprusi dei grandi: in un periodo di agitazioni così vive, di convulsioni sociali così violente, era naturale che una classe, comportantesi come la bassa nobiltà, diventasse subito il centro e la personificazione di tutti gl'ideali morali, che il medio evo aveva fino allora ricercato in vano attraverso i durissimi travagli della vita. E tutto ciò, che il medio evo conteneva di moralmente più alto, servì alla elaborazione del sistema etico della Cavalleria. Lo spirito d'avventura, l'affetto per le armi e pel cavallo, la generosità e la lealtà verso gli avversarî è di origine militare; il culto della donna nasce in parte dalla vita intima e famiGliare dei castelli medievali, in parte dalla educazione cristiana, in parte dalle idee sociali e morali delle antiche razze germaniche e celtiche; la stessa morale feudale portò il suo contributo col sentimento dell'indipendenza individuale e della inviolabilità della parola data; e più di tutti contribuì la Chiesa a dare alla morale cavalleresca una forma e carattere proprio. Essa, come abbiam visto, teneva un piede nella Cavalleria per la benedizione dell'armi; e per questa via penetrò e compì, cristianizzandolo, lo spirito della istituzione; volendo che il futuro cavaliere, nell'atto di cingersi la spada benedetta, giurasse di difendere la religione, combattere i saraceni e gli eretici, digiunare in alcuni giorni della settimana, patrocinare la causa della giustizia, amare una donna sola.

Tutti questi principj morali vagavano dissociati nell'ambiente medievale. rimanevano mal compresi, confinati nei libri santi; le crociate, gli ordini militari, la rivolta dei vassalli minori contro i maggiori associarono fra loro tutti quei principî, li coordinarono; e la morale cavalleresca fu costituita, e la Cavalleria fece la sua apparizione luminosa nella storia della civiltà.

6. — La Cavalleria non è dunque una istituzione creata artificialmente per decreto di un principe o di un papa o di un concilio; essa è *un ordine sociale, aristocratico e militare, i cui componenti sono obbligati moralmente all'adempimento di alcuni doveri verso Dio e i propri simili*; ordine sociale nato da una vera e propria selezione naturale determinatasi nella popolazione europea del medio evo; la quale, mentre eliminava da una parte i non nobili dalla cerimonia della vestizione dell'armi, dall'altra l'alta nobiltà dalla partecipazione ad una morale del tutto opposta al suo modo di vivere, raccoglieva invece e localizzava questa morale e la consegna delle armi nella bassa nobiltà.

Come si vede, la Cavalleria è il prodotto di tutta la vita giuridica, politica e religiosa del medio evo; se si facesse astrazione dalle condizioni sociali dell'Europa occidentale nei secoli XI e XII, la sua nascita sarebbe del tutto inconcepibile; mutate le condizioni dell'ambiente, in cui e da cui essa ebbe origine, la sua estinzione o almeno la trasformazione profonda non poteva essere che questione di tempo.

II.

La Cavalleria nei Comuni italiani e specialmente in Firenze.

7. — Il Comune, quantunque nelle susseguenti fasi della sua evoluzione abbia preso un atteggiamento di decisa avversione a qualsiasi forma di nobiltà, in principio sorse coll'aiuto di una parte della nobiltà stessa. I *boni viri*, i *sapientes*, i *milites*, che fin dai primordî troviamo ovunque a partecipare al movimento comunale e spesso a dirigerlo, sono appunto membri o della nobiltà cittadina o della bassa nobiltà rurale, che trovandosi continuamente in lotta con i feudatarî più potenti, come questi sono in eterna lotta coi più forti di loro e col re, si staccano dalla classe feudale e si uniscono al popolo contro di essa. A questo primo nucleo di nobili se ne aggiungono di mano in mano degli altri, o allettati dagli agi maggiori che si godono in città

e dall'esempio di altri nobili, o obbligati dalle armi vittoriose del Comune ad abbandonare per una data parte dell'anno o per sempre i loro castelli, e prendere domicilio nel cerchio delle mura per maggior sicurezza dei cittadini. Ed essendo essi, come dice il Villari, più culti, più ricchi, più adatti alla politica e alle armi, perchè non costretti al lavoro giornaliero, ben presto acquistano in quella comunità di mercanti e artefici autorità e potenza (1).

Era naturale, che con i nuovi venuti il Comune accogliesse nel suo seno anche molte delle usanze, che essi memori delle loro origini non potevano tanto facilmente abbandonare: fra queste la consuetudine dell'addobbamento cavalleresco.

Si fece anzi un passo più avanti.

Il Comune, in fondo, specie per i nobili, era un feudatario, che aveva sostituito alla sovranità del conte o del vescovo la propria, e del quale essi, entrando nella Comunità, si dichiaravano vassalli, promettendogli il servizio militare e ricevendone in compenso privilegi ed esenzione dai pubblici pesi (2). Ora, come prima il candidato alla Cavalleria si faceva addobbare dal suo signore diretto, così ora si fece cingere del cingolo militare dal nuovo signore impersonale, che si chiamava Comune. Così si ebbero i *milites Comunis* o *pro Comuni* (3), e si determinò l'uso, si può dire nuovo, delle creazioni di cavalieri per autorità comunale, del quale si ha notizia nei Comuni italiani fin da

(1) Villari. *I primi due secoli della Storia di Firenze*; vol. I, Firenze, Sansoni, 1893; p. 85. Cfr. Schupfer, *La Società milanese* cit. « Archivio giuridico » V, p. 57 e seg.

(2) V. Lanzani, *Storia dei Comuni italiani dalle origini al 1313*. Milano, Vallardi, 1882, p. 108 e seg. V. anche i bellissimi *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze* del Santini in « Arch. Stor. Ital. », 5.ª serie, t. XVI, p. 25 e seg.

(3) In questo senso almeno io intendo i *milites pro Comuni* che si trovano in un documento fiorentino del 1233 (Santini, *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, nei Doc. di St. It. pubblicati a cura della R. Dep. di St. Patria per le prov. di Toscana e di Umbria. Firenze. 1895, p. 405), e negli *Statuti del Comune di Padova del sec. XII all'anno 1285* (Padova, 1873) n. 447.

mezzo il XII secolo nella opera di Ottone di Frisinga, zio e istoriografo di Federico Barbarossa (1).

8. — Ma lo stesso Ottone di Frisinga, ci attesta la trasformazione anzi la rivoluzione, che nella Cavalleria è avvenuta; ed è abbastanza significante questo caso, che il primo scrittore, che ci dà notizia sicura della esistenza della Cavalleria nel Comune italiano, ci informi anche subito con una chiarezza, che nulla lascia a desiderare, della mutazione che nell'indole di essa si è compiuta. Ecco le parole dello storico tedesco: « Ut etiam ad com« primendos vicinos materia non careant (i Comuni) infe« rioris conditionis iuvenes, vel quoslibet contemptibilium « mechanicarum artium opifices, quos ceterae gentes ab « honestioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad mi« litiae cingulum vel dignitatis gradum assumere non de« dignantur (2) ».

Abbiamo visto innanzi che nella società feudale poteva esser cavaliere solo chi era di famiglia nobile; l'ignobile poteva essere sollevato a quest'onore solo per eccezione, ed era necessaria a ciò una apposita dispensa del principe. (§ 3). Pare anzi che tali cavalieri fossero in dignità inferiori agli altri, tanto che si discuteva se potesse aver feudi o lasciarli in eredità ai suoi chi, pur essendo pervenuto

(1) *De gestis Friderici*, l. II, cap. 13, in MURATORI, *R. I. S.*, VI, 709, A.

(2) V. a questo proposito BÜSCHING, op. cit., I, 110 e II, 270; HEGEL, *Storia della costituzione dei Municipî italiani*, trad. ital.. Milano, 1861, p. 459 e 525; SCHUPFER, loc. cit., III, 126. Nel *Ligurinus*, storia versificata delle gesta di Federico I, attinta ad OTTONE DI FRISINGA, questo fatto è espresso nei seguenti versi (ROTH VON SCHRECKENSTEIN, op. cit., p. 162):

Quoslibet ex humili vulgo, *quod Gallia foedum*
Iudicat, accingi gladio concedit equestri.

Lo stesso ordine di idee, che faceva concedere in Italia agli ignobili la Cavalleria, si trova nel poema cavalleresco italiano del sec. XIII, l'*Entrée d'Espagne*, nel quale i *Lombardi*, guidati da re Désirier alla presa di Pamplona, ottengono da Carlo Magno tre privilegi: 1.° che sieno per sempre *franchi* tutti quelli di Lombardia; 2.° che tutti i Lombardi che hanno preso parte all'assedio, *senza distinzione di nascita* possano esser cavalieri; 3.° che tutti abbiano il privilegio di portar spada anche davanti ai re. V. GASTON PARIS, *Histoire poétique de Charlemagne*. Paris, 1865, p. 177.

alla Cavalleria, non fosse *de natura militum* per padre, o per avo, o per proavo (1).

Questi casi però di nobilitazioni d'ignobili nella società feudale, in cui tanta distanza c'era fra la nobiltà e il resto del popolo, e la borghesia non s'era ancora sollevata alla potenza che acquistò poi, erano molto rari, e non infirmavano punto la regola generale, che la nobiltà venisse dalla nascita e che di questa nobiltà di sangue fosse distintivo la dignità cavalleresca.

Nel Comune italiano invece questa regola non c'è, nè potrebbe esservi. Questi grandi, che lasciano le sale dei castelli feudali, e scendono nelle città, e si uniscono al popolo, e vivono e combattono con esso, e non se ne distinguono se non per la ricchezza, che tutti possono acquistare, e per la nobiltà di sangue, la quale è « manto che tosto raccorce, » questi grandi non possono più pretendere a formare una classe chiusa, separata da tutte le altre con una linea di confine netta e precisa. Specialmente poi, quando la borghesia colle industrie e col commercio creò nel capitale mobile un nuovo tipo di ricchezza, e si trovò sollevata alla pari della nobiltà, allora da una parte la borghesia fu naturalmente portata ad appropriarsi i distintivi della nobiltà, per quella certa vanità e tendenza ad imitare le classi superiori, che tutti deridiamo ma a cui tutti non manchiamo di conformarci, quando se ne presenta l'occasione; dall'altra i nobili, perdendo la preponderanza politica ed economica, non furono più in grado di difendere i confini per cui la loro casta nei tempi passati si divideva dalle altre.

Dal popolo i più ricchi e i più potenti si elevavano fino alla nobiltà, e dalla nobiltà i meno forti e meno ricchi scendevano a fondersi col popolo (2).

E un altro fatto portava il suo contributo a distruggere ogni differenza fra l'antica nobiltà e il popolo, conseguenza anch'esso del sorgere a potenza della borghesia: vogliamo dire il venir su degli eserciti mercenarî.

(1) Ficker, op. cit., vol. 4.°, doc. 453; *Pertile*, III, 127.

(2) Lanzani, *Storia dei Comuni*, p. 106.

Nei Comuni, composti in gran parte di operai e di mercanti, che aveano bisogno del lavoro ininterrotto per vivere e per far prosperare i loro affari, finchè gli eserciti furono tutti cittadineschi, solo i nobili potevano guerreggiare a cavallo; perchè essi soli, ricchi, potevano facilmente comprare e mantenere armi e cavalli, e, non obbligati al lavoro giornaliero, poteano esercitarsi assiduamente nelle difficilissime e penosissime arti guerresche (1). E chi sa quale importanza avessero nelle guerre del medio evo i cavalieri, gli *uomini d'arme*, intenderà di leggieri la prevalenza dei nobili sulle altre classi della cittadinanza nel primo periodo della vita comunale, e il grande onore in cui erano tenuti i cavalieri; e capirà come il servizio a cavallo fosse un'altra causa della distinzione fra nobiltà e popolo. Ma quando incominciano a formarsi gli eserciti mercenarî, e non è più necessario esser nobile per poter avere un cavallo e una armatura e vendere il proprio braccio al migliore offerente, anche quest'altra causa di differenza fra nobili e ignobili scompare.

Così, mentre nell'epoca feudale e nei primi tempi del Comune, non si discuteva nemmeno chi fosse nobile, perchè era tale chiunque appartenesse a quelle date famiglie che la tradizione e le condizioni economiche e politiche facevano nobili, da mezzo il secolo XIII in poi i canonisti e i giuristi discutono sui caratteri della nobiltà e non si trovano d'accordo nel determinarli (2).

Ciò che avviene di tutti i caratteri di nobiltà, avviene naturalmente anche della dignità Cavalleresca, che è fra i

(1) Ricotti, *Storia delle compagnie di ventura*. Torino. 1845, I. 126; Cfr. dello stesso autore: *Sulla milizia dei Comuni italiani nel m. e.* nelle *Mem. dell'Acc. di Scienze di Torino;* Serie II, t. II, p. 147.

(2) V. Dante, *Il Convito*, trattato quarto. Firenze, 1862, p 240 e seg.: e Bartolo da Sassoferrato, *Ad duodecimum librum codicis;* De dignitatibus. l. 1.', si ut proponimus; in *Opera omnia*, Venetiis, 1590, vol. VIII, c. 56 e seg. Tutta la lunga discussione di Bartolo (tradotta da M. Lapo da Castiglionchio nella *Epistola al figliuolo*. Bologna, 1753) arriva alla conclusione, accettata poi da tutti gli altri giuristi, che « nobilitas est qualitas « illata per principatum tenentem, qua quis ultra honestos plebeios acceptus « ostenditur ». Come si vede, in questa definizione la nascita, che nel giure feudale costituisce la nobiltà, non appare nemmeno. A questo proposito ha

più importanti di essi. I nobili non possono più contendere agl'ignobili, sollevatisi fino ad essi, l'ingresso in quell'ordine, che fino allora era stato il loro speciale distintivo. Non si potrà più dire: queste persone sole possono aspirare all'onore di portare gli sproni dorati e la spada, queste altre no; tutti possono ottenerli, purchè abbiano quattrini, ingegno, merito individuale. Così una istituzione aristocratica, come la Cavalleria, nell'ambiente democratico del Comune è costretta e democratizzarsi; cioè a degenerare.

Perchè, ammesso il principio che tutti possano esser cavalieri, è naturale che anche gli uomini della plebe più bassa vogliano darsi la soddisfazione di fare i paladini; perciò in uno statuto di Nizza dei primi del XIII secolo, troveremo ricordati dei cavalieri, e loro figli e nipoti, che si occupano di lavori manuali, come zappare e condurre sull'asino legna e letame *(fodiendo, ligna adducendo cum asino vel fimum)* (1); e a Firenze nel tumulto dei Ciompi, il popolo minuto, appena impadronitosi della cosa pubblica, quasi a far atto di eguaglianza verso il popolo grasso, farà in un solo giorno una vera infornata di sessantasette cavalieri, fra i quali vi saranno uno speziale, due biadaioli, uno scardassiere, un vinattiere e un fornaio (2).

9. — Ora questi borghesi, che si fanno cavalieri, retti come sono dal diritto romano, non sanno dare all'addobbamento cavalleresco il significato giuridico della iniziazione alla vita pubblica; a simboleggiare il loro ingresso nell'età maggiore essi hanno altre cerimonie prese a tutt'altre consuetudini che le germaniche; la Cavalleria non può quindi essere per essi se non un titolo onorifico, il quale dà di-

per Firenze buone osservazioni il Del Lungo, *La gente nova in Firenze ai tempi di Dante;* Firenze, 1882, p, 9 e seg.; estratto dalla *Rassegna Nazionale*, ristampato in *Dante nei tempi di Dante*, Bologna, 1888. Cfr. Burckhardt, *La civiltà nel secolo del rinascimento in Italia.* Firenze, 1876, II, 115 e seg.

(1) In *Mon. Hist. Patriae, edita iussu Regis Caroli Alberti;* vol. II, p. 91: rubr. de libertatibus militum. Cfr. *Breve Pisani Comunis del 1286*, l. I, rub. 109; negli *Statuti inediti della città di Pisa*, ed. Bonaini, I, 216.

(2) Appendice B, n. 4.

ritto a certe determinate distinzioni; allo stesso modo che i cavalierati e le commende d'oggigiorno servono solo ad esser messi sulle carte da visita e annunziati nelle anticamere.

Tanto è vero questo, che non c'è più nel Comune la regola che la cerimonia si compia quando il giovane entra nell'età maggiore; ma può esser fatta in qualsiasi momento della vita. Nello statuto di Nizza citato è stabilito che i nobili, per poter godere i privilegi alla loro condizione annessi, debbano farsi armar cavalieri prima dei trent'anni; e in Firenze troviamo creati cavalieri bambini di quattro anni, come Bandino Panciatichi nel 1388 (1), e vecchi che sull'orlo della tomba chiedono quest'onore alla repubblica prima di chiudere gli occhi alla luce, come Simone Peruzzi nel 1386 (2). Anzi si fanno cavalieri anche i morti, come appare da uno statuto di Firenze, che nel 1296 passò a Pistoia (3); e contro questo singolare abuso si scaglia anche Franco Sacchetti in una novella, che avremo occasione di citare altre volte (4).

10. — Ma non basta. Questi borghesi arricchitisi nelle manifatture e nei traffichi sono menti equilibratissime, hanno profondo il senso della praticità e vivono in un mondo, che se non è l'ideale dell'ordine, è oramai parecchio lontano dalla violenza e dall'anarchia feudale.

I grandi scoppî di entusiasmo religioso, come quello della prima crociata, in questa società o non sorgono più o sono ribollimenti passeggieri; i crociati italiani preferiscono Zara e Costantinopoli a Gerusalemme. Questi mercanti, che traf-

(1) Appendice A, 68.

(2) Appendice A, 64.

(3) *Statuto del Capit. di Firenze degli anni 1322-25*, l. V, rub. 7: « nec etiam possit fieri novus miles aliquis postquam fuerit mortuus ». — *Statutum Potestatis Com. Pistorii anni MCCLXXXXVI*, ed. Zdekauer, Milano, Hoepli, 1888, l. III, rub. 81. — Cfr. la mia recensione degli *St. di Pist.* in Arch. St. It., Serie V, t. XI, p. 427 e l'altro mio lavoro su gli *Statuti Fiorentini del 1322-25*, ibid., t. XVIII.

(4) Novella 153. Cfr. per l'età in cui si poteva esser fatti cavalieri la mia comunicazione: *A proposito dell'anno della nascita di Cangrande della Scala*, in Arch. St. It., Serie V, t. XIV.

ficano per milioni di fiorini e fanno prestiti ai re, nella morale cavalleresca non vedono nulla di serio: un uomo, che, mettendosi come gli eroi romanzeschi al di fuori e al disopra delle leggi, si occupasse a difendere per conto suo il giusto e a raddrizzare i torti, ammazzando o lasciandosi ammazzare, essi lo riterrebbero un brigante o un matto (1).

Ognuno intende di leggieri che il cavaliere senza macchia e senza paura, il cavaliere *sans reproche* in quest'ambiente è perfettamente impossibile: i Du Guesclin, i Barbasan, i De la Tremouille, i Baiardi, i D'Aumont, se fossero nati nei nostri Comuni, avrebbero dovuto adattarsi a misurare i panni e ad allineare cifre sui libri maestri.

Così anche ogni valore morale doveva andar perduto per la Cavalleria nel Comune italiano.

11. — Non si dee però supporre che queste trasformazioni sieno avvenute solo nel Comune italiano, e tutte in un momento.

L'ascensione della borghesia al potere economico e politico è un fenomeno che si manifesta nel medioevo in tutta Europa; e per conseguenza anche l'estendersi agl'ignobili della dignità cavalleresca ha luogo fuori dei nostri Comuni. Infatti, esempi di ignobili creati cavalieri si cominciano ad avere per esempio nei regni di Sicilia (2) e di Francia (3), già nella seconda metà del secolo decimoterzo.

(1) Cfr. Quinet, *Les révolutions d'Italie*, cap. X: *La Bourgeoisie et la Chevalerie*. — In Oeuvres complètes, IV, 151 e seg., Paris, 1887.

(2) Tutini, *Origine e fondatione dei Seggi di Napoli*, p. 112, 157, 203. Cfr. Pertile, I, 320, n. 21, dove è citato un passo di Bartolomeo da Capua, giurista del XIV secolo, affermante che nel regno di Sicilia non si osserva più la legge che non potessero esser cavalieri i non nobili.

(3) Secondo gli storici francesi le nobilitazioni cominciarono in Francia con Filippo l'Ardito (1270-1285). V. Boutaric, *La France sous Philippe le Bel*; Paris, 1861, p. 55; Luchaire, *Manuel* cit., p. 182. Cfr. Menestrier, op. cit., p. 55 e Daniel, *Histoire de la milice Françoise*, Paris, 1721, p. 98. E Johannes Faber scrive verso il 1350: « milites de consuetudine debent « esse de genere militari; multi tamen his diebus consuetudinem interrumpunt ». V. Fitting, *Das peculium castrense*, p. 535. Anche in Francia si trova che Filippo il Bello dovè obbligare, con un mandato dell'8 maggio 1293, sotto pena di ammenda i nobili scudieri a prender la cavalleria non dopo il 24.° anno; Gautier, op. cit., p. 243, n.

Solo nei Comuni il movimento, che portò la borghesia al potere, per le condizioni geografiche ed economiche della penisola, essendo stato anticipato e più universale ed intenso, la democratizzazione della dignità cavalleresca fu qui più sollecita, più estesa e più radicale che altrove.

Inoltre fuori dei Comuni è sempre il principe, che con privilegio speciale nobilita l'ignobile e gli dà la Cavalleria, seguendo con molta maggior larghezza la consuetudine che si trovava anche prima; per cui si può dire che non è la Cavalleria che scende agl'ignobili, ma sono questi, che per indulto del principe sono nobilitati e sollevati alla Cavalleria. Nei comuni invece c'è una vera e propria discesa della Cavalleria da uno strato superiore ad uno inferiore della società, perchè i borghesi prima di tutto non pensano di chiedere, per poter essere cavalieri, dispensa o nobilitazione alcuna all'imperatore, che sarebbe il signore supremo dei Comuni (1); e poi, quando sono diventati cavalieri non si sentono per questo nobili: tanto è vero che quando la borghesia conquista tutta la vita politica e comincia a perseguitare con leggi severissime e talvolta feroci la nobiltà, si costituisce, come vedremo in un'altra parte di questo lavoro, una distinzione curiosissima fra cavalieri nobili e cavalieri popolari; e mentre i primi, come nobili, cadono sotto i colpi delle leggi di persecuzione, gli altri, come popolari, ne restano esenti.

(1) Il diritto supremo di nobilitare e di crear cavalieri in Italia teoricamente apparteneva sempre all'Imperatore; perciò Carlo IV il 1369 concede al Comune di Lucca, fra gli altri privilegi, quello di « concives vestros et « comitatinos Lucanos probos et idoneos militandi et cingulo militari deco« randi, dum et quotiens placuerit etc. » (Ficker, op. cit., IV, doc. 527). L'Imperatore poi questo potere lo concedeva ad altri, e specie a quelli che egli creava conti palatini (Ficker, op. cit., § 261, II, p. 103 e seg.). Questo era in teoria; in pratica i Comuni davano la Cavalleria a chi essi volevano, senza preoccuparsi dei diritti dell'Imperatore; ed è interessante a questo proposito una notizia dataci insieme dallo Stefani (*Cronaca*, nelle *Delizie degli eruditi toscani*, rub. 300) e dalla *Historia utriusque Siciliae* (in *Deliciae Eruditorum* del Lami, VII, 93); che raccontano come l'Imperatore Arrigo VII nel 1313 nel processo e condanna, che fece del Comune di Firenze, privò tutti i Cavalieri, Giudici e Notari fiorentini delle loro dignità. Però nessun cavaliere, per quanto ne sappiamo, se la dette per intesa e smise la Cavalleria.

Queste trasformazioni poi non avvennero certo tutte in un momento; esse sono troppo profonde perchè non abbiano richiesto una lunga e lenta serie di piccoli mutamenti e strappi alla regola originaria.

Fino a quando la parte più importante nella direzione del Comune fu dei nobili, di cui molti in Firenze facevano risalire la loro nobiltà alla Cavalleria donata ai loro maggiori da Carlo Magno (1), o da Corrado I (2), o dal

> gran barone, il cui nome e 'l cui pregio
> La festa di Tommaso riconforta (3),

questi non potevano sopportare che fosse infranta tanto facilmente la legge, che negava agl'ignobili la Cavalleria e che era stata l'anima della istituzione.

Si può essere sicuri che il fenomeno tardò a determinarsi con vera intensità fino a quando la borghesia non ebbe scacciata dal governo la nobiltà, occupandone essa il posto. Fino a quando questa evoluzione politica non sarà compiuta, avremo per la cavalleria un periodo di vita piuttosto aristocratica, come è appunto aristocratica la vita del Comune.

Per Firenze dunque, e press' a poco lo stesso per gli altri Comuni, dobbiamo dividere la storia della Cavalleria in due periodi: nel primo, che va dalle origini del Comune alla metà del secolo XIII, essa conserva in parte il suo primitivo carattere aristocratico; nel secondo, che incomincerebbe con la creazione del Capitano del Popolo e continua colla definitiva scomparsa del Ghibellinismo, e con lo stabilimento degli Ordinamenti di Giustizia, e porta al tumulto dei Ciompi e poi alla signoria dei Medici, l'istituzione in quella società, in cui ogni avanzo di aristocrazia si trova a disagio, è costretta a sformarsi per adattarsi al nuovo ambiente, perdendo del tutto il carattere originario.

(1) *Cronaca Malespiniana*, rub. 58.
(2) Ibid., rub. 62.
(3) *Divina Commedia*, Paradiso, XVI, 128-29; cfr. Fazio degli Uberti, *Il Dittamondo*, libro II, cap. XXIII, v. 55-58.

12. — Fermandoci per ora al primo periodo, tutte le notizie che abbiamo sulla nostra istituzione servono a confermare il carattere aristocratico conservato da essa nei primi tempi del Comune.

Prima di tutto, la parola stessa, con cui è designato il cavaliere, ci indica il nesso che continua ad esistere fra nobiltà e Cavalleria. Abbiamo visto come nei tempi feudali la parola *miles* rappresentasse insieme il vassallo o il nobile, il guerriero a cavallo, il cavaliere. Nel linguaggio politico-amministrativo dei Comuni la parola ha perduto naturalmente il senso di vassallo, perchè i nobili sono stati spogliati di ogni sovranità territoriale; ma conserva quello di *nobile* unito all'altro di *cavaliere;* e fino a una buona parte del secolo XIII, quando nei documenti s'incontra il termine *miles*, spesso non si sa quale dei due significati gli si debba attribuire, e quasi sempre è d'uopo conchiudere che li ha ambedue nello stesso tempo. Questo avviene appunto perchè i cavalieri eran nobili e i nobili cavalieri; ed è questa anche la ragione, per cui i cronisti ogni volta che nominano un nobile personaggio antico, gli dànno sempre del *messere*, che, come vedremo, era un distintivo del cavaliere.

Oltre ai due sensi suddetti, *miles* continua ad avere anche quello di combattente a cavallo; ma questo forma tutt'uno coi primi due, perchè, come abbiamo già accennato, il servizio a cavallo in questo periodo è tutto fatto dai nobili.

Contrario a *miles* è *pedes*, che vale fante, non nobile, popolano.

Oltre al nome concreto anche l'astratto significa questo stato di cose; e il latino *militia* e il volgare *cavalleria* valgono nobiltà, dignità cavalleresca, la parte dell'esercito che combatte a cavallo, ed anche l'obbligo di chi deve in tal modo prestare il servizio militare e infine anche la cerimonia dell'addobbamento. E *populus* significa precisamente il contrario: la parte della cittadinanza non nobile, la parte dell'esercito che combatte a piedi (1). Nel significato di

(1) P. e. PSEUDO-VEGEZIO, *De regimine civitatum* (V. NOVATI: *La giovinezza di Coluccio Salutati*. Torino, 1888, p. 45) a c. 9 dice che il Potestà

popolano ho trovata adoperata in un documento del 1202 anche la parola *scutifer* (1); e il passaggio s'intende facilmente: *scutifer,* scudiero, dal significare chi segue in qualità di famiglio il cavaliere per entrare poi a tempo debito anche lui nella Cavalleria, è stato preso a designare chiunque non è cavaliere; e appunto così si trova in una novella del Sacchetti (2), in un passo della cronaca di Jacopo Salviati (3) e nei ricordi di Filippo Rinuccini (4). E poichè la Cavalleria era un distintivo della nobiltà, così scudiero passò ad indicare chiunque non fosse nobile, il popolano.

Un altro ordine di fatti dimostra il carattere aristocratico e una certa floridezza della nostra istituzione in questo periodo; e sono i privilegi di cui i cavalieri godevano; ma di questi ci occuperemo nel secondo capitolo di questo studio.

Per ora ci basti fare osservare che, oltre ai lamenti di Dante sulla scomparsa dei costumi cavallereschi del tempo poco anteriore a lui (5), abbiamo un numero bastante di notizie, da cui si può ricavare, senza timore di sbagliarsi, che fu questa per la Cavalleria un'età relativamente prospera. Schiere di nobili fiorentini accorrevano in Terra Santa sotto le insegne « de lo imperador Currado » ad esservi decorati della sua milizia (6), e ad imitare l'esempio di Pazzino

deve giurare di salvare « omnes et singulos tam parvos quam magnos, tam « pedites quam milites »; ed a c. 14: « Noi faimo pregii alla Cavallaria et « al Popolo et attutta l'altra bona gente etc. ». V. gli autori citati a § 3, e Rajna: *Un'iscrizione nepesina del 1131* nell'Arch. Stor. it., 4.ª serie, t. XVIII, 339 e seg.; Paoli, *Le cavallate fiorentine nei sec. XIII e XIV*, in Arch. Stor. it., 3.ª serie, t. I, parte 2.ª, p. 60; e i Vocabolari della Crusca a *Cavalleria* e del Rezasco (*Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo.* Firenze, 1881) a *Cavalleria, Milite, Milizia, Pedone.*

(1) Santini. *Documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze,* p. 84.

(2) Nov. 30.ª.

(3) *Delizie degli Eruditi Toscani di Fra Ildefonso da San Luigi,* XVIII, 353.

(4) *Ricordi storici di* Filippo di Cino Rinuccini *dal 1282 al 1460* ecc.; Firenze, 1840; p. LIII. Vedi anche G. Villani, IX, 345.

(5) Purgatorio XIV; Paradiso XVI.

(6) Paradiso XV, 47.

dei Pazzi, che nella prima crociata era stato il primo, secondo la tradizione, ad ascendere le mura della città benedetta (1); e quando Clemente III indisse la terza crociata, i fiorentini vi accorsero, e tanto numerosi, che, come dice il Villani « fecero oste e squadre di loro medesimi oltra mare » (2); e per ricompensa al loro valore i cronisti dicevano essere stata concessa dall'imperatore a Firenze la giurisdizione del contado (3).

Quando l'eresia serpeggiava in Firenze, sotto la guida di S. Pietro da Verona fra la nobiltà si formò la Compagnia di Santa Maria riconosciuta e confermata dal Papa (4); e i Paterini furono combattuti per le vie, vinti alla Croce al Trebbio e a Santa Felicita, e parte uccisi parte cacciati dalla città (5).

La cerimonia dell'addobbamento si solennizzava con tornei, conviti, donativi di vesti e di cibo agli uomini di corte e al popolo (6); e appunto ad un litigio avvenuto in una di siffatte feste la leggenda faceva risalire le lotte civili fra gli Amidei ed i Buondelmonti (7).

Ed è interessantissimo a questo proposito un documento inedito del 28 dicembre 1261 (8). La famiglia Ubertini da Sogna allivella nel contado d'Arezzo in perpetuo parecchi poderi; e fra gli altri patti del contratto vi è questo, che i detti Ubertini potranno imporre al concessionario un dazio di 168 soldi di denari pisani piccoli, qualunque volta si faccia

(1) Perrens, *Histoire de Florence*, I, 111 e seg.

(2) G. Villani, V, 13.

(3) G. Villani, l. cit.; Stefani, *Cronaca* nelle *Delizie degli eruditi toscani*, rub. 53. Vedi anche per la quarta crociata Levi. *Registri dei Cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, Roma, Istit. Stor. It. 1890, p. 12.

(4) Fineschi, *Memorie istoriche per le vite degli uomini illustri di S. M. Novella*. Firenze 1790, p. 104.

(5) Schmidt, *Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois*, I, 180; Paris 1848; Cfr. Perrens, I, 372.

(6) Per avere idea delle feste che si facevano in queste occasioni si può vedere la bellissima descrizione dell'addobbamento di Ildebrandino Giratasca di Arezzo (1260) nel Redi: *Annotazioni al Ditirambo*, in opere di F. R. vol. 1, p. 235, Milano 1809.

(7) Cronaca pubbl. dal Villari, *I primi due secoli*, II, 233.

(8) Arch. di St. Fior. Diplomatico, *Innocenti di Firenze*, 1261, 28 dicembre.

cavaliere uno della detta famiglia Ubertini, o si mariti una lor figlia o sorella (1). Ognuno riconoscerà in questa condizione del contratto un ricordo della tassa, che i feudatarî aveano il diritto di prelevare sui loro soggetti per sostenere le spese ingenti necessarie alle feste solite a farsi negli addobbamenti e negli sponsali. Solo qui la consuetudine feudale ha preso un aspetto tutto diverso: gli Ubertini, privati di questo diritto dal Comune a cui sono soggetti, se ne creano col presente contratto uno simile artificiale per loro uso e consumo, e si concedono l' illusione di essere ancora i feudatarî di un secolo prima. Invece di consuetudine pubblica non abbiamo più se non un contratto privato; e questo per noi ha un grande valore, perchè ci mostra che i costumi feudali e cavallereschi, quantunque sieno in decadenza, non sono del tutto svaniti, e mantengono ancora qualcosa della loro origine.

13. — Di questa decadenza i principî e i sintomi abbiam detto che si determinarono con precisione ed intensità nella seconda metà del secolo XIII; e le testimonianze ce ne sono fornite da tutte le parti.

Veramente la cosa, che più colpisca entrando in questo nuovo periodo, sono le numerose creazioni di cavalieri, che si fanno, si può dire ogni giorno. Primo atto del governo guelfo, fu nel 1267 di insignire del cingolo militare nove componenti di casa Cerchi (2); gli angioini nelle loro frequenti visite a Firenze non fanno che armare cavalieri i personaggi più importanti della città (3); il 1282 in aiuto del re di Napoli, in guerra coi Siciliani sollevatisi alle campane del Vespro, si mandano insieme a cinquanta cavalieri altrettanti donzelli per essere dal re armati, e molti ottengono l'onore desiderato (4); dodici cavalieri novelli

(1) Una simile tassa imponevano anche i Pazzi di Valdarno nel contado fiorentino sui loro fedeli; ma furono privati di tale diritto nel 1294. Arch. di St. Fior., *Provvisioni*, IV, 78, 80.

(2) Appendice C, n. 2.

(3) Appendice C, n. 1, 3, 4.

(4) G. Villani, VII, 63.

son creati in un sol giorno il 1288 sotto le mura di Arezzo assediata (1), e venti a Campaldino sul campo poco prima della battaglia (2); e di molte e molte altre creazioni a noi non sarà giunta notizia.

I cavalieri fiorentini, dieci anni prima degli Ordinamenti di Giustizia erano circa trecento (3); e, come dice il Villani, « sera e mattina riccamente metteano tavola con molti « uomini di corte, donando per le pasque molte robe vaje, « onde di Lombardia e di tutta Italia vi traevano buffoni « e bigerai, e uomini di corte di Firenze, e tutti erano « veduti allegramente; e non passava per Firenze uomo di « rinomio e da ricevere onore, che a gara non fosse invi- « tato e ritenuto dalle dette brigate, e accompagnato a « piede e a cavallo per la città e per lo contado, come si « convenia (4). »

Se non che tanta splendidezza esterna, studiata nelle sue cause, è indice appunto di decadenza. Essa infatti è dovuta più che altro alla nuova aristocrazia del danaro che si è impadronita dopo i moti del '50 e del '67 di tutta la direzione del Comune (5): fra i molti insigniti del cingolo militare dagli Angioini, si vedono accanto ai rappresentanti della vecchia aristocrazia molti di quella gente nova, che i subiti guadagni hanno spinto in alto (6); e mercanti sono i nove della famiglia Cerchi, creati cavalieri poco dopo il '67; e dei venti cavalieri creati a Campaldino dieci appartengono a questa stessa famiglia (7). Sono insomma persone, che, per quanto ricche e desiderose di accomunarsi ai nobili e imitarne i costumi, rimangono sempre nel loro intimo popolane; raschiate il cavaliere e apparirà il mercante.

(1) Appendice, C, n. 5.
(2) Appendice, C, n. 6.
(3) G. Villani, VII, 88 e XI, 93.
(4) G. Villani, VII, 88; cfr. Boccacci, *Decamerone*, Giorn. VI, nov. X.
(5) Villari, *I primi due secoli*, p. 119 e seg.
(6) Villari, *I primi due secoli*, p. 263; Hartwig, *Ein Menschenalterer Florentiner Geschichte*, estr. dalla « Deutsche Zeitschrift für Geschichtwissenschatf » p. 65.
(7) Cavalcanti, *Istorie fiorentine*. Firenze 1838. II, 485.

Un documento abbastanza curioso di questo movimento di discesa della Cavalleria si ha in una predica di Fra Remigio Girolami, verso la fine del tredicesimo secolo priore nel convento di Santa Maria Novella, e predicatore ai suoi tempi di gran fama; almeno così dice il Fineschi, che ne ha scritta la vita (1). In questo sermone (2) Fra Remigio distingue quattro specie di cavalieri: *i cavalieri di natura*, cioè discendenti di famiglia nobile e cavalleresca; *cavalieri di ventura*, che per le amicizie o la probità o le molte ricchezze, quantunque non di famiglia nobile, hanno conseguito l'ordine della Cavalleria; *cavalieri di sciagura*, quei che, quantunque inetti, si fanno armar cavalieri, e, non potendo mantenersi come richiederebbe la loro dignità, vengono derisi e sprezzati; *cavalieri di grazia*, e questi sono i santi, che con le armi spirituali hanno lottato contro le insidie del mondo e del demonio. Nel giudicare del valore delle quattro classi il domenicano dà naturalmente la preferenza agli ultimi e mostra degni di disprezzo i terzi. Quanto poi alle prime due specie, dice che *dummodo contra Deum non agant, sunt tollerandi et reverendi;... secundi autem magis videntur commendari quam primi, quia, sine adminiculo nature, ex probitate animi, nobiliter se gerunt.* Ora non bisogna certo prendere alla parola le distinzioni e le osservazioni di Fra Remigio (3); ma nelle sue

(1) *Memorie storiche per servire alle vite degli uomini illustri di Santa Maria Novella.* Firenze, 1790. Vita di Fra Remigio Girolami.

(2) È in un codice di prediche del Frate, mscr. del sec. XIV in. in Magliabechiana, *Fr. Remigii Florentini, Ordinis Praedicatorum, Sermones de tempore, Prologi super totam Bibliam et alia;* c. 391. Molte di queste prediche, quantunque sieno abbastanza sconclusionate e ridicole (vedine un esempio tipico riportato dal Bonaini nell'Arch. Stor. It. Nuova serie, t. I, parte I, p. 6), meriterebbero di esser edite, perchè contengono parecchie notizie utili alla storia di Firenze di quel tempo.

(3) Esse però non sono tutte invenzioni del Girolami, che in gran parte non fa che rappresentare le idee del tempo. Per es: il motto *miles per naturam* apparisce dal Du Cange che si adoperava anche nei testi giuridici appunto ad indicare il cavaliere di famiglia nobile. La idea che la onestà della vita fosse superiore alla nobiltà di sangue dal sec. XIII in poi diventa comunissima. Cfr. Huillard-Bréholles, *Vie et correspondance de Pierre de la Vigne.* Paris 1865, p. 319 (lettera di un anonimo a Pier delle Vigne e a Taddeo da Sessa per dimostrare che « probitatem modis omnibus nobilitati

considerazioni non si può non riconoscere un riflesso delle idee del suo uditorio di mercanti che preferiva i cavalieri giunti alla dignità *per amicitiam vel probitatem vel multas divitias,* a quei cui veniva

per lungo
Di magnanimi lombi ordine il sangue.

E se prendiamo la solita parola *miles,* vediamo che essa rispecchia con precisione il nuovo stato di cose. Poichè non c' è più una unione intrinseca fra nobiltà e Cavalleria e servizio a cavallo, e d'altra parte la stessa parola non basta più a indicare tre idee staccate e indipendenti, sorgono nel linguaggio nuovi termini per impedire ogni confusione; e da circa il 1280 in poi si comincia ad aggiungere spesso nei documenti a *miles* la qualificazione *de corredo,* quando si vuol parlare di chi è decorato della milizia (1); *miles* solo indica il cittadino combattente a cavallo in generale (2); e spesso è opposto a *miles de corredo* (3) e ad *eques* o *equitator*, che vale per lo più cavalcatore mercenario (4). I nobili poi non son detti più *milites;* ma quasi sempre *nobiles, magnates.* Quest'ultima regola per un certo tempo non è

» generis preferendam »): e Dante, *Convito,* tratt. IV. Anche Cino da Pistoia, cit. in Fitting. *Das Peculium Castrense.* p. 522 dice: « Unde qui meruit sua natura nobilitatem habere, magis dicitur miles quam ille. qui descendit ex nobili genere, quia ex genere non est aliquis nobilis nisi praesumptive. » E Baldo da Perugia (*In primum et secundum Infortiati partem commentaria.* Venezia, 1577, c. 105) dice anche lui, che, secondo i dottori, nell'elezione del cavaliere « non debet inspici genus, sed virtus, « quia electio concernit virtutem. » Negli umanisti poi il disprezzo della nobiltà di sangue è un luogo comune. V. a questo proposito Burckhardt. op. cit. II, 115 e seg.

(1) Si trova adoperato le prime volte nelle *Consulte della Rep. Fiorentina* edite da A. Gherardi. Firenze, Sansoni (in corso di pubbl.), verso il 1282. L'origine del termine *de corredo* la vedremo nell'ultimo capitolo.

(2) Già nel *Libro di Montaperti* edito da Cesare Paoli nei Doc. di St. Ital. pubbl. a cura della Soc. di St. Patria per la Toscana. Firenze 1889, p. 370, si trova la definizione: « Et illi intelligantur milites quibus equi pro Comuni Florentie sunt impositi ».

(3) *Consulte* cit. I, 446 (1290, 18 ag.) II, 543 (16 aprile '96) e *Provvisioni* (Archivio di Stato Fior.) II, 67 (1290, 20 mag.).

(4) *Consulte* I, 52 (1290, 30 dic.); *Provv.* III. c. 1 (1291, 6 apr.) e c. 2 (1291, 8 sett.); *Provv.* XXI, 101 (1325, 16 apr.) e passim. Bisogna però notare che *eques* talvolta è adoperato per *miles* cittadino, specie quando è in

proprio assoluta, e va soggetta ad eccezioni; ma verso il 1290 essa si è fissata; da questo tempo in poi *miles* non significa più nobile.

14. — Questa divisione della Cavalleria dalla nobiltà e decadenza di ogni spirito cavalleresco, appare poi profonda e oramai completa nel secolo XIV.

Se infatti saltiamo a piè pari tutto il mezzo secolo, che va da circa il 1280 al 1330, nel quale la trasformazione democratica della dignità fu turbata e impedita da cause speciali, che studieremo nel prossimo capitolo, troviamo a prima vista una turba numerosissima di cavalieri, che sono la negazione perfetta della dignità cavalleresca, quale l'età feudale e i primi tempi del Comune ce l' hanno mostrata.

Quando non sono addirittura della più bassa plebe, come quelli del 1378, sono giudici, notai, Esecutori degli Ordinamenti di Giustizia, i quali chiedono la milizia con molte suppliche perchè ne hanno bisogno per poter andare Potestà o Capitani del Popolo negli altri Comuni. Per essi la Cavalleria è un titolo necessario a conseguire un dato impiego (1); sono gente insomma, alla quale, come dice il Boccaccio nel *Labirinto d'amore* in quel suo stile tutto sangue e colorito, la Cavalleria sta bene « come la sella al porco », e che è amica delle virtù cavalleresche « come il diavolo delle croci » (2).

Per gli altri poi la Cavalleria è una decorazione, che la Repubblica dona per servigi resi, non sempre molto onesti, come quello del Gaetani che nel 1406 tradì Pisa (3); ovvero in occasione di feste dello Stato, come a solennizzare

contrapposizione a *miles de corredo;* p. es. *Provv.* IX, 107 (1298, 14 nov.); II, 67 (1290, 20 mag.); e *Consulte*, II, 543 (1296, 16 apr.). Talvolta poi è adoperato *eques* come *miles* senza alcuna distinzione: *Consulte* I, 120 (1282, 7 nov.); *Provv.* IV, 154 (1294 5, 31 gen.).

(1) Che persone poi fossero i Potestà. i Capitani, e in quanta decadenza fossero venute queste due cariche si può vedere in CHIAPPELLI: *L'amministrazione della giustizia in Firenze*, Arch. St. It., Ser. IV, vol. XV, p. 35 e seg.; e NOVATI, *La Giovinezza di Coluccio Salutati*. Torino, 1888, cap. III.

(2) In *Opere minori*, Milano, Sonzogno, 1879, p, 289.

(3) Appendice A n. 73.

la presa delle città nemiche, i trattati e le paci conchiuse, lo scoprimento e la soffocazione di una congiura interna, la vittoria di un partito sull'avversario: precisamente come oggi si fa la distribuzione delle croci a capo d'anno, o per lo statuto, o per le nozze e il viaggio di qualche principe, o in altre feste d'indole pubblica.

15. — Fra tutta questa gente poi vi sono dei tipi interessantissimi, fra cui mi piace di sceglierne uno, che è il più interessante di tutti: Luca di Totto da Panzano. È un vero tipo di degenerato morale; e fra tanti altri cavalieri ha diritto a un panegirico speciale. Privo di qualsiasi senso morale, violento, audace, ambizioso, in sua vita lo troviamo continuamente in imprese arrischiate. Dotato di un certo ingegno naturale, scrisse una cronaca autobiografica, di cui ci son pervenuti dei frammenti (1), e fu parecchie volte dei Priori (2). Nemico dei Gherardini, perchè uno di essi aveva ucciso un suo fratello, li perseguita senza tregua, secondo l'uso di quei tempi, in cui era ammessa la vendetta privata; e, poichè i suoi nemici, ricercati da lui « per dì e per notte e per boschi massimamente » se ne sono fuggiti a Napoli, manda un suo « caro amico e fidato... per vedere il modo secretamente come li detti (Gherardini) da noi potessero essere offesi »; ma il « savio e dabbene uomo » è preso dai pirati e muore per istrada. Ma Luca non si scoraggia. Avendo dopo saputo che Carlo Gherardini è a Prato, vi accorre con molti fidi per ucciderlo; ma il nemico gli sfugge anche ora. Dopo poco tempo è informato che Carlo è nella chiesa di Santa Maria a Montici; raccoglie gente, e lo sorprende in chiesa con un fante e un ragazzo di quattordici anni. Prende i due ultimi: e, perchè il primo riesce a scappare nel campanile e vi si fortifica, assedia la torre e vi mette sotto fuoco. L'assediato, dopo di essersi difeso per un giorno intero, « e in verità, dice ingenuamente Luca, egli fu uno ardito e valente uomo quel dì »,

(1) Sono pubblicati nel *Giornale Storico degli Archivi Toscani*, vol. V.

(2) Nel 1365. 69, 71. Vedi il *Priorista fiorentino*. pubblicato e illustrato da Modesto Rastrelli. Firenze, 1783-85: ad ann.

sul tramonto del sole per stanchezza si lascia andar giù per la fune della campana. Ma arrivato a quattro braccia da terra, tagliano la fune; Luca con i suoi gli sono sopra, e « mandamolo al Paradiso » (1). Luca fu ferito due volte a morte in fatti d'arme: ebbe una volta la peste, ma come tutti i delinquenti, che hanno durissima la pelle, riescì sempre a cavarsela. Nel 1362 fu fatto cavaliere (2) ed è curioso vedere come nella sua cronaca da ora in poi non si nomini più senza aggiungere con visibile ostentazione il nuovo titolo; ed in segno della Cavalleria mise nel suo stemma una stella d'argento, che si conservò poi nella famiglia dei Firidolfi (3). Parecchi anni dopo, accusato di aver violentata una sua nuora, fu fatto magnate (4). Nei tumulti dei Ciompi si diede a capitanare la plebaglia: fu rifatto di popolo; si disfece cavaliere del Comune, spezzandosi gli sproni sulla ringhiera di Palazzo, e si fece rifar cavaliere del popolo minuto (5): ma, eccedendo egli nei disordini, la plebe finì col rivoltarsegli contro, e fu costretto a scapparsene e nascondersi per non essere ucciso. Sedata la sollevazione dei Ciompi, fu rifatto magnate e condannato a morte in contumacia. Bandito, prese parte ai tentativi degli altri esuli per rientrare armata mano in Firenze: ma non vi riescì e fu condannato a morte parecchie altre volte (6). Nel 1382 fu finalmente riammesso nel dolce ovile, in cui certo non avea dormito agnello, e nell'anno seguente volò a Dio, e ora dorme il sonno dei giusti in Santa Croce.

I suoi parenti furon degni di lui. Tommasino da Panzano, suo nipote, assassinò con altri sulla pubblica strada

(1) Cronaca citata.

(2) Appendice A n. 45.

(3) Passerini, *Genealogia e storia della famiglia Ricasoli*. Firenze, 1861, p. 1.

(4) Stefani, rub. 801.

(5) Anonimo Fiorentino nelle *Cronache dei sec. XIII e XIV* pubbl. per cura della R. Deputaz. di Storia Patria per la Toscana. Firenze, 1876, p. 376; Monaldi, *Diario* in *Istorie Pistolesi ovvero delle cose avvenute in Toscana dall'anno MCCC al MCCCXLVIII e Diario del Monaldi*. Prato, 1835, p. 519; Stefani, rub. 801.

(6) Perrens, op. cit., V. 272-330.

nel 1380 un ambasciatore fiorentino; ma l'anno stesso fu ucciso alla sua volta dal cugino Giovanni, figlio di Luca, il quale con questo delitto riescì a farsi rimettere in Firenze, donde era esule (1). Un altro suo nipote, suo degno omonimo (Luca di Matteo di M. Luca), nel 1420, tanto per seguire gli esempî dei suoi maggiori, si partì da Firenze e andò con altri compagni a Napoli appositamente per ammazzare un suo nemico, Nanni di Cece del Nero; e riescono ad ammazzarlo con un colpo d'accetta sul capo, e cinque coltellate « una ne le rene, et una ne l'anche e fianchi e tre nel chapo ». E anch'egli ha lasciato un libro di ricordanze, in cui riferisce la prodezza distesamente con la stessa beata serenità del nonno; anzi racconta che pochi giorni prima di muoversi per il detto affare, prese « le digiune di Santa Maria.... per rimedio de' pecchati miei e di nostri passati »; e, pienamente soddisfatto dell'opera sua, termina il racconto con questa pia giaculatoria: « Ora abbiamo fatto la vendetta nostra, grazie a Dio! » (2).

16. — Come vedete, non certo questa bella figura di delinquente nato avea tutti i requisiti necessarî per poter servire di modello a chi avesse voluto dipingere

Le donne, i cavalier, l'armi, gli amori.

Di ben altre ispirazioni son fonti ai poeti questi cavalieri. Sentite Bindo Bonichi:

Non creda alcun quand'ode dir canaglia
S' intenda sol del pover dispettato;
Che re e conti ed ogni scostumato
Scritto è nel libro con quella bruttaglia.

Chi più ha di fiorin, più par che vaglia,
Ond' è confuso il buon, ch' è in basso stato;
Che' l cuoi' del vaio per cimier portato (3)
Sta dove star dovria fracida paglia.

(1) Perrens, ibid., V. 357.

(2) V. Paoli, *Luca di Totto da Panzano*, nel periodico *Il Chianti*, 23 maggio e 11 giugno 1893. Le ricordanze di Luca *iuniore* sono state pubblicate dal Sig. Carnesecchi nell'Arch. St. Ital. Serie V, t. IV, p. 145 e seg.

(3) Allude al privilegio, che avevano i cavalieri di vestire il vaio; ne parleremo.

Vedove e orfani son molto securi
Per lo giurar che fanno i cavalieri.
Ma l'uscio suo serrar ciascun procuri.

Benchè gli cavalier giurano a' frieri
Di non toccar l'altrui e viver puri,
Guai chi si fida in antichi guerrieri! (1).

E il Boccaccio nel passo già citato del *Corbaccio,* dopo aver detto che fra centinaia di cavalieri del suo tempo non ve n'è quasi nessuno a cui la Cavalleria non stia bene come al maiale la sella, alludendo ad alcuni privilegi dei cavalieri, dice: « Estimano i bestiali.... che ne' vesti-« menti foderati di vaio, e nella spada e negli sproni « dorati, le quali cose ogni piccolo artefice, ogni povero « lavoratore leggermente potrebbe avere, e un pezzo di « panno e uno scudicciuolo da fare alla sua fine nella « chiesa appiccare. consista la Cavalleria » (2); e veramente, continua, a questo la Cavalleria oggi è ridotta; ma quanto essa sia lontana dalla vera, lo sa chiunque conosca il vero fine della Cavalleria, alla quale i nostri cavalieri « sono più nimici, che il diavolo alle croci ».

E con maggiore amarezza si esprime Franco Sacchetti. La Cavalleria. egli dice, è morta; oggi molti si fanno cavalieri, ma a disdoro della Cavalleria « la quale nelle stalle e nei porcili veggo condotta; e se io dico il vero, pensi chi non mi credesse s'elli ha veduto, non sono molti anni, far cavalieri li meccanici, gli artieri. insino a' fornai; ancora più giù, gli scardassieri, gli usurai e rubaldi barattieri (3). E per questo fastidio si può chiamare cacaleria e non cavalleria: da che mel conviene pur dire. Come ri-

(1) È il sonetto XI delle *Rime* nella *Collezione di opere inedite e rare del Romagnoli* (1867). Nel sonetto XXII si trova anche questo passo:

Gli asin del mondo sono i mercatanti
E' cavalier que' ch' han per vizio onori.

Il Bonichi nacque il 1260 e morì il 1337.

(2) Quest'idea si trova anche nel PETRARCA, il quale nella *Familiari,* lib. XXIII, ep. 11 dice che il metter la forza non nelle spade ma negli sproni, e, se risplendenti questi non sieno, tener a vile l'uom che li cinge, è stolta e moderna costumanza e d'ogni autorità di tempo e di nome al tutto priva.

(3) Allude certamente ai cavalieri creati nei tumulti dei Ciompi.

siede bene che uno judice per poter andare rettore si faccia cavaliere! E non dico che la scienza non istea bene al cavaliere: ma scienza reale, senza guadagno, senza stare a leggìo a dare consigli, senza andare avvocatore a' palagi de' rettori. Ecco bello esercizio cavalleresco! Ma ci ha peggio; che li notari si fanno cavalieri e più su; e 'l pennajuolo si converte in aurea coltellesca. Ancora ci ha di peggio che peggio: che chi fa uno spresso e perfido tradimento è fatto cavaliere! O sventurati ordini della Cavalleria, quanto siete andati al fondo! » (1).

17. — Nel secolo XV la democratizzazione della Cavalleria si ferma; anzi, paragonando questo secolo al precedente, si può dire che si sia determinata nell' istituzione come una tendenza a uscire il meno possibile dalla classe più elevata della popolazione.

Sintomi di questo fatto sono una provvisione del 13 ottobre 1419 (2), colla quale si ordina, che affinchè un rettore possa esser fatto cavaliere prima che sia stato sindacato, la relativa provvisione sia portata tre volte davanti ai consigli opportuni; e una consulta del 5 ottobre 1429, in cui un consigliere, ricordando che l'onore della Cavalleria dato ai cittadini deve essere onore della città, in-

(1) Novella 153ª. Cfr. ciò che lo stesso Sacchetti dice nella frottola « Sopra le nuove disposizioni del mondo mutate a male » inc. « O mondo immondo » (Laurenziana, Ashburnhamiani, R. 574; c. 55):

Brigata bella
e fella
ne' Militi sinceri,
c' a' lor ordini veri
fan vituperi!
non par ch'alcun si speri
o legga il carme
di Bagnati, Corredo, Scudo o Arme
artefici son, parme,
divenuti;
saputi e astuti,
tra' sensali
su' libri co' gl' occhiali
fanno specchi,
e con penne a gl' orecchi;
con cambi secchi,
ciascun compra e vende;
chi presta e chi rende
chi arrappa e chi prende,
e chi accende usura,
chi ruba e chi fura
senza cura
e vedova e pupillo.

Cfr. anche le novelle 30, 43, 145, 150 dello stesso Sacchetti. Cfr. Burckhardt, op. cit., II, 121.

(2) Arch. di St. Fior. — *Provv.* CX, 154.

vita i Priori a far sì che tale dignità si dia *potius dignitati personarum quam divitiis* (1). E scorrendo il nostro regesto dei cavalieri fiorentini, si vede prima di tutto, che durante il quattrocento il numero dei cavalieri fiorentini è di appena una cinquantina, laddove nel secolo XIV solo dal 1330 in poi si trova notizia di più che 150 cavalieri, e più numerosi dovrebbero essere, perchè di molti non è pervenuta o mi è sfuggita la notizia; in secondo luogo, che i nomi, che ci si fanno davanti, appartengono tutti alle prime famiglie della città: Albizi, Guicciardini, Ridolfi, Davanzati, Medici, Pazzi, Niccolini, Strozzi, Pitti e via dicendo. E fra questi ce ne sono molti rimasti famosi nella storia politica e intellettuale del tempo. La politica è rappresentata da Rinaldo degli Albizi, l'avversario ambizioso e irrequieto di Cosimo il Vecchio (2), e da Luca Pitti, il superbo costruttore del grandioso palazzo del suo nome, sotto il cui gonfalonierato Cosimo fu imprigionato e alla sua venalità dovette la salvezza della vita (3). Le lettere ci dànno Giannozzo Manetti (4) e Bartolomeo Scala (5); le arti Daniele Delli, pittore, scultore e cesellatore (6). E con questi troviamo Matteo Scolari (7), il fratello di Pippo Spano, e Angiolo Acciaioli (8), Lorenzo Ridolfi (9), Palla Strozzi (10), Bernardo Giugni (11), Piero de'Pazzi (12), le cui vite Vespasiano da Bisticci mise fra quelle degli uomini illustri del suo tempo. Si fanno insomma cavalieri gli uomini più insigni della repubblica.

(1) *Commissioni di Rinaldo degli Albizi*, pubb. da CESARE GUASTI, per cura della R. Deputaz. di Stor. Patria per l'Umbria e la Toscana. Firenze, 1867-73; III, 467.

(2) Appendice A. 75.

(3) Appendice A, 82.

(4) Appendice B, 17.

(5) Appendice B, 27.

(6) Appendice B, 12.

(7) Appendice B, 7.

(8) Appendice B, 6.

(9) Ibid.

(10) Ibid.

(11) Appendice B, 13.

(12) Appendice B, 19.

Se non che bisogna notare che tutto ciò avviene quando la vita comunale si può dire finita. Firenze nel secolo XV non è più un Comune, allo stesso modo che Roma sotto Augusto non era più una repubblica. Certo le forme libere duravano ancora: vi sono i priori, il gonfaloniere, i consigli; ma non sono essi quelli che comandano; essi sono gli strumenti del volere di un solo, Rinaldo degli Albizi prima, Cosimo de' Medici dopo.

18. — Del resto questa specie di reazione contro il pervertimento del secolo precedente non avvicina neanche di un punto il cavaliere fiorentino a quello del secolo dodicesimo.

Contemporanea e connessa alla trasformazione, che noi abbiamo studiata, un'altra se ne è compiuta altrettanto importante e caratteristica.

Tutti sanno che uno dei caratteri del Comune italiano è il progressivo allontanarsi dei cittadini dalla vita militare, e il sostituirsi delle milizie mercenarie alle cittadine.

Questo importantissimo fatto, che fu non ultima causa della decadenza dei Comuni italiani, come era stato delle repubbliche greche, è stato studiato magistralmente dal Ricotti nella *Storia delle compagnie di ventura;* a noi basta far osservare l' influenza, che ebbe sulla vita della nostra istituzione.

Scomparendo dal Comune ogni spirito militare, ed essendo i gentiluomini costretti, come narra il Boccaccio, ad espatriare per trovare onore e pregio (1), dal decimoquarto secolo in poi cominciò a venir su da tutte le parti una nuova genìa di cavalieri, dediti alla mercatura, alle leggi, agli studî, a tutt'altro insomma che alle armi.

Cino da Pistoia nel Commento al Codice ce ne dà chiara notizia, dicendo che tra i cavalieri del suo tempo « multi « reperirentur qui nescirent se armare » (2); e Bartolo da

(1) Giorn. X, nov. 1.ª. Il cavaliere M. Ruggieri dei Figiovanni « veg- « gendo, che, considerata la qualità del vivere e de' costumi di Toscana, egli « in quella dimorando poco o niente potrebbe del suo valor dimostrare », se ne va in Ispagna.

(2) CYNI PISTORIENSIS, *Super Codice et Digesto veteri* etc. Lugduni, 1547, c. 21', n. 10.

Sassoferrato dice in modo speciale che i cavalieri fiorentini « militant causa honoris, nihilominus mercantiam exer-« cent » (1); e Baldo da Perugia in parecchie parti delle sue opere giuridiche conferma con altre parole la stessa notizia, dicendo che questa mancanza di spirito militare si trova specialmente « in militibus Tuscie et maxime Flo-« rentinis, qui student magis mercationibus quam glorie « militari » (2). E che in Toscana e specie in Firenze questo fatto fosse più accentuato che negli altri Comuni, è naturalissimo; perchè qui più che altrove si svolse perfetta e completa la forma comunale.

Venendo poi a scrittori del secolo XV, troviamo Giovan Battista Caccialupi, altro giurista, che ripete le parole di Bartolo e di Baldo (3): e Lancellotto Polito, che aggiunge: « milites nostri temporis... non solum lanceam, sed ne fe-« stucam quidem rumpunt » (4).

E se ritorniamo alla nostra solita parola *miles,* vediamo che da mezzo il secolo XIV essa non ha più il significato di guerriero a cavallo: perchè i soli guerrieri a cavallo di ora, i mercenarî son detti *equites* o *equitatores.* Oramai non le rimane più che il semplice senso di decorato della dignità cavalleresca: tanto che nel secolo XV l'aggiunta *de corredo,* non essendo più necessaria per distinguere il cavaliere dal cavalcatore, cade in disuso e si trova solo molto di rado. Così nella storia della parola si trova sempre rispecchiata la storia della istituzione.

E già che siamo in questo campo, mi si permetta di fermarmivi ancora un momento, per completare la storia della parola *miles,* che è stata fatta molto incompletamente finora.

(1) *Super primam Codicis partem,* vol. VII delle Opere (Venezia, 1590) c. 100.

(2) *Ad lib VI, Cod.* de testamento militis: l. VI, in testamento, n, 17 (Venezia 1577, c. 567): cfr. *Ad lib. I. Cod.* de iuris et facti ignorantia, l. I, n. 2 (Venezia, 1577. c. 72). Cfr. Fitting, *Das peculium castrense.* p. 558.

(3) *De Debitore suspecto et fugitivo;* quaest. 5.ª. In *Tractatus Universi Iuris,* Venezia, 1584, t. III, parte II, c. 150, n. 12 e seg.

(4) *De substitutionibus,* in *Tractatus Universi Iuris,* t. VIII, parte 1.ª, c. 259.

Quando vennero nel secolo XV gli umanisti essi trovarono che in Cicerone *miles* indicava semplicemente il soldato. Dunque *miles* adoperato a dire cavaliere era errore, che ai loro orecchi castigati non potea garbare.

Allora Leonardo Aretino propose che il cavaliere si chiamasse *eques*, perchè anche a Roma c'era l'*equestris dignitas*, dalla quale, secondo lui, derivava la Cavalleria (1). Il Valla, invece, non accettò questa proposta. O per *eques*, egli dice, s' intende chi milita a cavallo, e questo non fa al caso nostro, perchè non include alcuna dignità; o si dice chi era in Roma dell'ordine equestre, e questo non riguarda niente i cavalieri moderni, che non hanno nulla a vedere con gli *equites romani*. Dunque chiamiamolo *decurio* (2). La proposta era un po' buffa, e contro di essa si poteva fare la stessa opposizione che il Valla avea fatto per *eques;* che c'entra il decurione col cavaliere? Non ebbe quindi seguito.

Il Filelfo invece propone *eques auratus*, e si serve della sua trovata nella Sforziade e la difende con molto calore in una sua lettera contro Galeotto Marzio, che l'aveva derisa (3). Le cose nuove, egli dice, vogliono parole nuove, perchè le parole sono state inventate per le cose. Ora come io ho potuto chiamare le staffe *stapedes,* formando la parola da *stare* e *pes,* perchè nè la cosa nè la parola erano negli antichi, così per questa istituzione, che venne a noi dai Galli e dai Germani (si noti il giusto concetto storico del Filelfo), bisogna trovare un vocabolo nuovo. Perchè poi abbia presa la qualificazione *aurati,* il Filelfo non lo dice; ma è facile supporre, che gli sia venuto in mente dall'avere i cavalieri il privilegio di portare dorata la spada e gli sproni ed altri ornamenti in oro sulle vesti, come vedremo in appresso. Del resto già prima di lui v'era qualcosa di simile nel volgare; perchè già negli autori del secolo XIV, è adoperata ad indicare la nostra dignità la

(1) Nel trattatello *De militia*, pubblicato in Maccioni, *Osservazioni e dissertazioni sopra il diritto feudale*, ecc. Livorno MDCCLXIV, p. 93.

(2) *De latinae linguae elegantia*, l. VI, c. XXXII, Parigi, MDXLII, p. 431.

(3) Filelfo, *Epistolae*. Venezia, 1502, c. 165, l. XXIV, ep. 1 (1464).

denominazione: cavaliere a spron d'oro (1). E questo aiutò certamente la denominazione del Filelfo a far fortuna: e nella seconda metà del secolo XV scompare quasi del tutto il termine *miles de corredo* e rimane *eques auratus*.

III.

La Cavalleria negli scritti dei giuristi.

19. — I giuristi dei secoli XIV e XV hanno spesso occasione di occuparsi della Cavalleria, e di trattare questioni di diritto cavalleresco: per esempio, se possa esser armato cavaliere un bambino, quali attributi siano necessarî ad un perfetto cavaliere, chi possa crear cavaliere un altro, se la cavalleria sia una dignità, ed altre di questo genere. Ma quasi tutte queste discussioni hanno per noi scarsissimo interesse; perchè i giuristi nella smania di cacciare il diritto romano ovunque, anche in questo campo dove non c'entra per nulla, producono una grandissima confusione, dalla quale solo raramente si riesce a ricavare qualche notizia utile alla storia della nostra istituzione nel Comune italiano. La relazione quindi di queste discussioni, mentre sarebbe necessario che non mancasse in un lavoro generale sulla Cavalleria, sarebbe inutile nel nostro, che si propone uno scopo molto più ristretto. Vi sono però, fra tutte, due questioni molto dibattute dai giureconsulti, di cui noi non dobbiamo tacere; perchè dalla soluzione, che i giuristi ad esse davano, e dal modo e dagli argomenti, con cui erano discusse, appare quanto grande fosse la degenerazione della Cavalleria nel Comune italiano.

La prima questione era posta così: « Numquid milites « nostri temporis gaudeant privilegiis militaribus » (2).

(1) *Cronaca* di Paolino Pieri. Roma, 1755, p. 45; Donato Velluti, *Cronaca*. Firenze, 1731. p. 2; Stefani, rub. 141.

(2) Per tutta questa discussione v. l' ottimo lavoro altre volte citato del Fitting, p. 528, 537 e 561 e seg.

I giuristi, studiando il diritto romano, trovavano che in esso il *miles* era privilegiato nel fare il testamento, nel non poter essere torturato, nè imprigionato per debito, nè punito come gli altri cittadini, nel poter addurre a suo favore l'ignoranza della legge, nella proprietà del *peculium castrense* e via dicendo.

Ora il *miles nostri temporis*, si domandavano essi, deve godere degli stessi privilegi? Noi risponderemmo no, subito; perchè altro è il *miles* romano, altro il *miles* del Comune italiano. Ma per i giuristi la cosa non era così semplice: per essi, privi di ogni senso storico, come per tutti gli uomini del medio evo, tutto derivava da Roma: le città, le istituzioni, le arti, la scienza, anche la Cavalleria. Se si legge il trattato *De militia* di Leonardo Aretino (1) si vede chiara questa teoria della derivazione della Cavalleria da Roma, fondata tutta su di un equivoco nato dalla eguale denominazione di *milites*, data a due classi diverse di persone; soli il Filelfo e il Valla, seguiti poi da Giusto Lipsio, capirono per i primi l'errore; e il Filelfo dice chiaramente che « hic mos dignitatis militaris huiusmodi non priscus « est, sed admodum novus, qui ab Gallis ad nos Transal- « pinis, Germanisque manavit » (2); e il Valla afferma che dei cavalieri « nullum verbum est in iure civili... quam- « quam iurisperiti multa ineptissime fabulentur de digni- « tate militum » (3).

Ma i giuristi, mentre partivano dal principio che i cavalieri del loro tempo discendessero dai *milites* romani, vedevano che essi esercitavano la mercatura e le arti meccaniche, il che era proibito al *miles* del diritto romano; di più nell'assunzione di essi alla milizia non concorrevano

(1) Citato poche pagine innanzi. Altri, come il FURTERER, poeta bavarese del XV secolo, riferivano l'origine della Cavalleria agli Argonauti e alla guerra di Troia. CIBRARIO, *Della Economia politica del Medio Evo*. Torino, 1842, II, 212, n.

(2) Loc. cit. a p. 38, n. 3.

(3) Loc. cit. a p. 38, n. 2. Per GIUSTO LIPSIO, v. il suo comento alla *Germania* di TACITO, cap. 13.

tutte le formalità, che Accursio nella sua glossa (1) avea dichiarate necessarie, fondandosi nell'interpetrazione e confronto dei testi giuridici; e poi, quel che era peggio, i più di essi non esercitavano la milizia, sapevano più di leggi che di armi; laddove molti dei privilegi antichi, come l'ignoranza della legge e le facilitazioni nel fare i testamenti, erano concessi ai *milites* appunto in vista della loro vita sotto le armi.

Come pensare allora? I privilegi antichi doveano conservarsi nei *milites* moderni?

A questa domanda solo pochissimi, come Signorolo degli Omodei (2) e Bartolomeo Saliceto (3), rispondevano affermativamente; la gran maggioranza negava, o recisamente come Guido da Suzara (4), Lodovico Bolognini (5), Cristoforo Lanfranchino (6), oppure, come Jacopo da Ravenna (7), Cino da Pistoia (8) e Bartolo da Sassoferrato (9), limitando la loro negazione: sostenevano, cioè, che i cavalieri, se militavano realmente e non esercitavano la mercatura, doveano godere dei privilegi antichi; in caso contrario esserne privi, oppure godere solo di quelli, che erano stati loro concessi per onore e non a causa della vita militare (10).

Fra tutti poi c'è Baldo da Perugia, che cambia conti-

(1) Glossa al Digesto: ex quibus causis maiores etc., l. milites (IV, 7); ed. di Venezia del 1584, I. 615. Le condizioni per esser milite erano sei: Non esser negoziatore; esser di nobile famiglia; giurare fedeltà a Dio, al Principe, alla Repubblica; cingere la spada; portare un segno della milizia; avere una data età. V. FITTING, p. 532 e seg.

(2) Non tratta esplicitamente della questione; ma facendo l'enumerazione dei privilegi dei cavalieri a proposito della questione della precedenza fra cavalieri e dottori, mostra di essere per l'affermativa. In *Tractatus Universi Iuris*, XVIII, 24-27'.

(3) È citato dal LEONIO nel trattato *De substitutionibus*, *Tractatus Univ. Iuris*, VIII, p. 1.ª, c. 310'.

(4) *De Iudicius et Tortura*; *Tractatus Univ. Iuris*, XI. parte 1.ª, c. 246.

(5) Nelle addizioni alla questione di SIGNOROLO DEGLI OMODEI citata.

(6) Anche lui a proposito della questione di precedenza fra cavalieri e dottori. *Tractatus*, XVIII, 22.

(7) Citato da CINO DA PISTOIA: v. p. 36. n. 2.

(8) Nel luogo citato a p. 36. n. 2.

(9) *Opere* (Venezia, 1590), II, 71: *Institutiones; de militari testamento.*

(10) V. anche ZOANNETTI, *De Romano Imperio*, nei *Tractatus U. I.*, XVI, 23, n. 51 e seg.

nuamente di parere, e ora mostra d'esser dell'opinione dei primi (1), ora dei secondi (2), ora dei terzi (3).

La questione ha importanza più che altro dottrinale: nella pratica i privilegi dei cavalieri aveano tutt'altra origine che il diritto romano dei giuristi; e la consuetudine della più parte dei luoghi regolava questa materia indipendentemente dalle discussioni di essi, e spesso anche contro i loro dettati: per esempio, mentre molti giuristi sostenevano che il cavaliere non potesse essere torturato, in Lombardia e a Roma si faceva il contrario (4).

Ma quello, che per noi ha interesse, sono gli argomenti, di cui i giuristi contrarî ai cavalieri si servivano a dimostrare, che essi non avevano diritto ai privilegi; perchè son tratti appunto dalla decadenza della Cavalleria.

Parlando della mancanza di spirito militare nei nostri cavalieri, abbiamo già avuto occasione di ricordare le parole di alcuni giuristi, le quali erano dette appunto a proposito di questa disputa. È inutile quindi ripetere il già detto. Ci sia permesso però riportare tutto intero il passo di Cino da Pistoia, di cui abbiamo citato solo un piccolo brano, perchè è molto caratteristico ed è stato la fonte, da cui hanno copiato e della cui autorità si sono fatti forti tutti gli altri Commentatori. Cino dunque dice, che i cavalieri se esercitano veramente la vita dell'armi possano godere dei privilegi; ma questo « raro de militibus nostri « temporis dici potest qui vacant mercaturis et negotiis

(1) *Ad librum VI. Codicis*, in Opere. Venezia, 1577, c. 118, e *Consilia* (1543); prima parte, vol. I, c. 99, cons. 267.

(2) *Ad. IV librum Dogestorum*, c. 255'.

(3) *Ad. lib. primum Codicis*, c. 72'; *Ad. lib. VI Codicis*, c. 56'.

(4) PAOLO GRILLANDI, *De Quaestionibus et Tortura*, nei *Tractatus*, XI, p. I, c. 297. Cfr. PERTILE, VI, 460, n. 80. Cfr. anche *Breve Pisani Comunis an. 1286*, I, 117. — In alcuni luoghi, però, la teoria influì sulla pratica; e in Francia nei paesi di costume il cavaliere trovandosi in pericolo di vita poteva far testamento senza i due o tre testimoni richiesti per gli altri (FITTING, op. cit., 536, n. 19); e in Pistoia nel sec. XIII coi cavalieri e coi giudici, anche non emancipati, si potevano far prestiti e contratti senza il consenso dei loro padri; applicazione questa, sconosciuta al Fitting, delle regole romane sul *Peculium castrense*. Statuto di Pistoia del 1296 cit., II, xx. Cfr. il § 6 della Prefazione e *Breve et Ordinamenta Populi Pistorii*, ed. L. Zdekauer, Milano, 1891; II, CXXVI.

« privatorum et nonnulli reperirentur, qui nescirent se ar-
« mare, et qui vilissimas artes exercerunt; et demum cin-
« guntur ense, balneantur aqua et antecedunt in potu,
« et in honore pellis varii et deauratorum calcarium, et
« cum quadam praerogativa reverentae salutantur. Et satis
« in hoc privilegio gaudent; de aliis privilegiis militaribus
« non sunt digni ».

20. — L'altra discussione, molto più interessante della prima, era questa: quale dei due onori era superiore, quello di cavaliere o quello di dottore? E quindi nelle pubbliche adunanze, nelle processioni, nei cortei nunziali, nei mortorî, nei posti di chiesa, nel ricevere il *paxtecum*, dovevano i cavalieri cedere il primo posto ai dottori, con le loro rispettive signore, oppure questi a quelli? (1).

I giudici durante tutto il medio evo avevano sempre formata una classe rispettatissima, come quelli che presiedevano a una funzione importantissima dello Stato quale la distribuzione della giustizia. Verso il secolo XIII, specie per il risorgere del diritto romano, essi, preso anche il nome di Dottori, vennero acquistando ovunque sempre maggiore importanza, e nei Comuni costituirono delle associazioni che venivano subito dopo quelle dei nobili, quando pure non formavano tutta una associazione con i nobili stessi, come a Pistoia (2). Dopo i giudici o dottori venivano i medici; i quali però non riescirono mai a conquistare la piena eguaglianza coi due primi ordini (3). Così noi troveremo che a Firenze (4), a Pistoia (5), a Padova (6), a Viterbo (7),

(1) Cfr. Fitting, op. cit., p. 556.

(2) *Breve et Ordinamenta* cit. Prefazione, p. XIX. Cfr. Santini, *Studi sulla antica costituzione del Comune di Firenze*, p. 54; Del Lungo, *La gente nova* cit., p. 31 e seg.

(3) Del Lungo, *Dino Compagni e la sua cronaca*. Firenze, 1879. I, 1164.

(4) V. l'ultimo capitolo.

(5) *Statutum Potestatis* cit. II, 20, III. 134; e *Breve et Ordinamenta* cit. p. XLI e II, 126.

(6) Pertile, *Degli Ordini politici ed amministrativi della città di Padova nel sec. XIII;* nell'*Annuario* dell'Università di Padova del 1882-83, p. 46.

(7) *Statuto del 1251, Sectio tertia*, n. 117, negli *Statuti e Cronache di*

e altrove i giudici avevano nel secolo XIII quasi tutti gli stessi privilegi dei cavalieri; e questo fatto venne consacrato verso la fine del secolo anche pel regno di Napoli in una costituzione di Federico III (Cap. 87), che eguagliava nelle vesti i militi, i dottori e i medici (1).

Ma nonostante tutta questa importanza presa dai dottori, una questione di precedenza fra essi e i cavalieri nel secolo XIII non sarebbe stata neanche messa: la nobiltà era troppo potente, e la Cavalleria era abbastanza stretta ad essa, perchè i giudici, questi cavalieri della toga, questi *milites inermis militiae*, come si chiamavano enfaticamente da sè stessi (2) osassero contendere la precedenza ai cavalieri della spada. Ma quando la nobiltà è del tutto decaduta, e la Cavalleria è ridotta allo stato, che s'è visto, i dottori non hanno più ritegno: essi, che rappresentano in questa società la sola aristocrazia riconosciuta dopo quella del denaro, l'aristocrazia dell'ingegno, si contrappongono ai cavalieri e cercano di porsi al disopra di essi.

Anzi i primi giuristi, che si occupano della questione, verso la metà del XIV secolo, per quanto io sappia, o sentenziano senz'altro che il cavaliere debba preferirsi al dottore, come Signorolo degli Omodei di Milano (3) e Baldo da Perugia (4); oppure prendono, come Bartolo da Sassoferrato (5) una via di mezzo per non urtar troppo contro la tradizione, e sostengono che negli atti militari debba precedere il cavaliere, nei dottorali il dottore, nei misti il dottore. Ma a poco a poco la schiera degli avversarî dei cavalieri cresce; e la ragione si capisce: ogni giurista era un *Cicero pro domo sua*. Sotto la signoria di Taddeo Pepoli in Bologna, si tenne in questa città una pubblica disputa e fu terminato

Viterbo, per cura della R. Deputazione di Storia Patria per la Toscana. Firenze, 1872, p. 527.

(1) Cfr. a questo proposito il Fitting, op. cit., p. 538 e seg.

(2) V. Fitting, op. cit., 543-44. In Francia si dicevano anche *Chevaliers ès lois*. Per questi vedi E. Renan, *Guillaume de Nogaret, légiste*, in *Histoire Littéraire de la France*, XXVII, 236. Cfr. *Hist. Litt. de la France*. XIX, 82.

(3) Loc. cit. a p. 41, n. 2.

(4) *Ad primum lib. Codicis*. Venezia. 1577. c. 4ʳ.

(5) Nella fine del proemio al Digesto.

che il dottore era in maggiore grado che il cavaliere (1). Nel secolo XV io non ho trovato nessun giurista, che aggiudichi *sic et non* la precedenza al cavaliere; tutt'al più seguivano la teoria di Bartolo, la quale contiene sempre l'idea della superiorità del dottore (2); e nel 1431 l'imperatore Sigismondo la dette anche lui vinta ai dottori, perchè, diceva, di cavalieri poteva farne cento in un giorno, ma un buon giudice neanche in mille anni poteva farlo (3). La questione era discussa con molto calore dalle diverse parti; per darne una idea, riporterò in brevissimo sunto un lavoretto di Lodovico Bolognini su questo argomento (4).

Il Bolognini fu un giurista del secolo XV di poca importanza e di nessuna originalità, come dice il Savigny; e i suoi lavori sono per lo più addizioni alle opere dei dottori anteriori a lui; ed è appunto un'addizione allo scritto del menzionato Signorolo degli Omodei quella su cui preghiamo il lettore di portare per poco la sua attenzione.

Il Bolognini, dunque, per rendere meno noiosa la materia, con una specie di licenza poetica un po' troppo ardita, che gli va perdonata perchè l'ha fatto a fin di bene, immagina che si trovino insieme giureconsulti vissuti in tempi diversi: Signorolo, Bernardo Accolti d'Arezzo, Alessandro Tartagni da Imola, e finalmente, perdoniamogli la presunzione, anche lui; i quali davanti a Federico, duca d'Urbino, e ad una gran turba di cavalieri e dottori espongono i loro opposti pareri su questo punto di diritto.

Il primo a parlare è Signorolo, il quale addentrandosi in

(1) *Epistola di* M. Bernardo da Castiglionchio *a M. Lapo, suo padre*; pubblicata dal Mehus con la *Epistola o sia ragionamento di* M. Lapo da Castiglionchio, ecc. Bologna, 1753, p. 141.

(2) Petri Lenauderii, *De privilegiis doctorum*, parte III, quest. VI, n. 16, nei *Tractatus*, XVIII, 9[t]; Christophori Lanfranchini nella questione *Utrum praefarendus sit doctor an miles*, in *Tractatus*, XVIII, 22; Petri Calefati, *De equestri dignitate et principibus*, n. 58 e seg. nei *Tractatus*, XVIII, 27[t].

(3) Riportato dal Sainte-Palaye, op. cit., p. 250, Anche la regina Giovanna di Napoli nel 1346 si espresse nello stesso modo definendo una controversia sorta a Bitonto fra i nobili e i letterati, perchè questi voleano esser trattati come i primi. Essa dette ragione ai letterati; dicendo che *plus valet nobilitas morum quam genitorum* (Tutini, op. cit., p. 112).

(4) *Tractatus Universi Iuris*, XVIII, 24 e seg.

una selva di paragoni, sottigliezze. distinzioni, citazioni dell'immancabile diritto romano. sostiene che debba precedere il cavaliere al dottore, riscuotendo l'assenso del duca d'Urbino. Questa sentenza, dice il Bolognini, « maxima militum turba « ibi astans comprobata est; et duces et milites omnes... « alta voce eorum sententiam roborabant, dicentes: cedant « armis togae ».

Ma ad un tratto il baccano si cheta, perchè Francesco Accolti sorge a dimostrare con due fogli di argomentazioni non meno intricate di quelle di Signorolo, che non il cavaliere è in grado maggiore del dottore, ma il dottore del cavaliere. « Et tunc maxima hinc inde caterva et docto- « rum et militum alta voce clamabant: cedant arma togae; « et e contra: cedant armis togae; adeo ut omnia clamo- « ribus plena sonarent; et visum est mihi nos fore inter « Scyllam et Caribdim deductos ».

I gridatori però tacciono da capo quando il Tartagni prende a sostenere. un po' modificata, la vecchia opinione di Bartolo: secondo lui negli atti dottorali deve precedere il dottore, nei militari il cavaliere; nei misti deve tenersi quest'ordine: prima i dottori creati per autorità imperiale, poi i cavalieri dell'imperatore, poi i dottori eccellenti per dottrina o altri titoli, poi tutti gli altri cavalieri, e in fondo i dottori di bassa levatura, i *doctorelli.* « Et tu, Bolognine, « fili mi dilectissime, quid ais in hoc articulo ita dispu- « tabili? »

Richiesto così a bruciapelo di dare il suo parere, quarto fra cotanto senno, il povero Bolognini si leva anche lui « magna cum reverentia, et vox faucibus haerebat. » Finalmente apre la bocca, e approva la sentenza dell'ultimo parlatore; ma vi aggiunge una forte restrizione. Tutto quello, che ha detto il maestro, va bene, purchè per cavalieri s'intendano i cavalieri veri; « sed si loquimur in mi- « litibus nostri temporis, qui vadunt quotidie per plateas, « teneo quod postponuntur omnibus doctoribus et etiam « doctorellis. » E qui dimostra che essi, non vivendo militarmente sono indegni di qualsiasi privilegio.

E sulle sue parole tutti — non si capisce veramente il

perchè, se prima erano così accalorati a contraddirsi — si trovano d'accordo, e la seduta si scioglie.

Dal quale lavoro del Bolognini si possono vedere le più importanti delle opinioni, che si contendevano il campo in questa disputa.

Ed è curioso vedere le filippiche, che facevano i giuristi contro i loro avversarî. Mi limiterò a riportarne una sola molto caratteristica di Cristoforo Lanfranchino, nella quale gl'insulti contro i cavalieri sono eguagliati in numero e peso solo dalle sgrammaticature. Egli dunque, dopo aver detto che i cavalieri, che pretendono precedere i dottori, sono sciocchi, che hanno occhi e non vedono, e farebbero bene a meditare l'antico detto: conosci te stesso, e sarebbero degni di essere scacciati dal posto che ingiustamente si arrogano, *per deum immortalem!*, aggiunge: chi non condannerà la presunzione di questi uomini, che, senza meriti, ignoranti, senza virtù, sol perchè è stato loro detto *miles esto,* pretendono di esser superiori a un dottore, veterano, letterato, dotto, che ha spesa la vita in giovare la repubblica? « non est ergo aequum, non commendabile, ut, de-« posito — sic dixerim — cremiale, quo in lanificio ute-« bantur — de his loquor qui istiusmodi faciunt exercitia, « et quorum parentes viliores etiam artes exercuere — quia « gladio accinctus sit, ita in altum primo volunt salire, « quod omnes doctores vent anteire et iudices ».

Non si creda però, che le cose in pratica andassero proprio come volevano i dottori: mentre a Bologna (1) e a Perugia e a Siena (2), in cui le università di diritto fiorentissime influivano molto nella consuetudine e sulla formazione degli statuti, la questione era risoluta in favore dei dottori, non in tutti gli altri luoghi era lo stesso. A Pavia e ad Alessandria i dottori erano eguagliati in tutto ai cavalieri, e

(1) Qui fin dal 15 sett. 1301 una provvisione aveva stabilito che i dottori nelle cerimonie e nei cortei dovessero venire subito dopo il potestà e il capitano e gli anziani, e prima dei milites e dei proceres civitatis. *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*. Bononiae, 1737, II, 332.

(2) CANTINI, *Legislazione toscana*, V, 262; PIETRO CALEFATO, *De equestri dignitate et pricipibus*, cit.

nei corteggi precedeva il più vecchio (1); in altre città invece il grado di cavaliere era ritenuto addirittura superiore a quello di dottore.

Si può dire anzi che l'opinione generale non fosse molto favorevole alle pretese dei giudici, perchè, per esempio, nella *Canzone del Pregio* di Dino Compagni (2), nel *Reggimento delle donne* di Francesco da Barberino (3) e nello *Zibaldone* del Pucci (4), facendosi la nota delle dignità, il cavaliere è messo sempre davanti ai dottori. Onde i giuristi spesso se ne lamentano (5); e si può supporre che la rabbia, con cui assalivano i cavalieri, nascesse più che dall'amore spassionato della verità, dal dispetto di vedersi ad essi posposti.

In Firenze è certo che la precedenza era data appunto ai cavalieri. Se alcune leggi suntuarie dànno al cavaliere e al giudice gli stessi privilegi (6), ve ne sono altre che concedendo privilegi al cavaliere non parlano punto del dottore (7); e altre, contrapponendo cavaliere a dottore, dànno privilegi maggiori al primo che al secondo. Per esempio nello Statuto del Capitano del 1355 è stabilito che

(1) Menestrier, op. cit., p. 56 e seg. I giuristi di Alessandria ricorsero nel 1463 al duca Francesco Sforza contro i cavalieri, che anche più giovani volevano precedere i dottori, ed ottennero che ad Alessandria avesse vigore la consuetudine di Pavia. Il Menestrier riporta la supplica dei giuristi.

(2) Del Lungo. *Dino Compagni e la sua Cronaca*. I, 376.

(3) *Ed. Roma 1815*, p. 20, 26, 50, 156. Cfr. *Documenti d'Amore*. Roma. 1640, p. 290.

(4) Manoscritto in Magliabechiana (II, III, 365) c. 68. Cfr. *Giorn. Stor. della Lett. it.*, I. 282 e *Studî di filologia romanza*, V, 226.

(5) Bernardo da Castiglionchio, l. cit. e Pietro Lenauderio, l. cit.

(6) Per es. quelle che permettono ad essi e alle loro mogli l'uso dell'oro, del vaio e di altre simili materie preziose nelle vesti [*Stat. Capitano del 1322*, V, 13; *del 1355*, V, 139; *Provv.*, LIII, 79 (1364); *Prammatica sopra il vestire* del 1384 e 1396; Legge del 1388 (*Capitoli*, XI, 31); *Statuti del 1415*, IV, 4; *Provv.* CXLVII, 365 (1455), e CLI, 66 (1459)]; e altre che concedevano ad essi maggiori onoranze nei funerali [*Stat. Capitano del 1322*, V, 7, *del 1355*, V, 79; *Provv.*, LI, 175 (1363); Legge del 1388 (*Capitoli*, XI, 31); *Statuto del 1415*, IV, 13-15; *Delib. Sign. Coll. Duppl.*, XXXV, 126' (1473)].

(7) Questo fatto si nota in parecchie leggi riguardanti le nozze (*Stat. Cap. 1355*, IV, 78; Legge del 1356 in *Capitoli*; XII, 48; *Statuti del 1415*, IV, 5); e in altre leggi suntuarie: quelle p. e. sull'uso dell'ermellino sulle vesti (*Provv.* XXXVIII, 48. 1349; XLIII, 100, 1355; *Stat. Cap. 1355*, IV, 77-79).

alle feste per fidanzamento il cavaliere può condurre quattro compagni, il giudice due; ai mortorî il cavaliere può intervenire con sei compagni, il giudice con quattro; ai funerali del cavaliere si possono mandare otto doppieri, a quelli del giudice sei (1). A queste si possono aggiungere altre prove: nella descrizione delle esequie di Niccolò da Tolentino (1435) i cavalieri appaiono subito dopo i Priori e i Rettori e prima dei giudici (2); Pietro Calefato racconta che a Firenze nelle feste delle nozze del Duca d'Urbino (1518) il giureconsulto Filippo Decio cedeva sempre la precedenza e la destra al cavaliere Simone Tornabuoni (3); e finalmente un documento ufficiale del 1565 dice « che in questa « città di Firenze per antica consuetudine et osservanza « gli cavalieri precedono alli dottori » (4).

Era però questa per i cavalieri una ben magra soddisfazione: se in qualche luogo conservarono il privilegio di esser ritenuti superiori ai giudici, quasi tutti gli altri loro antichi privilegi, ben più importanti, erano andati per essi perduti. Lo stesso processo di dissoluzione, che abbiamo studiato in questo capitolo per il contenuto morale, per il carattere aristocratico, per lo spirito militare della Cavalleria, si era nello stesso tempo compiuto anche per la condizione personale dei cavalieri, come vedremo nel prossimo capitolo.

---

(1) *Stat. Cap. 1355*, IV, 77-79.

(2) *Cronaca di* GIOVANNI MORELLI; *Delizie Erud. Tosc.*, XIX, 130. Cfr. *Diario fiorentino* di BARTOLOMMEO DEL CORAZZA, Arch. Stor. It., V.ª serie, t. XIV, p. 255 e 257.

(3) Loc. cit. « vidi Philippum Decium I. C. celeberrimum cedere locum « Simoni Tornabuono, civi Florentino, tamquam equiti aurato; cum enim « ambo simul incederent, Decius a sinistra erat ».

(4) CANTINI, l. cit.

Capitolo Secondo.

La condizione personale dei cavalieri nel Comune di Firenze.

1. — I nobili, entrando nel Comune e collaborando alla costituzione di esso, in principio non decaddero quasi in nulla dalla loro antica condizione. Erano padroni di tutta la proprietà fondiaria e saldamente organizzati in consorterie famigliari (società delle torri) (1), che poi si univano tutte insieme nell'associazione generale dei nobili (*societas militum*) (2); soli combattendo a cavallo, costituivano il nucleo più forte e importante dell'esercito comunale e la loro opera era indispensabile nelle guerre, che il Comune era obbligato a sostenere o a intraprendere contro i Comuni vicini per difendere gl'interessi dell'industrie e del commercio (3); di fronte non avevano se non una massa di mercanti e di artigiani, non ancora abbastanza ricchi per poter concorrere con la nobiltà sul terreno economico e politico, e organizzati nelle arti solo a scopi di protezione industriale e non ancora a fini politici (4). In questa condizione di cose era naturale che i nobili nella distribuzione dei diritti e dei doveri, riserbassero per sè, come si suol dire, la parte del leone. Vivevano circondati da compagnie armate, in case che parevano i castelli del contado trasportati dentro le mura (5); avevano il diritto di farsi

(1) V. Santini, *Società delle torri in Firenze*, Arch. Stor. it. V.ª serie, t. XX, 25-58, 178-204.

(2) Ricotti. *Storia delle compagnie di ventura*, I. 127. Schupfer, *La società milanese* cit. in Arch. Giuridico VI, 137 e seg.

(3) Lanzani, *Storia dei Comuni*, p. 185.

(4) Le prime sette Arti in Firenze si organizzarono politicamente solo nel 1267.

(5) Santini, op. cit.; Villari, *I primi due secoli*, II, 70.

giudicare da tribunali speciali (1); erano esenti dalle imposte (2); la loro persona valeva il doppio di quella di un popolano (3); negli atti giuridici, dove gli altri erano obbligati a prestar giuramento, essi potevano esserne esenti (4); potevano essi soli adoperare alcuni determinati ornamenti

(1) Questo diritto fu tolto definitivamente ai nobili solo nel 1291; Villari, *I primi due secoli*, I. 267.

(2) Pertile, *St. del dir. it.*, III, 128. Nel diploma di Arrigo VI del 1187 è concessa al Comune di Firenze la giurisdizione sulla città e sul contado, salvi i diritti « nobilium et militum, a quibus etiam volumus ut Florentini nichil exigant ». Ficker, *Forschungen* etc. IV, doc. 170. Anche in un analogo privilegio del 1185 di Federico I a Matelica (ibid. doc. 161) si lasciano esenti da ogni tassa i militi e i chierici. Da tre documenti del 1198, 1201, 1204 si vede che in Firenze dalla tassa di 26 denari per focolare i militi e le chiese erano esenti. Santini, *Doc. dell'ant. cost. del Com. di Firenze*, p. 41, 72, 139. A Pistoia nella prima metà del sec. XIII i militi erano esenti dalla *Gabella focarum* nel contado; ma già soggetti al pagamento della libra come cittadini. V. *Breve et Ordinamenta* cit., Prefazione p. XIX. — Cfr. anche: *Statuti di Bologna dell'anno 1245 all'anno 1267* per cura di Luigi Frati; nei Mon. storici pertinenti alle Provincie di Romagna; l. VI, rub. 8; vol. I, p. 471.

(3) A Viterbo (Statuto del 1251, sectio III, rub. 133; nelle *Cronache e statuti della città di Viterbo*, Firenze. 1872, p. 503; Doc. di St. it. pubblicati a cura della Dep. di St. Patria di Toscana, Umbria e Marche) se in guerra per il Comune moriva un milite si davano ai suoi figli 20 libre; se un popolano 10 libre; negli sponsali il milite e il giudice potevano invitare 24 uomini, i popolani 12 solamente (III, 117, p. 427). A Pistoia un prigioniero di guerra era pagato 10 libre se milite. 5 se pedite (*Statutum Potestatis* cit. III, 87; cfr. IV, 134, e *Breve et Ordinamenta* citato p. XLI). Così a Padova (Pertile, *Degli Ordini politici e amministrativi della città di Padova nel sec. XIII*, nell'Annuario dell' Università di Padova del 1882-83, p. 46 e seg.). Cfr. Pertile, *St. del dir. it.*, III, 107 e seg. Per questo in caso di contravvenzione alle leggi il nobile era punito con pena doppia del popolano (Muratori, R. I. S. IV, 33. *Statuto di Ferrara del 1268*, cit. in Muratori, A. I. M. de. IV, 656. « Qui assaltum fecerit et non percusserit solvat pro banno « Communi, si fuerit Capitaneus viginti libras Ferrariorum; Valvassor vel « Milex, decem; homo popularis, quinque libras ». *Liber iuris di Verona del 1228* (Verona 1728) art. 259. *Statuti del Comune di Padova dal sec. XII al 1285* (Padova 1873), p. 6, 19, 43, 142 e passim. *Statuti di Parma del 1255;* nei Mon. hist. ad Prov. Parmens. et Placent. pertinentia, Parma 1856; l. 3.º, p. 276. Così in infiniti altri statuti dei Comuni italiani). Anche in Firenze, da ciò che dice l'Ammirato (*Istorie fiorentine accresciute,* Firenze, 1647, l. I, p. 80, all'anno 1233), il quale vide documenti ora perduti, si vede che i nobili aveano pena doppia dei popolani. Cfr. Rondoni, *I più antichi frammenti del costituto fiorentino*, Firenze 1882, p. 45.

(4) Santini, *Società delle torri*, cit. XX, 49, n.

e foggie di vestire (1); avevano il diritto di portar armi (2); ad essi erano dati naturalmente gli uffici più importanti (3); nobile e quindi ad essi favorevole era il Potestà (4); i consoli della loro associazione intervenivano negli atti pubblici più importanti e avevano grandissima parte nel governo del Comune (5); e per tutti questi diritti essi non avevano altro dovere all' infuori di mantenere armi e cavalli e combattere pel Comune (6).

2. — Però, in questo periodo, di una condizione personale dei cavalieri non si può parlare. Allo stesso modo che nel periodo feudale, anche ora la dignità cavalleresca è strettamente unita alla nobiltà, e non è se non un attributo di essa: il cavaliere, propriamente detto, non esiste; esiste il nobile, che a causa della sua nascita gode di alcuni determinati privilegi, e insieme è cinto del cingolo militare in segno di questo speciale valore giuridico della sua persona; quei privilegi son dati al cavaliere non perchè è cavaliere, ma perchè è nobile (7).

Per poter cominciare a parlare della condizione personale dei cavalieri, dobbiamo arrivare al tempo in cui nel Comune vi sono delle persone, che, indipendentemente dalla nobiltà di sangue e solo a causa della dignità di cavaliere, sono poste di fronte a tutti gli altri cittadini in una con-

(1) *Stat. di Viterbo* cit. IV, 57, p. 570. Leggi suntuarie nel sec. XIII è molto difficile trovarne, perchè non erano state rese ancora necessarie dallo sfrenato lusso dei secoli seguenti; i privilegi dei nobili in questo campo erano quindi più consuetudinarî che consacrati negli statuti scritti.

(2) *Statuto di Padova*, cit. n. 751.

(3) Schupfer, op. cit. Archivio giuridico. V, 57 e seg.; Lanzani, *I Comuni*, p. 301 e seg.

(4) Villari, *I primi due secoli*, I, 138 e seg.

(5) V. Santini, *Documenti* cit., passim; *Statuta Communitatis Novariae del 1277*, ed. Ceruti, Novara, 1879, passim. Pare che anche in Firenze, come nel Regno di Napoli (Tutini, *Origine e fondazione* cit. p. 112) ai nobili toccassero i proventi di alcune tasse. Santini, *Documenti*, p. 145.

(6) Infatti quando cominciano a farsi cavalieri i non nobili, essi godono dei diritti dei nobili solo a patto, che, come questi, mantengano armi e cavalli. *Stat. di Bologna*, cit. VI, 8, 9; vol. I, p. 471.

(7) In Bologna i cavalieri nobili erano esenti dalle tasse, i cavalieri non nobili per essere esenti dovevano mantener armi e cavalli. V. nota precedente.

dizione speciale. Bisogna insomma che la Cavalleria si stacchi dal vecchio tronco della nobiltà e prenda a vivere di vita propria. Questo fatto, come il lettore avrà da sè stesso pensato per ciò che abbiam detto nel capitolo precedente, comincia ad aversi da mezzo il secolo decimoterzo in poi, quando la nobiltà decade e la borghesia vien su. Allora la dignità cavalleresca finisce di essere il distintivo di una classe sociale, e passa insensibilmente a significare una semplice onorificenza; allora le prerogative della nobiltà perdono il loro antico centro e si raccolgono e aderiscono intorno alla dignità cavalleresca e ne seguono la stessa sorte ed emigrano con lei dai nobili ai cavalieri — nobili o popolani, poco importa; — la Cavalleria finisce così di essere un attributo della nobiltà, e diventa alla sua volta sostanza, a cui i privilegi della nobiltà aderiscono come attributi: e si cominciano ad avere cavalieri propriamente detti, con privilegi, che non sono nè più nè meno che una sopravvivenza degli antichi diritti feudali e nobiliari (1).

3. — Se però confrontiamo i privilegi dei cavalieri con quelli degli antichi nobili, vediamo che una gran parte di essi e la più importante non è punto passata dai vecchi ai nuovi proprietari, ma è del tutto scomparsa.

Infatti, mettendo insieme tutti i privilegi cavallereschi di cui si ha notizia dagli ultimi decennî del secolo decimoterzo in poi, si vede che i diritti di andare esenti dalle imposte, di esser giudicati da tribunali speciali non esistono più: lo stesso privilegio di andare armati, senza del quale non è in alcun modo concepibile il cavaliere feudale o dei primi tempi del Comune, è stato molto ristretto (2). Del-

(1) Questa origine nobile dei privilegi cavallereschi è dimostrata chiaramente dalla prima legge suntuaria fiorentina, in cui si trovi notizia di tali privilegi. Essa dopo il proemio « quia plerumque florentini cives et artifices « non ad rationem sed ad similitudinem magnatum vivere solent, et sic di- « spendia expensarum incurrunt », enumera le diverse proibizioni, dopo le quali aggiunge: « et predicta locum non habeant in *militibus et magnatibus* ». *Stat. Cap. 1322-25,* V, 7.

(2) Vi sarebbero dei fatti, che farebbero quasi credere alla scomparsa completa di questo diritto. In tutti gli ordinamenti e statuti, infatti, in cui si proibisce il porto di qualsiasi arme, non è fatta mai alcuna eccezione per i

l'idea giuridica, per cui la persona del nobile avea un valore maggiore di quello dei popolani, non sono rimasti se non incerti ricordi: il titolo *dominus* e in volgare *messere* (1), l'esenzione dal giuramento nel caso specialissimo, in cui i maestri delle arti dovevano giurare di non permettere alcuna deteriorazione nel fiorino d'oro (2); e un trattamento speciale nelle ricompense per servigi prestati al Comune, e una relativa indipendenza dalle sanzioni delle leggi suntuarie.

Dei privilegi, concessi ai cavalieri dalle leggi suntuarie, noi non ci occuperemo distesamente in questo luogo: siccome queste leggi sono molto particolareggiate pel gran numero di casi che trattano, e di più variano, si può dire, ogni anno, sarebbe impossibile render conto di tutte, senza annoiar troppo il lettore e perdersi in minuzie, utilissime certo per la storia dei costumi, ma non strettamente necessarie pel nostro lavoro. Qui ci contenteremo di ricordare

cavalieri, come ci si aspetterebbe; di più si vedono talvolta cavalieri, a cui con una provvisione speciale della Signoria si concede il permesso d'armi (A. S. F. *Provvisioni*, LVIII, 131 e 168 (1369). V. anche Appendice A, n. 53). Mi pare per altro che questo non ci possa permettere di credere, che i cavalieri non portassero neanche la spada e gli sproni; perchè, per quanto la decadenza della Cavalleria fosse grande, la soppressione del diritto di andar cinti della spada, che è il simbolo della dignità cavalleresca, farebbe supporre una scomparsa così completa di ogni ricordo dell'antica istituzione, che non so affermarla senza documenti più positivi di quelli, che ho potuto raccogliere io. Per ora mi pare molto più probabile che il diritto cavalleresco di portar armi fosse consuetudinario e perciò non indicato dagli statuti; i cavalieri però non potevano portare altr'arma che la spada (l'*aurea coltellesca* di Franco Sacchetti, v. innanzi, cap. primo § 16); e i permessi d'armi di cui abbiam parlato, si riferivano forse alle armi diverse dalla spada.

(1) Dall'esame dei documenti, pubblicati dal Santini, ho potuto determinare che questo titolo comincia a comparire verso il principio del secolo XIII prima nel Potestà, poi nei Giudici e Cavalieri del Potestà, e nei Giudici delle Curie. Solo verso il 1235 appare qualche giudice non investito di ufficio pubblico, e qualche nome di nobile col titolo *dominus;* procedendo nel tempo i *domini* spesseggiano, finchè verso il 1245 l'uso del titolo è costante ad indicare le dignità di cavaliere e giudice. Come si vede, quindi, l'introduzione del titolo coincide col sempre maggiore affermarsi della potenza della nobiltà, specie colla prevalenza ghibellina dal 1238 al 1250.

(2) A. S. F., *Statuti del Capitano del Popolo del 1322-25* (l. V, rub. 12) e *del 1355* (l. I, rub. 184). *Statutum Populi et Communis Florentiae*, a. s. MCCCCXV, Friburgo, l. V, tratt. II, rub. 36; vol. III, p. 52.

che i cavalieri potevano soli portare dorati gli sproni e il pomo della spada e il freno del cavallo (1); vestirsi di alcuni drappi di lusso e ornare le loro vesti di fregi d'oro, vaio, perle, pietre preziose, diritto esteso anche alle loro donne (2); andando a nozze o ad mortorio potevano condurre seco un numero maggiore di socî che i non cavalieri, e occupavano posti distinti (3); quando sposavano potevano fare un maggior numero d'inviti (4); quando morivano, i parenti potevano mandare dietro la loro bara un maggiore numero di chierici e di candele (5). Erano insomma delle piccole distinzioni, atte più che altro a lusingare l'amor proprio e a soddisfare il bisogno di lusso, divenuto sfrenato, specie dai primi del secolo decimoquarto in poi, ma che non avevano certamente una grande importanza politica. Nè maggiore importanza ha il diritto di mettere nel proprio stemma in segno della Cavalleria una stelletta d'oro (6); a cui da circa il 1378 in poi fu sostituita la croce rossa in campo bianco, arme del Popolo Fiorentino (7).

(1) DANTE, *Paradiso*, XVI. 102; PETRARCA, *Familiari*, XXIII, 11; BOCCACCIO, *Corbaccio*, cit. al cap. primo § 16; FRA REMIGIO GIROLAMI, *Sermoni* mscr. in Magliabechiana, c. 396: « viri efficiuntur milites... tunc utuntur pel- « libus variis et calcareis deauratis ».

(2) GIOVANNI VILLANI, VI, 69, X, 152; XII. 4. V. innanzi p. 48, n. 6 M. VILLANI, V, 13; BOCCACCIO, *Decamerone*, Giorn. VIII, nov. 9.

(3) DINO COMPAGNI. Cronaca I, 20; SACCHETTI, Novella 127. V. innanzi p. 49.

(4) V. p. 48 n. 7.

(5) V. p. 48 n. 6.

(6) V. p. 31 n. 3.

(7) Questa insegna si vede in moltissimi stemmi di famiglie fiorentine. I cavalieri la ponevano anche sulle vesti; e il MANNI, *Delle tessere cavalleresche di bronzo tenute al collo*. Firenze, 1760, p. 10 e seg. dà il disegno di alcune tessere con la detta croce; e fra le altre di una proprio in forma di croce col giglio nel centro, e la ritiene, non so per che ragione, di un cavaliere del 1300 circa. Il fatto è che nello *Statuto del Capitano del 1355* (A. S. F., IV, 79) « è permesso che sulle tombe dei cavalieri si possano « fare dipingere loro armadure o altre cose excetto alcuna insegnia o arme « del Comune di Firenze o Popolo ». Ciò farebbe credere che a mezzo il secolo decimoquarto i cavalieri non avessero ancora l'uso di portare le armi del Popolo; e difatti dai documenti dell'Appendice si vede che i primi cavalieri novelli, a cui si dieno nella cerimonia dell'addobbamento le dette insegne, sono del 1378; e appunto verso questo stesso tempo nella *Cronaca* del MONALDI (p. 510, 525) si parla dell'armi del Popolo sulla coperta di uno dei cavalli, che accompagnano la bara del cavaliere. Mi pare quindi che si

Rispetto poi al trattamento speciale fatto ai Cavalieri nelle ricompense per servigi prestati al Comune, esso si riduce a dare loro un salario maggiore di quello percepito dai non cavalieri, quando prestano servizio militare (1), o vanno ambasciatori fuori di Firenze (2). Però bisogna os-

debba riportare a un tempo posteriore al 1378 anche la tessera del Manni. Le bandiere, i pennoni, gli scudi, le sopravvesti colle insegne dei cavalieri morti, erano appese nella chiesa, dove essi venivano sepolti, che pare fosse per lo più Santa Croce. V. Boccaccio, *Il Corbaccio*, cit. a p. 33; A. S. F., *Provvisioni*, CXXXI, 151; Manni, *Tessere*, cit. p. 4; Richa, *Chiese fiorentine*, I, 57.

(1) Il salario dei soldati era fissato di volta in volta dai Consigli; ma si dava sempre una paga maggiore al cavaliere e al giudice, i quali però erano obbligati a menar seco tre cavalli, laddove gli altri cavalcatori potevano menarne due o uno. Paoli, *Le cavallate fiorentine nei sec. XIII e XIV*, Arch. Stor. It., 3.ª serie, t. I, parte II, p. 70; A. S. F. *Provvisioni*, I, 109 (1288, 29 sett.), I, 121 (1289, 23 gennaio). Il salario più spesso era venti soldi di fiorini piccoli al giorno al cavaliere o giudice; agli altri quindici con due cavalli, dieci con uno. Paoli, l. c., *Discorso del Governo di Firenze dal* 1280 *al* 1292, in Appendice alla *Storia di Firenze* di G. Capponi, I, 560; Firenze, 1875. A. S. F., *Provv.*, I, 109; II, 67 e 90; III, 42. Gherardi, *Consulte della Rep. Fio.*, I, 431 (1290, 28 Maggio). Altre volte troviamo: 30 soldi al cav. o giud., 20 al cavalcatore con due cavalli o più, 15 con uno (*Consulte* cit., II, 485, 1290, 4 nov.); oppure 25 al cav., 20 agli altri, 15 agli scambi [A. S. F., *Provv.* IX, 107 (1298, 14 nov.); *Consulte* cit., I, 321 (1285, 21 nov.), II, 446 (1290, 18 ag.). Cfr. Ficker, *Forschungen* cit., vol. IV, doc. 450]. — Anche il soldo che si dà ai mercenarî è maggiore per i cav. di corredo. Firenze dà, verso la fine del sec. XIII 20 fiorini d'oro al mese ai cav., 12 agli altri: (*Consulte* cit., I, 521 (1290, 30 dic.) e II, 470 (1292, 6 ag.). Nella prima metà del sec. XIV, 18 fior. d'oro ai cav., tredici o quattordici agli altri (A. S. F., *Provv.* XXI, 91 e 101). Cfr. Dino Compagni, I, 3.

(2) Anche i salari degli ambasciatori fino ai primi del secolo XIV non erano stabiliti da alcuna legge; però nel fissarli di volta in volta si badava alle persone degli ambasciatori (Perrens, *Hist. de Flor.*, III, 547); e mentre i cavalieri e i dottori non avevano mai meno di 50 soldi al giorno e quattro cavalli, gli altri ne avevano 20 o 25 con due cavalli (Gherardi, *L'antica camera del Comune di Firenze e un quaderno d'uscita de' suoi Camerlinghi dell'anno 1303*, Arch. Stor. It., V.ª serie, XVI, p. 329). La prima legge, che mi è accaduto di notare su questa materia, è del 1317 (A. S. F., *Provv.*, XV, 142), ripetuta l'anno dopo (*Provv.*, XVI: 31) e nello *Statuto del Potestà del 1322-25* (I, 20); e questa stabilisce che agli ambasciatori mandati al papa si dieno, se cavalieri o giudici, 5 libbre di fiorini piccoli al giorno con 4 cavalli; agli altri 3 libbre e 10 soldi con 3 cavalli; agli ambasciatori mandati in altri luoghi se cav. o giudici 4 libbre con 4 cavalli, 3 libbre agli altri con 3 cavalli. — Nel 1351 (*Provv.*, XL, 80) al cav. o al giudice due libbre al giorno per ciascun cavallo che condurranno seco, senza però superare il numero di quattro; per gli altri una libbra e 10 soldi per cavallo,

servare prima di tutto, che tanto nell'ambascerie, che in guerra, i cavalieri dovevano portare un numero di cavalli maggiore degli altri; per cui la paga maggiore che percepivano non sarebbe se non una conseguenza dell'onere speciale ad essi imposto; e poi che della paga maggiore per servigio militare scompare ogni traccia verso la metà del XIV secolo, e di quella per le ambascerie nella seconda metà del XV.

A questi si riducono tutti i privilegi dei cavalieri nel Comune di Firenze.

Essi evidentemente sono una continuazione di quelli, che erano concessi alla nobiltà nei primi tempi del Comune; ma si vede bene che non sono se non miseri ruderi di uno stato sociale scomparso per sempre, non aventi neanche lontanamente il valore di attributi di una classe politicamente predominante nel Comune.

Come mai è avvenuta una trasformazione così profonda?

4. — A questa domanda la risposta si presenta, quando si pensi, che appunto nel tempo, in cui per il decadere della nobiltà e salire a potenza del popolo la Cavalleria cominciava a staccarsi della nobiltà e i privilegi di questa a raggrupparsi intorno a quella, nello stesso tempo e per le stesse cause scoppiò la lotta fra i magnati e il popolo, finita colla sconfitta dei primi (1). In questa lotta la no-

non superando il numero di 3 cavalli. Così anche nello *Statuto del Potestà del 1355* (I, 57). — Nel 1408 (*Provv.*, XCVIII, 80) al cav. e dott. cinque fiorini d'oro e dieci cavalli, ad altri 4 fiorini e 8 cavalli. Così nello *Statutum Communis Florentie* del 1415 (l. V, tratt. I.°, rub. 219). — Nel 1438 (*Provv.*, CXXII. 182) si stabilisce che durante il tempo dell'ambasceria un Mazziere della Signoria accompagni gli ambasciatori e faccia tutte le spese; e al ritorno si paghi un fiorino al giorno al cav. o dott., mezzo fiorino agli altri. Però tutta la paga non può superare 5 fiorini per il cav. o dott., 4 per chi non avesse tale dignità. — Dopo questo anno, non ho avuto più agio di raccogliere documenti su questa materia fino al 1500 (*Provv.*. CXCII, 25), quando trovo in una provvisione determinati i salari degli ambasciatori, senza più alcuna distinzione tra cavalieri e non cavalieri.

(1) Della guerra fra nobiltà e popolo noi non possiamo qui fare la storia minutamente, perchè usciremmo troppo fuori del nostro tema; non possiamo però non accennare ai caratteri di essa e ai resultati che ebbe sulla condizione personale dei cavalieri. Nel trattare di quest'argomento affermeremo molti

biltà a poco a poco fu privata di quasi tutti i suoi antichi privilegi: perdette il diritto di andare esente dalle imposte, di costruire case grandi come fortezze, di tenere compagnie armate, di farsi giudicare da tribunali diversi da quelli del Comune.

Or è naturale che in questa violenta crisi della società comunale tutto ciò che era perduto dalla nobiltà andasse perduto anche dalla Cavalleria.

E se alcuni degli antichi privilegi della nobiltà non scomparvero del tutto ed ebbero il tempo di passare nella Cavalleria, ciò si deve attribuire al fatto, che i popolani, mentre combattevano i nobili e li perseguitavano con leggi talvolta addirittura feroci, non negavano punto la superiorità, che ad essi veniva dalla nascita, dalla ricchezza, dall'istruzione; e finchè i diritti dei nobili non erano contrarî ai diritti e agl'interessi popolari, appunto come le poco importanti distinzioni di cui innanzi abbiamo parlato, nessuno pensava a discuterli o a sopprimerli (1). In questo, come in tanti e tanti altri casi, ha agito quella che potrebbe dirsi forza d'inerzia delle formule giuridiche e delle consuetudini, la tendenza che esse hanno a conservarsi lungamente anche quando la costituzione sociale, in cui son

fatti, senza provarli come sarebbe necessario; il lettore per altro non se ne meravigli, e voglia accettare le nostre affermazioni come dimostrate, aspettandone tutte le prove da un altro lavoro, che prepariamo, sugli Ordinamenti di Giustizia.

(1) Il tante volte ricordato e magnificato disprezzo dei popolani per i nobili è un sogno degli storici, che hanno preteso trovare nei Comuni una democrazia, che non è mai esistita. L'uso di dichiarare magnati i colpevoli di qualche delitto infamante, che si adduce a provare questo disprezzo, non dice niente; perchè comincia solo nella seconda metà del secolo XIV, quando la lotta fra nobiltà e popolo è da un pezzo finita, e la parola *magnate* ha preso un significato diverso da quello di prima. Quanto poi alle pene maggiori, a cui i nobili erano soggetti, esse sono una continuazione dell'analogo uso, che c'era nella società feudale e nei primi tempi del Comune, e, come abbiam veduto, dipendono anzi dall'idea della superiorità del nobile. Si vedano a questo proposito le interessanti osservazioni di Bartolo da Sassoferrato (*Ad duodecimum librum codicis;* de dignitatibus; l. I, si ut proponimus; Opere, Venezia, 1590; c. 48, n. 88 e seg.); il quale sostiene che le pene maggiori e l'esclusione dagli uffici non contraddicono punto all'idea della superiorità del nobile, ma ne sono una prova. Cfr. Perrens, *Hist. de Florence*, IV, 358.

sorte, non esiste più, finchè non si trovino con la società nuova in troppo stridente contrasto. La loro sopravvivenza in tale stato di cose è certo illogica e in contraddizione coll'ambiente, ma non per questo finisce di essere naturalissima e spiegabile.

5. — Ci fu anzi per un certo tempo una contraddizione anche maggiore di questa.

Mentre i privilegi della nobiltà passavano così decimati nei cavalieri, i nobili erano anche esclusi dal Priorato, dagli ufficî che andavano sotto il nome di Collegi, dai Consigli del Capitano, dal Consolato dell'Arti; erano costretti al sodamento, cioè a presentare al Comune mallevadori, che garantissero il pagamento di tutte le multe in cui essi potessero mai incorrere; erano insomma da queste leggi e da molte altre, che sarebbe lungo enumerare, privati di ogni legittima partecipazione al governo del Comune, e messi in una condizione giuridica inferiore dimolto a quella degli altri cittadini.

Ora, quando scoppiò la lotta fra la fazione nobile e la popolare, la Cavalleria, sebbene non fosse più il distintivo della nobiltà, non se n'era ancora staccata visibilmente, e si trovava localizzata nella fazione, contro cui i popolani facevano le leggi di persecuzione. La classe dei *magnati* non è composta solo della vecchia nobiltà, ma anche dei ricchi industriali e mercanti, che venuti su dal popolo, specie dal 1267 in poi, si sono fatti armar cavalieri, si sono uniti alla nobiltà e cercano imitarne la vita e i costumi. Vi sono insomma due specie di magnati: *magnati per natura*, o nobili propriamente detti, e *magnati per accidente*, o alta borghesia; e tanto degli uni che degli altri la più parte sono cavalieri (1).

Da questo nacque che ai cavalieri, mentre toccavano i privilegi dei nobili, toccarono per un certo tempo anche i danni dalla qualità di nobile derivanti.

(1) Lanzani, *I Comuni*, p. 719 e seg.; Villari, *I primi due secoli*, I, 263; Del Lungo, *Dino Compagni e la sua Cronaca*, II, 57, n. 1; Salvemini, *Gli Ordini della Giustizia del 6 luglio 1295*, Arch. Stor. it., serie V, t. X, p. 255.

Infatti i popolani, quando vollero determinare quali dei cittadini dovessero ritenersi magnati e andar soggetti alle sanzioni delle leggi contro i magnati, furono portati naturalmente a prendere senz'altro come distintivo della classe nemica la dignità cavalleresca; e nel 1289, fu introdotta nello statuto del Capitano una rubrica, intitolata « qui « debeant appellari et intelligentur nobiles et magnates », la quale diceva, secondo la testimonianza del giurista Dino Mugellano, « que domus et qui sint magnates, scilicet do- « mus ubi miles est, vel ubi fuit a xx annis citra, vel quos « opinio vulgo appellat et tenet vulgariter potentes nobi- « les vel magnates. »

Per questa legge, come si vede, bastando un solo cavaliere a determinare nella famiglia e nei componenti di essa la nobiltà, ne veniva che a Firenze, come a Pistoia (1), a Pisa (2), a Bologna (3) e in molti altri Comuni, tutti i cavalieri erano magnati, e come tali andavano soggetti alle nuove leggi repressive, che si facevano sempre più severe.

6. — Però questo stato di cose, fortunatamente per la Cavalleria, in Firenze non durò molto a lungo. I magnati per accidente erano per la vecchia nobiltà degli alleati poco fedeli e sicuri: mentre la nobiltà, vivendo del reddito agrario, poteva sostenere a lungo la lotta contro il popolo, senza esserne dissuasa dal timore di gravi danni imminenti, per i grandi mercanti e industriali non era così. Essi sentivano il bisogno di non lasciare in mano d' altri la direzione del Comune, perchè dalla politica, che il Comune potea spiegare di fronte agli altri Comuni o al Papa o ai Re di Francia e di Napoli, dipendeva in gran parte l'andamento buono o cattivo dei loro affari, specialmente bancari. Per essi la sola politica saggia era abbandonare la

(1) *Statut. Pot. Pist.* cit. III, 154; *Breve et Ord.* cit. I, 69; II. 108, 154, 165. 174.

(2) *Statuti inediti della Città di Pisa*, pubblicati da F. Bonaini, Firenze, 1854-57; vol. I, p. 215, 547.

(3) *Ordinamenta Sacrata et Sacratissima* di Bologna, pubbl. dal prof. Gaudenzi. Bologna, Merlani, 1888; passim. Cfr. *Statuti di Bologna*, cit. l. XI, rub. 127 e 131.

nobiltà, e far mostra di unirsi al popolo, per poterlo meglio padroneggiare colla forza che sul popolo dà ai ricchi la ricchezza. I magnati per accidente, dunque, appena videro i danni, a cui andavano incontro, accompagnandosi alla nobiltà, si affrettarono a dividersene, e farsi di popolo.

Questa evoluzione accortissima dell'alta borghesia doveva necessariamente produrre delle modificazioni nella legge, la quale faceva grandi tutte le famiglie in cui vi fossero dei cavalieri. Perciò nel 1293 coi celebri Ordinamenti di Giustizia, si derogò alla legge del 1289; e si dichiararono popolani tutti i casati, che lungo gli ultimi cinque anni (dal 1287 in poi) non erano stati costretti, come magnati, al sodamento « non obstante Capitulo Constituti domini Ca« pitanei, posito sub rubrica, *Qui debeant appellari et in« telligantur nobiles et magnates,* et incipit: *Item ut de po« tentibus, etc.* (1). »

Nel 1295, poi, colle aggiunte fatte agli Ordinamenti il 6 luglio, la legge del '93 fu meglio determinata, e, pur ritenendosi il principio che la Cavalleria costituisse la nobiltà, si stabilì che fossero ritenuti grandi solo i casati con più di due cavalieri. Con questa legge qualche casato, a cui era stata restituita la popolarità nel 1293, ne fu privato da capo; ma, con tutto questo, si vede chiaramente che non siamo più alla legge dell'89, perchè mentre con questa bastava un cavaliere a far grande una casa, con quella del '95 se ne richiedono almeno tre (2).

Le famiglie, quindi, aventi solo uno o due cavalieri, rimangono popolane, e popolani con le loro famiglie rimangono i cavalieri. Perciò si trovano negli Ordinamenti di Giustizia del '93 le parole « artificibus dummodo non sint « milites (3) »; e nelle aggiunte del '95 « quilibet popula« ris dummodo non sit miles (4) »; e spesso nei documenti

(1) *Gli ordinamenti di Giustizia del 1293*, editi da F. Bonaini; rub. 18, Arch. St. It. Nuova Serie, I, 66.

(2) Salvemini, *Gli Ord. della Giust. del '95*, p. 251 e 256.

(3) Bonaini, Ord. cit. rub. 3, p. 45.

(4) V. la compilazione di quest'anno nelle *Memorie Storiche* del Fineschi, rub. 3; e il mio lavoro p. 246. Così anche nella redazione degli Ordinamenti

si trovano dei cavalieri, detti « cives popolares (1) »; e in due provvisioni del 1318 e 19 e nello statuto del Potestà del 1324 (2), fissandosi il salario degli ambasciatori è detto: « Ambaxiatores habeant quilibet eorum... libras quinque « f. p. si fuerit milex vel iudex; si popularis honorabilis « vel magnas, non miles vel iudex, etc.; » e nello statuto della Parte Guelfa del 1335: « qualunque cittadino di Fi- « renze... si farà cavaliere... ne la borsa del suo sesto, ne « la quale li altri che si debbano cavare sono del detto « sesto, si ponga: cioè, grande tra' grandi, et popolano ca- « valiere tra' popolani (3) »; e Messer Lapo da Castiglionchio nell'*Epistola al figliuolo,* parafrasando Bartolo da Sassoferrato, dice alla sua volta: « Se alcuno plebeio nella « detta città (di Perugia) si fa cavaliere, è reputato no- « bile; ma nella città di Firenze ancora dopo la milizia « rimane popolano (4) ».

Insomma la dignità di cavaliere è come quella di giudice, può essere tenuta tanto da un magnate che da un popolano, senza che per questo nè l'uno nè l'altro cambino di condizione (5).

7. — Da questo che abbiam detto, logicamente seguirebbe, che dal 1293 in poi i cavalieri popolari non avrebbero dovuto andar soggetti alle leggi fatte contro i magnati.

Eppure non fu così: la Cavalleria non aveva ancora perduto del tutto ogni dipendenza dalla nobiltà; chi si faceva

del 1324, pubblicata dall' Emiliani-Giudici, *Storia dei municipî italiani.* Firenze, 1864-66; vol. 3.°

(1) Per es. A. S. F. *Provv.*, XXVII, 23; XXIX, 139, 161; *Del. Sig. Coll.* II, 3.

(2) V. p. 56 n. 2.

(3) Rub. II è pubblicato dal Bonaini nel *Giorn. Stor. degli Arch. Toscani,* vol. I.

(4) Bologna 1753; p. 21 e 25. Bartolo da Sassoferrato dice nel commento al Codice, al titolo *De dignitatibus,* più volte ricordato: « videmus in civitate « ista Perusii, quod si aliquis plebeius efficiatur miles, habetur pro nobili; « sed in civitate Florentie etiam post militiam remanet popularis ». Cfr. G. Villani, XII, 108.

(5) Ecco perchè si vedono dei cavalieri magnati fatti popolani e viceversa. Basti per tutti l'esempio di Luca da Panzano, sul quale mi sono fermato lungamente nel Capitolo primo § 15.

cavaliere, anche non determinando con questo la nobiltà nella famiglia, per un certo tempo venne considerato almeno lui solo come quasi nobile; perciò i cavalieri, anche quando erano popolari, pur rimanendo tali nella sostanza, rispetto alle prescrizioni degli Ordinamenti di Giustizia furono fino al 1330 trattati come magnati. Infatti negli Ordinamenti di Giustizia del 1293 (1), 1295 (2), 1324 (3), il cavaliere è escluso come ogni altro magnate dall'ufficio di Priore; al cavaliere era applicata anche la legge, per cui i magnati erano esclusi dai Consigli del Popolo e dal Consolato dell'Arti (4); come si può argomentare dal non trovare mai alcun cavaliere nei Consigli del Popolo, e dall'essere ad essi vietato anche di prender parte alla elezione dei Consoli (5). Da una rubrica poi dello statuto del Potestà del 1324 (III, 91), in cui è proibito non solo ai magnati ma anche ai cavalieri di presentare accuse contro un popolano per malefizio non commesso contro la persona dell'accusatore, si vede che anche nella procedura giudiziaria i cavalieri erano trattati come magnati.

8. — Si capisce facilmente, come, fino a quando erano in vigore leggi di questo genere, i popolani, che si facevano cavalieri, dovessero essere ben pochi.

La Cavalleria era una dignità piuttosto incomoda per i popolani, perchè in cambio di pochi privilegi imponeva la perdita di diritti molto importanti. Perciò si facevano cavalieri i soli magnati, i quali, essendo già soggetti come magnati alle sanzioni degli Ordinamenti, non avevano nulla da perdere nel farsi armar cavalieri. Perciò tutti i cavalieri fiorentini, di cui ho avuto notizia dal

(1) Ed. cit. p. 45.
(2) Ed. cit. p. 194.
(3) Ed. cit. p. 19 e 21.
(4) V. il lavoro citato del Bonaini, p. 77.
(5) V. *Statuto dell'Arte di Calimala dell'anno 1301* l. IV, rub. II, in Filippi, *L'arte dei mercanti di Calimala in Firenze ed il suo più antico statuto.* Torino, Bocca, 1889, p. 132. Cfr. lo statuto della stessa arte del 1332 nell'Emiliani Giudici, *Storia dei municipî italiani*, III, 186; e gli altri statuti mscr. nell'A. S. F. del 1315 (I, 6); 1317 (I, 6); 1334 (I, 6); 1339 (I, 10).

1293 al 1330, sono tutti magnati delle famiglie Bardi, Della Tosa, Rossi, Peruzzi, Pazzi, Altoviti, e via dicendo. (1)

In questo modo la democratizzazione della Cavalleria, che dicemmo esser cominciata verso la metà del dugento, negli ultimi di questo secolo e pel primo quarto del seguente, fu per poco impedita e la dignità cavalleresca si trovò per un certo tempo confinata da capo nella nobiltà. (2)

Questo fatto, però, se da una parte impediva la degenerazione della Cavalleria, dall'altra ne produceva la estinzione. La classe, infatti, in cui la dignità si trovava così ad aver fondamento era troppo circoscritta e decadente a causa delle continue persecuzioni, di cui era fatta segno da parte del popolo.

Perciò dal 1293 al 1330 ho trovato notizia di appena diciotto creazioni di cavalieri, dei quali tre sono anche forestieri: (3) e nel 1338, cioè anche otto anni dopo, che i cavalieri avevano riacquistati tutti i loro diritti, come vedremo or ora, essi non ammontavano in Firenze che a settantacinque, da trecento che erano prima del 1293. (4)

Se un tale stato di cose si fosse prolungato per troppo tempo, la Cavalleria avrebbe certamente finito con estinguersi insieme con la nobiltà, a cui si trovava unita.

9. — Ma c'erano parecchie ragioni, per cui questo fatto non doveva avvenire. I mercanti del secolo XIV trovarono molto più utile conservare la dignità cavalleresca, che lasciarla in quel modo cadere in disuso. Prima di tutto, la loro vanità non poteva non essere lusingata in quel tempo

(1) Si vedano per esempio le liste dei feditori combattenti ad Altopascio nel 1325; nelle quali si trovano 35 cavalieri tutti di famiglie, che nello Statuto del Pot. del 1322-25 (III, 36) figurano tra quelle costrette a sodare come grandi. *Delizie degli eruditi toscani*, XII, 262 e seg.

(2) Dico *nobiltà* per indicare il ceto degli antichi nobili e dell'alta borghesia, quantunque la parola non sia molto adatta; ma non ne conosco una migliore.

(3) Appendici A e C.

(4) Villani, XI, 94; *Stato di Firenze nel 1339*, nelle *Delizie degli Eruditi Toscani*, XII, 352. I due scrittori dicono espressamente, che i cavalieri diminuirono così di numero, perchè non se ne facevano più, dopo che i grandi « non ebbono stato ».

dagli sproni d'Orlando. Il loro spirito calcolatore dovea poi spingerli ad aspirare alla Cavalleria, come quella che dava diritto alle distinzioni, di cui abbiamo parlato, ed era necessaria a chi volesse esercitare nei paesi forestieri l'ufficio lucroso di Potestà e Capitano del Popolo (1). Oltre a ciò la dignità cavalleresca, concessa con accortezza, poteva essere pel partito dominante nel governo un mezzo non disprezzabile per premiare i proprî fautori o per guadagnarsene dei nuovi.

Bastava, per ritrarre tutti questi utili della dignità cavalleresca, abbandonare la interpetrazione degli Ordinamenti di Giustizia, che poneva tutti i cavalieri nella condizione dei magnati; e questo fu fatto nel 1330 (2); dal quale anno in poi i cavalieri furono per sempre trattati come tutti gli altri cittadini.

Solo nel 1378 i diritti politici dei cavalieri (3) vennero per poco rimessi in pericolo, quando la parte più turbolenta dei Ciompi perdette la fiducia nei suoi capi che avea

(1) Pertile, *St. del dir. it.* II, 89; Del Lungo. *Dino Compagni e la sua cronaca*, II, 120 e 476.

(2) Non c'è nessun documento, che determini direttamente questa data; il primo in cui si accenni a questa riforma è del dicembre 1339, in cui si ammettono agli ufficî dei Signori e Collegi tutti i popolani capaci *etiam si essent milites* (A. S. F. *Provv.* XXVII, 51). Però scorrendo i prioristi si vedono i cavalieri (p. e. M. Bivigliano e M. Silvestro Baroncelli) apparire fin dal 1330; e una provvisione del 1331 (Appendice A, n. 9), in cui si eleggono sei cittadini perchè ordinino tutto ciò, che sarà necessario a far cavalieri i cittadini e distrettuali fiorentini, desiderosi della cavalleria, dev'esser di poco posteriore alla riforma e fu fatta certo per soddisfare i desideri di tutti quelli, che non avendo più timore della dignità cavalleresca, si affrettarono a fregiarsene.

(3) Veramente nel 1343, quando dopo la cacciata del Duca d'Atene i magnati colle loro imprudenze eccitarono il popolo a distruggere le riforme ad essi favorevoli fatte dal Vescovo Acciaioli e dai Quattordici, e a richiamare in vigore gli Ordinamenti di Giustizia, nel testo allora compilato di queste leggi fu ripetuta tale e quale la disposizione delle redazioni anteriori, per cui i cavalieri erano esclusi dalla carica di Priore (V. i brani di questa redazione nelle *Delizie degli eruditi Toscani*, XIII, 308 e seg.; Cfr. Bonaini, lav. cit. p. 20). Questo però è uno di quei casi comunissimi negli statuti dei Comuni italiani, nei quali spesso è ripetuta materialmente una legge del codice precedente, senza che davvero si voglia metterla ad esecuzione; tanto è vero che nel nov. 1344 troviamo fra i Priori Simone Peruzzi, cavaliere. Lo stesso si dica della legge del 1295, per cui erano considerati grandi i casati

creati tumultuariamente cavalieri pochi giorni prima, e si sollevò contro di essi (28 agosto), e chiese alla Signoria, fra l'altre cose, che tutti i cavalieri fossero esclusi dal governo. Ma appena sconfitti i Ciompi (31 agosto) e scacciati i loro rappresentanti dalla Signoria (1° settembre), ad uno di questi venne sostituito appunto un cavaliere, Messer Giorgio Scali (1).

Vi sono poi dei fatti, che farebbero supporre una tendenza, determinatasi nei primi del secolo XV, a dare ai cavalieri dei diritti politici speciali. Nel 1410, il Capitano di Guardia della cittadella di Pisa era estratto a sorte una volta fra i cittadini cavalieri, un'altra fra i non cavalieri (2); d'onde seguiva che, essendo i cavalieri una minoranza di fronte a tutti gli altri cittadini, ad ogni cavaliere toccava quell'ufficio un numero di volte maggiore che ai non cavalieri. Di più in una provvisione del 1415, si stabilisce che dovendo farsi l'imborsazione per gli ufficî i nomi dei Cavalieri e Dottori e di quelli, che risiedono in alcune magistrature,

che avessero più di due cavalieri, ripetuta nelle redazioni degli Ordinamenti del 1324 e 1343; mentre nello stesso tempo negli Statuti del Potestà (del 1355, IV, 13; e del 1408, rub. XXVIII degli Ordinam. di Giust. riportata dal Del Lungo. *Dino Compagni*, comento alla cronaca. I, 11) si ripeteva del pari la legge del 1289, per cui erano grandi le famiglie, che avevano un sol cavaliere. Lo stesso dicasi anche della rubrica 91 del l. III dello Statuto del Potestà del 1322-25, in cui i magnati e i cavalieri non possono presentare accuse contro un popolano a nome d'altri, la quale si trova ripetuta negli Statuti del 1339 (A. S. F. III, 91) e 1355 (III, 138).

Nel 1378 gli Ordini della Giustizia furono un'altra volta ristabiliti dai Ciompi; ma anche questa riforma non potè mutare la condizione politica dei cavalieri: perchè si rinnovarono non gli Ordini primitivi, ma quali erano in vigore nel 1351, in cui i cavalieri erano ammessi agli uffici. Bonaini, lav. cit. p. 28; Perrens, *Hist. de Flor.*, V, 201, 212.

(1) Fossati, *Il tumulto dei Ciompi*, nel primo vol. delle Pubbl. dell'Istituto di St. Sup. di Firenze; Sezione filolog. e filosof.; p. 189 e seg.

(2) Jacopo Salviati, *Cronaca*, Delizie degli Eruditi Tosc., XVIII, 353: « Memoria che a dì 30 di gennaio 1410 io andai Capitano di Guardia della « Cittadella di Pisa, essendo prima stato tratto dalla borsa, circa due mesi, « de'Cavalieri, ordinaria di detto Capitanato; però che era due borse, l'una « di Cavalieri, et l'altra di scudieri, et cavavasi l'una volta dell'una, et « l'altra dell'altra ». Anche a Lucca moltissimi Vicari e Potestà delle terre sottomesse erano scelti per regola fra i cavalieri. — *Statuti di Lucca del 1308* negli Atti dell'Accademia Lucchese, p. 65 e seg.

possono essere imborsati senza metterli prima a partito con tutte le norme necessarie per gli altri cittadini (1).

A parte però l'effimero tentativo dei Ciompi, e questi scarsi privilegi, che sono i soli da me trovati nel secolo decimoquinto e che probabilmente non si conservarono a lungo, perchè nello statuto del 1415 non si parla nè di divieti nè di privilegi per i cavalieri, si può affermare, che, dal 1330 in poi, i cavalieri nella costituzione fiorentina, all' infuori di alcuni privilegi suntuarî e di una paga maggiore nelle ambascerie, non ebbero nè diritti nè doveri maggiori degli altri cittadini.

10. — Di questa scomparsa dei privilegi cavallereschi si può seguire il processo, anche meglio che nella storia del Comune, in quella della Parte Guelfa.

Questa associazione, che gli storici dicono fondata nel 1267 ma che in realtà esisteva anche prima ed era una continuazione dell'antica *societas militum* (2), fu per tutto il secolo XIII composta di nobili e cavalieri (3); e nelle lotte fra la nobiltà e il popolo fu la cittadella dei nobili e una delle istituzioni dal popolo più fieramente e con minor fortuna combattute (4). Perciò in essa, meglio e per più lungo tempo che nel Comune, si conservarono i privilegi dei nobili; e il primo statuto che ce ne è pervenuto, del 1335, quantunque sia di un tempo in cui l'associazione era stata già invasa dai popolani, pure serba di quegli antichi privilegi tracce visibilissime e molto importanti. Infatti i Capitani di Parte, secondo questo statuto (5), si estraggono a sorte da una borsa, in cui ogni due anni si pongono i nomi di tutti i cittadini guelfi, dopo che sono stati prima messi a partito nei Consigli della Parte; qualunque fiorentino, però, si fa cavaliere, ha il diritto di essere incontanente imborsato, senza aspettare che passino i due

(1) *Provvisioni*, CVI. 151.
(2) V. l'Exursus in fondo a questo capitolo.
(3) Stefani, *Cronaca*, rub. 204.
(4) Villari, *I primi due secoli*, II, 72 e 95.
(5) È pubblicato dal Bonaini nel Giorn. stor. degli Archivi Toscani, vol. I.

anni e senza alcuna votazione; e solo i cavalieri possono esser chiamati al detto ufficio prima dei trentasei anni (1). Nessun nobile può esser Capitano di Parte, se non è cavaliere; e, se è obbligato ad assentarsi dall'ufficio, può farsi sostituire solo da un cavaliere del suo casato o del suo sesto oppure commettere il suo voto a un altro Capitano (2). Tutti i cavalieri e nobili fiorentini, appartenenti all'associazione, nel giorno di San Giovanni debbono andare con i Capitani e i Priori della Parte a fare un'offerta di cera all'altare del santo (3). Di più a tutti i cittadini guelfi fiorentini, che conseguono la Cavalleria, « pro exaltatione, « acrescimento et onore de la città di Firenze, con ciò sia « cosa che a così magnifica città si confaccia risplendere « per quantità di cavalieri, la quale quantità cessante, « molti honori de la città cessano », la Parte dona cinquanta fiorini d'oro (4).

Evidentemente queste disposizioni dello Statuto del 1335 ci riportano ad un periodo molto anteriore a quest'anno; esse per l'arresto di sviluppo, che si è avuto nella Parte Guelfa, conservatasi nobile mentre il Comune è diventato popolare, ci mostrano press'a poco le condizioni in cui era la società fiorentina, quando la Cavalleria già tendeva a staccarsi dalla nobiltà e i privilegi a esser dati oramai più al cavaliere che al nobile; ma la nobiltà non aveva ancora perduta ogni egemonia nel Comune; si può dire, anzi, che lo statuto di Parte Guelfa del 1335 ci rappresenti in miniatura che cosa sarebbe stato il Comune, se i privilegi della nobiltà fossero passati alla Cavalleria, senza essere in

(1) Capitolo II dello Statuto.

(2) Ibid. Il 1343, dopo la cacciata del Duca d'Atene, il vescovo Acciaioli e i Quattordici, nella riforma che fecero di Parte Guelfa, stabilirono quod « omnes milites Florentini debeant per presentes Capitaneos et officium « insaccari ad officium Capitaneorum dicte Partis ». A. S. F. *Statuto latino di Parte Guelfa del 1335 con aggiunte fino al 1392*, a c. 39.

(3) Cap. XIII.

(4) Cap. XXXIX. Il donativo non poteva però esser dato a più di sei cavalieri all'anno, e a due della stessa casa. Nello Statuto mscr. latino a questa rubrica, l'8 marzo 1338 fu aggiunto anche che il donativo non poteva farsi agli uomini di corte o buffoni e ai loro figliuoli, quando fossero creati cavalieri. Di questi buffoni riparleremo nel capitolo seguente.

gran parte soppressi dalla lotta violenta fra nobiltà e popolo.

Però, anche per la Parte Guelfa venne il tempo della popolarizzazione completa, dopo la cacciata del Duca d'Atene. Allora finalmente il popolo riuscì alla conquista dell'associazione; e anche nei privilegi cavallereschi la costituzione della Parte si uniformò alla costituzione del Comune. Infatti, nel 1358, con la stessa provvisione, con cui, per frenare i magnati, si aggiungono ai Capitani della Parte due di popolo, si toglie ogni distinzione fra cavaliere e non cavaliere; onde un magnate da ora in poi può esser Capitano anche non essendo cavaliere (1); e nel 1366 i magnati sono liberati dall'obbligo di farsi sostituire, in caso di assenza, da altri cavalieri (2); e nel 1377 si stabilisce che non s'imborsino più senza scrutinio i cavalieri novelli, ma prima debbano essere messi a partito negli opportuni Consigli nei quattro mesi consecutivi alla cavalleria (3). E da circa il 1378 in poi nella Parte i privilegi dei cavalieri, di cui si abbia notizia, sono i seguenti: quando si addobbano, hanno in dono non più sessanta fiorini, ma un pennone e uno scudo con l'arme della Parte (4); e quando muoiono, se sono Capitani si spende nell'esequie una somma, che può essere maggiore di quella di cinquanta fiorini, stanziata per gli altri; e se sono Priori, o Segretarî della Parte, il loro corpo è onorato con dodici doppieri, mentre agli altri soci della Parte se ne concedono otto (5). E questo è tutto.

Così, tanto nella Parte Guelfa quanto nel Comune, i cavalieri non più necessariamente nobili, non più dediti alla

(1) A. S. F. *Provv.* XLVI, 57. Cfr. M. Villani, VIII, 32.

(2) Nel cit. Statuto latino mscr. in margine al cap. II, dove si parla appunto dell'obbligo del cavaliere di commettere il suo voto a un altro cavaliere, è scritto: « videtur quod dicta commissio seu substitutio sit sublata « per reformationem factam in millesimo ccclxvj de mense novembris ut « constat in libro Reformationum a carte (*sic*) xxj ». Nelle Provvisioni, però, non m'è riescito trovar questa legge.

(3) Stat. cit. di Parte Guelfa latino, a c. 45.

(4) V. il cap. seguente, § 4.

(5) A. S. F. *Statuto della Parte del sec. XV*, l. III, rub. XVII.

vita militare, anche nella condizione personale non si distinguono più quasi in nulla dagli altri non cavalieri. È sempre lo stesso processo di dissoluzione, che abbiamo studiato nel primo capitolo, e pel quale la Cavalleria nel Comune si spoglia di tutto il suo contenuto politico, giuridico e morale, e diviene un semplice titolo onorifico, accompagnato solo da alcuni privilegi pochi di numero e d'importanza.

11. — Terminato lo studio della condizione personale dei cavalieri, dovremmo ora esaminare il modo, con cui il titolo di cavaliere si conseguiva, o in altre parole la cerimonia dell'addobbamento. Prima però di passare a questa ultima parte del nostro studio, dobbiamo risolvere una questione, che ha rapporti intimi tanto con l'argomento trattato in questo capitolo, quanto con quello, che ci resta ancora a trattare.

Un cavaliere fiorentino poteva esser promosso alla Cavalleria da diverse autorità: dal Comune di Firenze, innanzi tutto; poi dagli altri Comuni, dal Papa, da un Re o dall'Imperatore, da quei privati, che dall'Imperatore avevano ricevuto col titolo di Conti Palatini il potere di crear cavalieri (1); e finalmente da un ufficiale di un Ordine cavalleresco (2). Ora i cavalieri creati da autorità tanto diverse

(1) Questo titolo in Firenze fu dato dagl'Imperatori nel 1364 al Vescovo, nel 1369 alla famiglia della Tosa, e nel 1402 a Maso degli Albizi (CANTINI, *Legislazione Toscana*, V, 266: FICKER, *Forchungen* cit. II, 105, § 261). Il CANTINI dice di aver visto nell'Arcivescovado due documenti, del 1373 e 1383, nei quali i Tosinghi usano del diritto di crear cavalieri. Io non ho potuto vederli.

(2) In Firenze c'era una magione dei cavalieri Gerosolimitani (LAMI, *Lezioni di Antichità Toscane*. Firenze, 1766, II, 389; Cfr. Arch. Stor. it., V serie, t. XIV, p. 381) e una di Frati Gaudenti (MANNI, *Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi*, XVII, 35). Nei *Protocolli* di SER UGOLINO DI PIERUZZO DA GAIUOLE (A. S. F., segnato U, 35 dal 1384 al 1390; c. 132') c'è un documento del 1392, pubblicato molto malamente dal MANNI, in cui Frate Guccio, Priore dei Cavalieri di S.a Maria in Firenze, fu cavaliere e ascrive all'Ordine Luigi Cavalcanti. Sui Gerosolimitani in Firenze c'è anche un lavoro manoscritto del LAMI in *Riccardiana* (cod. n. 3802). Questi cavalieri, essendo nello stesso tempo ascritti a una regola religiosa, pretesero l'esenzione dalle imposte, sostenuti dalla Chiesa e combattuti dai Comuni. Dei Geroso-

avevano tutti lo stesso valore di fronte al Comune? Godevano tutti allo stesso modo dei privilegi concessi ai cavalieri, per il solo fatto che eran cavalieri, indipendentemente dall'autorità, dalla quale proveniva loro la dignità cavalleresca?

Pei secoli XIV e XV a queste domande possiamo rispondere con sicurezza negativamente. Nel Comune di Firenze godevano dei privilegi cavallereschi soli i cavalieri creati dal Comune con le formalità nel Comune usate; quanto ai cavalieri creati da altre autorità, il loro titolo non aveva alcun valore, finchè non fosse stato riconosciuto e confermato dal governo comunale. Perciò si tenevano dei registri in cui venivano scritti, volta per volta, i cittadini creati cavalieri o riconosciuti tali dal Comune (1). I cittadini fiorentini, fatti cavalieri dal Re di Francia, o dall'Imperatore o dal Papa, se volevano avvalersi del loro grado, supplicavano di essere approvati e ammessi per cavalieri (2);

limitani non so come fossero trattati; i Frati Gaudenti invece, verso la fine del secolo XIII, furono obbligati a pagare in Firenze e altrove le imposte, dopo però molte questioni e discussioni. Negli *Statuti del Potestà di Firenze del 1322-25* e del *1355* e nello *Statutum Communis Flor. a. MCCCCXV* vi è una rubrica « Quod Fratres Gaudentes teneantur solvere libras ». Cfr. *Statutum Pot. Pistorii*, cit. p. XLIII; Baldo da Perugia. *Ad lib. primum Cod.; de Sacrosanta Ecclesia*, l. IX, *placet*. Venezia 1577, c. 18[t], n. 12; *Lettere* di Fra Guittone d'Arezzo (con pref. e note di Mr. Giovanni Bottari). Roma, 1745, prefazione; Manni, *Sigilli*, cit. XVII, 37.

(1) Borghini, *Discorsi*, con annotazioni del Manni, Firenze, 1755, II, 22. Un solo frammento di questi registri è pervenuto a noi e forma le carte 96, 97, 98, 106, 108, 109 del XXXVI vol. dei *Capitoli* (A. S F. Vedi per questa collezione *I Capitoli del Comune di Firenze, Inventario e Regesto*, vol. I, pref. di Cesare Guasti, Firenze, 1876). I documenti contenuti in quelle carte sono dati da noi nell'App. A, n. 23, 24, 25, 27 e App. B, n. 1 e 4. Il proemio, con cui cominciava il registro, è scritto in principio della c. 96 e dice: « Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Amen. In dei nomine amen. Hic « est liber continens nomina et prenomina nobilium virorum, qui promoti « fuerint ad honorem militie pro Populo et Comuni Florentie, et iuramenta « per eos prestita; scriptus per me Fulchum, filium olim ser Anthonii do- « mini Bonsegnoris notarium, civem florentinum et nunc Consiliorum Populi « et Comunis Florentie scribam; factus et compositus et incoatus scribi sub « annis domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio indictione duo- « decima de mense ianuarii, tempore Prioratus providorum virorum, vide- « licet: » seguono i nomi dei Priori e Gonf. di Giust.

(2) Queste parole sono di un documento ufficiale dell'epoca medicea (1565). Cantini, *Legislazione Toscana*, V, 262. Cfr. Vespasiano da Bisticci, *Vita di*

e molte delle provvisioni di conferma, a cominciare dalla metà del sec. XIV, sono arrivate fino a noi (1).

Pel tempo anteriore del sec. XIV, noi non abbiamo documenti che ci permettano di parlare con sicurezza di questo punto del nostro tema; per altro si può supporre che una regola simile a quella del tempo susseguente anche allora dovesse aver vigore. Infatti, siccome nei secoli XII e XIII, molto più che nei secoli posteriori, la dignità cavalleresca poneva chi ne fosse stato investito in una condizione giuridica speciale, alla quale andavano annessi diritti e doveri speciali, allora più che mai il potere pubblico dovea sentire il bisogno di intervenire e disciplinare le promozioni alla Cavalleria; altrimenti sarebbe stato possibile che, per esempio, il Comune di Siena, creando cavaliere un fiorentino, gli procurasse in Firenze, cioè in uno stato estero e magari nemico, una posizione privilegiata.

È vero che dagli statuti di Pistoia (2) e di Bologna (3), degli ultimi del tredicesimo secolo, appare che in quei paesi il governo centrale non aveva un registro dei cavalieri della città, e i cittadini dovevano, quando fosse necessario, provare di essere o non essere cavalieri col giuramento. Però i registri, se non li teneva il Comune, dovevano tenerli, a mio credere, la *societas militum* prima e poi le Parti Guelfa e Ghibellina, dove queste si costituirono raccogliendo l'eredità della *societas militum*. Chi conosce la vita del medio evo, non troverà nulla di strano in questa nostra ipotesi: allo stesso modo che i giudici, i notai, i banchieri, per essere riconosciuti tali e poter esercitare la loro arte dove-

Piero de' Pazzi, cap. IV e V. Nelle *Vite degli uomini illustri del sec. XV* pubbl. per cura di L. Frati. Bologna, Romagnoli, 1894.

(1) Appendice B. Le domande di questi cavalieri talvolta venivano respinte, come quella di Pippo Spano e di Daniele Delli; dei quali il primo dovè nel 1410 tornarsene in Ungheria, senza aver ottenuto il riconoscimento del suo titolo (Iacopo di Poggio Bracciolini, *Vita di Filippo Scolari* Arch. Stor. It. 1.ª serie, IV, 181): e il secondo fu confermato cavaliere solo nel 1445 (Appendice B, n. 12), quando, dopo un primo rifiuto, intervenne in suo favore presso la Signoria il Re di Spagna, che l'avea promosso alla Cavalleria. (Vasari, *Vite*, ed. Milanesi, Firenze 1877-85; Vita di Dello, II, 151).

(2) *Breve et Ordinamenta*, cit. p. 198.

(3) *Statuti Sacrati e Sacratissimi*, citati, p. 24.

vano esser inscritti nella matricola dell'arte e vi erano iscritti dopo un esame e formale riconoscimento da parte dell'associazione; così i cavalieri, per godere dei privilegi, doveano essere iscritti anch'essi nella matricola della *societas militum,* dopo di essere stati dall'associazione o promossi direttamente alla Cavalleria o riconosciuti cavalieri. E il giuramento richiesto, a Pistoia e a Bologna, si spiega col fatto che appunto in quel tempo le note dei cavalieri, non essendo tenute nè più dalle associazioni di nobili, disciolte si o trasformatesi, nè ancora dal Comune, fu necessario un mezzo, diverso dai documenti scritti, per provare la condizione del cittadino e si ricorse al giuramento.

Passiamo ora ad esporre le cerimonie, che il potere pubblico in Firenze usava nel creare direttamente i cavalieri, o nel riconoscere quelli creati da altri poteri.

EXCURSUS

SULLE ORIGINI DELLA PARTE GUELFA FIORENTINA.

Gli storici finora, tratti in inganno dalle erronee indicazioni del Villani, hanno creduto che la Parte Guelfa sia stata istituita *ex novo* nel 1267, quando la conquista del regno di Napoli, fatta da Carlo d'Angiò, e la rovina di casa Sveva produssero in Firenze come contraccolpo la espulsione dei Ghibellini dalla città e la definitiva prevalenza dei Guelfi (1).

Solamente l'Ammirato, nel secolo XVII, e il Rezasco, ai nostri giorni, hanno messo in dubbio questo fatto; il primo, dicendo non esser del tutto certo se questa magistratura avesse avuto principio in quel tempo, ovvero alcuni anni innanzi (2); e il secondo domandando, in forma molto dubitativa, se i consoli della *societas militum* non fossero quelli stessi, che presero poi il governo della Parte Guelfa (3).

Che questi due scrittori non si sieno ingannati, si può, a mio credere dimostrare con sufficiente certezza.

La prima volta, infatti, che noi troviamo in Firenze una Parte Guelfa con magistrati detti Capitani, non è l'anno 1267: fin dal 1248 in un documento (4) sono nominati i *Capitanei Partis Ecclesie,* ai quali dovettero esser certo contrapposti i Capitani della *Pars Ghibellinorum*, di cui si

(1) Bonaini, *Della Parte Guelfa in Firenze*, Giornale storico degli Archivi Toscani, II, 288; Perrens, *Hist. de Flor.*, II, 101; Villari, *I primi due secoli*, I, 204.

(2) *Istorie Fiorentine*, l. III, all'anno 1267.

(3) *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* a *Cavalieri* (*Consoli de'*) e *Parte*, n. XCVI.

(4) Il doc. è pubbl. dal Camici nell'opuscolo aggiunto all'opera: *De' vicari regi della Toscana sotto Corrado IV re de' Romani* ecc. di I. C. A. A. (Della Rena). Firenze, 1784, p. 80.

trova ricordo, pochi anni dopo, in un documento del 1251 (1). Il documento del 1248, al quale nessuno ha data la necessaria attenzione, ci deve dunque far riportare la nascita della Parte Guelfa a un tempo parecchio anteriore al 1267; al periodo, cioè, in cui la *societas militum*, per le lotte fra nobiltà guelfa e nobiltà ghibellina, andò in dissoluzione, lasciando costituirsi dai suoi frammenti le due Parti, Guelfa e Ghibellina (2).

E che la Parte Guelfa sia una frazione dell'antica *societas militum,* nel 1267 riformata e organizzata solidamente e arricchita dei beni della Parte nemica, si può ricavare dal fatto che i suoi capi ebbero fino a una buona parte del secolo decimoquarto indifferentemente le denominazioni di *Capitani di Parte Guelfa* e di *Consoli dei cavalieri* (3). Inoltre, la Parte Guelfa fu per tutto il secolo XIII composta di nobili e cavalieri (4); in essa si conservarono lungamente i privilegi dei cavalieri, come innanzi abbiam visto: nelle lotte fra la nobiltà e il popolo fu la cittadella dei nobili, e una delle istituzioni dal popolo più fieramente combattute (5): tutto questo deve, se non m'inganno, farci ritenere la Parte come una continuazione dell'antica società dei nobili guelfi.

---

(1) LUCIANO BANCHI, *Breve degli officiali del Comune di Siena*, Arch. Stor. It. III serie, t. IV, parte II, p. 37. Cfr. G. VILLANI, VI, 46 e MALESPINI, cap. 145. Anche nell'Arch. di Stato di Siena vi sono documenti *(Diplomatico*, n. 484 [1251, 22 giugno], n. 489 [24 luglio '51], n. 492 [17 agosto '51], n. 499 [7 nov. '51]), in cui si parla di Parte Ghibellina e di Capitani dei Ghibellini fiorentini.

(2) L'ultimo ricordo di una *societas militum* fiorentina è del 1236 (SANTINI, *Documenti*, p. 431).

(3) Infatti nel 1248 sono detti *Capitanei Partis Ecclesie;* in un documento del 1281 (GHERARDI, *Le Consulte*, cit. I. 17) *Consules militum:* e nello Statuto latino della Parte del 1335. citato dal REZASCO, *Consules militum seu Capitanei Partis.* Il VILLANI (VII, 16) dice anche lui che i Capitani in principio eran chiamati Consoli dei cavalieri. Questa equivalenza dei due termini non si può spiegare altrimenti, che ammettendo una continuità fra le due istituzioni.

(4) STEFANI, *Cronaca*, rub. 204.

(5) VILLARI, *I primi due secoli*, II, 72, 95.

Capitolo Terzo.

Le cerimonie della Cavalleria.

1. — I cavalieri potevano esser creati da diverse autorità, delle quali ognuna adoperava nell'addobbamento delle cerimonie speciali. Noi ci occuperemo qui solo degli addobbamenti, in cui interveniva direttamente il Comune, e tratteremo, rispetto ai cittadini creati cavalieri da altri potentati, solo delle formalità, con cui il governo comunale li riconosceva e confermava nella dignità cavalleresca. E incominciamo dagli addobbamenti fatti a nome del Comune.

Nella novella 163ª del Sacchetti si trovano le seguenti parole: « In quattro modi si fanno cavalieri... Cavalieri « bagnati, cavalieri di corredo, cavalieri di scudo, e cavalieri « d'arme. Li cavalieri bagnati si fanno con grandissime « cerimonie e conviene che sieno bagnati e lavati d'ogni « vizio. Cavalieri di corredo son quelli che con la veste « verde-bruna e con la girlanda pigliano la cavalleria. Ca- « valieri di scudo sono quelli, che son fatti cavalieri o « da' popoli o da' signori e vanno a pigliare la cavalleria « armati e colla barbuta in testa. Cavalieri d'arme son « quelli che nel principio delle battaglie o nelle battaglie « si fanno cavalieri » (1).

Queste parole sono state ripetute da quasi tutti gli scrittori, che hanno voluto dar qualche notizia sulla Cavalleria dei Comuni italiani; anzi per molti esse rappresentano tutto quanto si conosca su questo argomento. Basta però esaminare attentamente le parole del Sacchetti e confrontarle con le notizie che ci provengono da altre fonti, per vedere che questa classificazione del novelliere trecentista è cervellotica e priva di qualsiasi fondamento.

(1) Cfr. la frottola dello stesso autore, citata a p. 34, n. 1.

Infatti. *miles de corredo*, che è così comune nell'ultimo ventennio del secolo decimoterzo e in tutto il decimoquarto, indica indifferentemente tutti gli adornati del cingolo militare; anzi, come già dicemmo innanzi, la qualifica *de corredo* o *corredatus* serve appunto a distinguere chi ha la dignità cavalleresca dal semplice cavalcatore; e *corredare* significa semplicemente *addobbare*, *crear cavaliere*, senza che con ciò s' indichi una forma speciale di cerimonia. Quando poi si dice *cavalier di scudo,* neanche con questo s' intende d'alludere a una forma speciale di addobbamento: cavalier di scudo o anche *miles unius scuti* ha lo stesso significato che cavalier di corredo, e serve specialmente a indicare il cavaliere semplice, che è all'ultimo gradino della gerarchia feudale, diverso dal cavalier banderese, che può condurre con sè in guerra dei vassalli (un dato numero di scudi) e quindi ha diritto di alzar bandiera (1).

(1) Il Du Cange spiega: « miles unius scuti, idem qui miles simplex, cui « scilicet in exspeditiones bellicas eunti non alius miles vassallus aderat ». E cita un documento del 1283: « item quod in omnibus causis feudalibus, « quas nos cum Baronibus vel Militibus Cataloniae habere contigerit, facia- « mus per Pares Curie iudicari, Barones scilicet per Barones et Milites unius « scuti per Milites unius scuti » e una cronaca del secolo XIV « sans les « Princes i eust mors 60 Chevaliers Bannerets et onze cens Chevaliers d'un « escu ». Cfr. M. Villani, VII, 19: « cavalieri banderesi e cavalieri di scudo ». (Per i Banderesi vedi Daniel, *Hist. de la milice françoise*, p. 113 e seg.; Du Cange a *Bannerati;* Gautier, *La Chevalerie*, V. indice a *Banneret.* Cfr. Roth von Schreckenstein, *Die Ritterwürde* cit. p. 216). Con il passo della cronaca francese va confrontato il seguente passo di G. Villani (IX, 108): « Messer Filippo venne in Lombardia con 7 conti e 120 cavalieri banderesi « e di corredo », dove si vede evidente la identità dei due termini cav. di corredo e cav. di scudo, dall'essere opposti ambedue nello stesso modo a cavalier banderese. Il Sacchetti stesso nei *Sermoni Evangelici*, Firenze, 1857, p. 129, nominando per ordine le dignità dice: « È il cavalier di scudo minore « che il conte; è il conte minore che il marchese; è il marchese minore che « il re; è il re minore che lo imperatore »; dove evidentemente per cavaliere di scudo non ha inteso certo una forma speciale di dignità, ma solo cavaliere semplice; e nello stesso senso ha adoperato cavalier di scudo Francesco da Barberino nelle enumerazioni delle dignità, che fa spesso nel *Reggimento delle donne*, Roma, 1815, p. 20, 26, 50, 156 e passim. In queste enumerazioni così comuni nel medio evo è da notarsi poi, che dove il Barberino mette cavalier di scudo, altri come Guittone d'Arezzo, *Rime*, Firenze, 1828, I, 57, II, 7; Dino Compagni, Antonio Pucci (citati a p. 48) mettono solo cavaliere.

Il prender poi la cavalleria con la veste verde-bruna e con la ghirlanda dorata, con la barbuta in testa e armati, che il Sacchetti distribuisce parte ai cavalieri di corredo e parte a quelli di scudo, è invece, come vedremo, uso di quelli, che egli chiama *cavalieri d'arme*.

Mettendo dunque fuori conto i termini cavalier di corredo e di scudo, che non indicano un genere speciale di cavalieri, ma la dignità cavalleresca in generale, e raccogliendo tutte le note, che il Sacchetti distribuisce erroneamente ai cavalieri di corredo, di scudo e di armi, in questi ultimi, delle quattro forme di addobbamento enumerate dal Sacchetti non ne restano più che due: addobbamento col bagno e con le armi.

Ora che questi due fossero i modi con cui si creavano i cavalieri, è un fatto certo e conferma la dimostrazione che noi abbiam data della nessuna autorità della classificazione del Sacchetti. Basterà citare a questo proposito uno dei più completi trattati di diritto cavalleresco, il *De studio militari* dell'Hupton (sec. XV), dove è detto che i modi, con cui si possono creare i cavalieri, si riducono tutti, salvo leggerissime differenze, a due: uno col bagno ed è complicato con numerosissime cerimonie simboliche, fra cui la più importante è un bagno, che il neocavaliere prende in segno della purità da ogni vizio e peccato che si conviene alla vita cavalleresca; l'altro colle armi ed è molto semplice: il futuro cavaliere si presenta con la spada in mano al Capitano dell'esercito e gli chiede che lo armi cavaliere; il capitano prende la spada dalle sue mani, e con essa lo percuote, nominandolo milite, e gli assegna un cavaliere veterano, che gli calzi gli sproni e lo conduca all'assalto (1).

(1) Hupton, *De studio militari*, Londra 1654, l. 1, cap. 3.° p. 8. Cfr. Muratori, *A. I. M. Ae.*, diss. LIII; Gautier, p. 253. Non sarà inutile riprodurre ciò, che l'Hupton dice dei cavalieri armati, invitando il lettore a confrontarlo col doc. dell'App. B, n. 2*a*, e con ciò che diremo dell'addobbamento comunale: « Creandus in militem portabit gladium in manibus, de principali « Capitaneo ipsius obsidionis petens, ut ipsum creet in militem. Qui quidem « Princeps seu principalis Capitaneus capiet gladium predictum de manibus « ordinandi, et ipsum percuciet, dictum gladium tenendo ambobus manibus, « cum eodem, nominando eum militem sic percussum. Qui quidem princeps

Queste due forme di addobbamento, come in principio di questo lavoro abbiamo osservato, non sono sostanzialmente opposte l'una all'altra: l'addobbamento col bagno non è se non un'amplificazione di quello colle armi; e ciò si vede dal fatto che il primo si adopera in tempo di pace, quando si ha tempo e agio di prolungarsi in cerimonie e in riti; mentre il secondo, si usa, come l'Hupton stesso dice, prima delle battaglie, quando il tempo stringe e si deve sopprimere nell'addobbamento tutto ciò che non è strettamente indispensabile.

2. — Però nel Comune di Firenze delle due forme di addobbamento nel secolo XIV non se ne adopera che una sola, quella colle armi tanto in pace che in guerra.

A questa nostra affermazione veramente parrebbero contraddire più fatti. Luca di Totto da Panzano, fatto cavaliere nel 1362, racconta nella sua autobiografia: « il magnifico cavaliere messer Pandolfo Malatesti, in nome e « vigende del Comune di Firenze, mi fece cavaliere *armato* « in sulla Piazza de' Priori; e prima la notte dinanzi in « San Lorenzo di Lamberto Soldanieri al Ponte a Greve, « *mi bagnò* solennemente M. Guelfo Gherardini e M. Gio« vanni Mangiadori » (1). — Giovanni Panciatichi nel 1388 chiede al Comune di esser creato cavaliere fiorentino colla cerimonia del bagno e così infatti è addobbato (2). — Una legge suntuaria del 1355 proibisce che il cavaliere doni alla sua corte altre robe « che quella o quelle che il tale ca« valiere avesse in dosso al tempo che *si bagna* per rice« vere la cavalleria il dì seguente » (3). — E Cino da Pistoia a indicare l'addobbamento dice: « cinguntur ense « balneantur aqua » (4), segno che nella sua mente addobbamento e bagno andavano uniti insieme.

« tenetur alium veteranum militem eidem assignare, qui sibi calcaria de« aurata preparabit, et secum transibit ad assaltum faciendum ».

(1) Appendice A, n. 45.

(2) Appendice A, n. 68.

(3) A. S. F. *Statuto del Capitano del Popolo del 1355*, IV, 78.

(4) Loc. cit. a p. 43.

Tutti questi fatti saranno spiegati benissimo, quando avremo detto, che il bagno era bensì adoperato, ma non faceva parte della cerimonia ufficiale, con cui il Comune concedeva la Cavalleria.

Se infatti si dà un'occhiata a tutti i documenti, che formano l'Appendice A di questo lavoro, si vedrà che, nei documenti ufficiali, di bagno non si parla se non una sola volta, nel caso del Panciatichi; e anche questo esempio, studiato attentamente, si palesa come un'eccezione rarissima e forse unica. Il Panciatichi, infatti, chiede la cavalleria per sè e per suo fratello Bandino; e mentre nella sua supplica è dichiarato che egli vuole l'addobbamento col bagno, la supplica che riguarda il fratello non contiene questo particolare e non si scosta in niente dal modello generale di tutte le altre suppliche e provvisioni di materia cavalleresca. Ora, nella cerimonia dell'addobbamento, mentre per Giovanni si usano tutti i riti del bagno, che cominciano dal giorno 25 aprile per finire al 26, per Bandino non c'è nulla di questo: tutto si riduce ad esser cinto della spada e calzato degli sproni davanti alla ringhiera del Palazzo della Signoria, e alla frase del descrittore: *factus fuit miles armatus;* e la corrispondenza fra questa descrizione e tutte le altre, che si hanno nei documenti ufficiali, è perfetta (1). E c'è di più. Tutte le cerimonie, con cui Giovanni è fatto cavaliere bagnato, acconciarsi la barba e i capelli, fare il bagno e dopo del bagno entrare in un letto e rimanervi alquanto, poi vestirsi con certe vesti, che ad un dato tempo debbono ricambiarsi con altre, tutti questi riti corrispondono perfettamente a quelli che si usavano altrove, come si può vedere confrontandoli colle descrizioni degli addobbamenti francesi o inglesi pervenuteci da altre fonti (2). Però c'è un punto in cui l'addobbamento fioren-

(1) Cfr. l'Anonimo nell'App. A, 68: « e l'uno fu cavaliere bagniato, il maggiore, e 'l piccolino fu fatto cavaliere armato ».

(2) Il documento anzi in cui è descritta la cerimonia è una traduzione quasi letterale dell'*Ordene de Chevalerie* (in *Fabliaux ou contes du XII et du XIII siècle*, Paris 1779, I, 133 e seg.), che è servito di fonte anche a una delle Cento Novelle antiche (52.ª, p. 48, ed. Borghini) e all'autore dell'*Ar-*

tino si differenzia profondamente dagli altri; al neo-cavaliere si cinge la spada e si calzano gli sproni — che è la parte essenziale dell'addobbamento — non nella chiesa dove si sono fatte tutte le altre cerimonie, come è la consuetudine di Francia e d' Inghilterra, ma sulla ringhiera del Palazzo della Signoria, appunto come si usa con tutti gli altri cavalieri armati dal Comune. Bisogna dunque dividere l'addobbamento in due parti: la prima si compie in chiesa; ma, quando si è giunti al momento essenziale, il futuro cavaliere lascia col suo seguito la chiesa e se ne va alla ringhiera a compiere l'altra parte e farsi armare come tutti gli altri (1).

C' è insomma una specie di contaminazione fra il bagno e le armi, con sensibilissima prevalenza di queste ultime. Così si spiega come mai Luca da Panzano faccia distinzione fra l'esser fatto cavaliere armato a nome del Comune, e il bagnarsi la notte prima in una chiesa del contado; e come mai la legge del 1355 distingua anch'essa il bagno dalla cavalleria, che si prenderà il giorno dopo.

Ora la parte dell'addobbamento, che si compie in chiesa non è nè necessaria nè ufficiale; non necessaria, perchè nella più parte delle cavallerie essa non ha luogo; non ufficiale, perchè all' infuori del caso del Panciatichi, in tutti gli altri casi, in cui ha luogo, per esempio nella cavalleria del Da Panzano, i documenti pubblici ne tacciono come di cosa che non riguarda direttamente il Comune.

3. — Le cause, per cui l'addobbamento col bagno fu sostituito nelle cerimonie ufficiali del Comune da quello colle armi, sono a mio parere due. Prima di tutto l'addobbamento col bagno era molto costoso: bisognava comprare un numero grande di abiti di seta di diversi colori per vestirsene

venturoso Ciciliano nel libro III, 13 e seg. Cfr. per l'*Ordene de Chevalerie*, Gautier op. cit. p. 291 e seg.

(1) È interessante poi vedere, che mentre nell'addobbamento col bagno il candidato, dopo di aver ricevuta la spada e prima di ricever la collata, deve avvolgersi il capo in un'infula bianca, il Panciatichi non lo fa *quia non erat infula* al Palazzo dei Signori.

nei diversi momenti della cerimonia, far lauti donativi a tutti gli assistenti del neo-cavaliere nella ordinazione, regalare ai buffoni e al popolino abiti e cibi; era insomma un lusso eccessivo, che se poteva esser sopportato dai gran signori, non si addiceva alle scarse risorse di quei mercanti o giudici o notai, che prendevano la cavalleria per poter guadagnar quattrini facendo i potestà o i capitani del popolo (1).

Inoltre, colla scomparsa del mondo feudale, tutte quelle cerimonie complicatissime e simboliche non avevano più senso. Il cavaliere bagnato, per esempio, dovea fare questi quattro bei giuramenti: non essere in luogo dove si desse falso giudizio, non essere in luogo dove si trattasse alcun tradimento, non essere in luogo dove una dama o damigella fosse condotta a mal fare, digiunare di venerdì in memoria di Cristo. Che volete che importassero ai mercanti tutte queste belle cose? Essi le soppressero tutte e misero al loro posto qualcosa di più pratico: il neo-cavaliere del Comune giurava fedeltà al Comune e alla Parte Guelfa, e prometteva di difendere l'uno e l'altra contro qualsiasi pericolo o tradimento.

A questa, però, come a tutte le altre trasformazioni della Cavalleria, non si arrivò tutto d'un tratto; e nel secolo decimoterzo gli addobbamenti col bagno dovevano essere abbastanza comuni, e anche molto sontuosi. La prima descri-

(1) Molti, pur desiderando la cavalleria, cercavano di evitarne quanto più fosse possibile le spese, facendosi armare in momenti di confusione. Matteo Villani (V, 13) racconta, che quando Carlo IV nel 1355 venne a Siena « otto « cittadini pomposi e avari, per cessare la debita spesa alla cavalleria, si « feciono a lui fare cavalieri »; dopo queste prime creazioni, entrando l'imperatore in Siena, gli correvano molti incontro per esser fatti cavalieri; per cui Carlo, vedendone tanti, incaricò il Patriarca che li contentasse, e il Patriarca non poteva resistere a far cavalieri tutti quelli, che nella via gli erano presentati: « si facevano i cavalieri portare sopra le braccia a co- « loro, ch'erano intorno al Patriarca; e quand'erano con lui nella via gli « levavano alto e traevano loro il cappuccio usato, e, ricevuta la guanciata « in segno di cavalleria, mettevano loro un cappuccio accattato col fregio del- « l'oro e traevangli dalla pressa e così erano fatti cavalieri. E veggendone « così gran mercato, assai se ne feciono, che innanzi a quell'ora niuno pen- « siere avieno avuto di farsi cavaliere, nè provedere quello che richiede a « volere mantenere cavalleria ». Cfr. la nov. 153 del Sacchetti.

zione di addobbamento, che a noi sia pervenuta, del 1260, è appunto quella di un cavaliere bagnato (1). Quando nel 1267 si fecero cavalieri nove della famiglia Cerchi, « durò « la corte e la festa uno mese nella città di Firenze, e uno « mese a' luoghi loro alle mulina di Rovezzano; che con- « tinuamente in detti due mesi non si fe' altro se non e « giostrare e bigordare » (2). E Folgore da San Gemignano componeva nello stesso tempo una corona di dodici sonetti, in cui, ispirandosi evidentemente all'*Ordene de Chevalerie*, esponeva e spiegava tutte le allegorie dell'addobbamento col bagno; dei quali sonetti per noi è interessante specialmente il primo, in cui sono descritti i preparativi e le spese della cavalleria.

Ora si fa un donzello cavalieri
e vuolsi far novellamente degno:
E' pon sue terre e sue castella a pegno
per ben fornirsi di ciò k' è mestieri;

Annona, pane e vin dà a' forestieri
manzo, pernici e cappon per ingegno.
Donzelli e servitori a dritto segno,
chamere elette, cerotti e doppieri.

E pensa molti affrenati cavagli,
armeggiadori e bella compagnia,
aste, bandiere, coverte e sonagli;

Et istromenti con gran baronia
e giocholar per la terra guidagli,
dame e donzelle per ciascuna via (3).

Tutto questo lusso però, nel secolo decimoquarto non è punto comune; le leggi suntuarie proibiscono anzi le troppe spese delle cavallerie (4); e la forma normale dell'addobba-

(1) È l'addobbamento di Ildebrandino Giratasca di Arezzo; la descrizione fu pubblicata per la prima volta dal Redi e poi dagli altri cit. all'App. A, n. 68, insieme con la descrizione della cavalleria dei Panciatichi.

(2) Appendice C, n. 2.

(3) Navone, *Rime di Folgore da San Gemignano e Cene de la Chitarra*, Bologna, Romagnoli, 1880, p. 40.

(4) G. Villani (X, 152) dice che nell'aprile del 1330 fra le altre leggi suntuarie si stabilì « che ai corredi di cavalieri novelli (non vi fossero) più di « cento taglieri di tre vivande, e che a corte dei cavalieri novelli non si « potesse vestire per donare robe ai buffoni, che in prima assai se ne da- « vano ». Il 7 luglio 1338 (*Provv.* XXIX, 137[t]), il 22 nov. 1339 (*Provv.* XXX, 77),

mento è quella più modesta, che descriveremo ora, trascurando tutte le cerimonie non ufficiali, che qualche privato, più splendido degli altri, poteva in casi eccezionali aggiungervi (1).

4. — Quando si credeva opportuno di onorare qualche cittadino o forestiero creandolo cavaliere, oppure quando

il 2 maggio 1340 (*Provv.* XXXI, 1t e 4), il 1.° sett. 1343 (*Provv.* XXXII, 54), si stabilisce che sia nominata una commissione di cittadini per raccogliere e coordinare le leggi suntuarie finora fatte e farne anche delle nuove, contro il lusso eccessivo nei funerali, negli sponsali, nelle monacazioni, nei conviti e nelle cavallerie. E nello Statuto del Capitano del 1355 (IV, 78) fra le altre leggi suntuarie si trova questa, che è evidentemente il resultato di tutto il lavorio giuridico, a cui le suddette provvisioni accennano: « neuna persona « di che etade e conditione si sia di Firenze o distretto doni, mandi o con- « ceda ad alcuna persona di Firenze o del distretto, che si facesse cavaliere, « o che di fuore di Firenze o distretto fusse fatto o torna cavaliere di nuovo, « alcuna roba o vesta o piùe ad alcuno huomo di corte nè ad altrui, per « la detta ragione, nè a la tale corte a la pena di livre cinquanta per cia- « scuna roba donata o mandata. E che a la detta pena non si possa mandare « o donare altre robe che quella o quelle che il tale cavaliere avesse in « dosso al tempo che si bagna per ricevere la cavalleria il dì seguente, a la « detta pena per ogni roba donata oltre quella o quelle. Anche che niuna « persona, il quale fosse fatto cavaliere di nuovo overo tornassi fatto a Fi- « renze, anzi per quindici dì e doppo per altri quindici dì che seguiteranno, « possa o gli sia lecito stare, andare o vero essere in alcuno altrui convito « dove siano più che dodici huomini a la pena di lire cinquanta e per quante « volte ». Anche negli Statuti di Siena della seconda metà del secolo XIII (mscr. Archivio di Stato di Siena, Statuti, n. 2, Distinz. V, rub. 139, 140; c. 131t) si trovano leggi suntuarie sulle cavallerie. È importante il fatto che di leggi suntuarie sulle cavallerie, all'infuori di queste qui sopra citate, in Firenze non m'è riescito di trovarne altre; prova questa, credo, che dalla metà del XIV secolo in poi il lusso nelle cavallerie fu così poco, che non si sentì neanche il bisogno di limitarlo con ordinamenti.

(1) Questo lo faremo tanto più volentieri, perchè l'addobbamento col bagno è stato descritto bene e completamente dagli altri storici della Cavalleria. Basterà quindi citare, per chi voglia saperne di più, Hupton, op. cit. e le note del Bisseo alla stessa opera, p. 20 e seg.; Redi nelle note al *Ditirambo* (in *Opere* di F. R., Milano, 1809, vol. 1, p. 231 e seg.); Giustinian, *Historie cronologiche dell'origine di tutti gli ordini militari.* Venezia, 1692, I; Du Cange a *Miles;* Cantù, *Storia Universale.* Torino, 1887, vol. V, p. 403 e seg. e 790 e seg.; e per tutti Gautier, *La Chevalerie*, p. 291 e seg. L'addobbamento colle armi dei Comuni è stato descritto piuttosto male dal Peruzzi, *Storia del Commercio e dei Banchieri di Firenze in tutto il mondo conosciuto.* Firenze, 1878, p. 408; e abbastanza bene e distesamente dal Rezasco nel pregevolissimo *Dizionario* a *Cavaliere di Popolo.*

qualcuno presentava alla Signoria una supplica per esser promosso alla cavalleria a nome del Comune e del Popolo, la provvisione veniva proposta e fatta approvare nei Consigli dei Signori e Collegi, del Popolo e del Comune, colla procedura solita per tutte le altre provvisioni.

Le provvisioni cavalleresche constano di tre parti, divise, se non sempre materialmente nel sesto, idealmente pel loro contenuto.

I. Si accetta la provvisione proposta dai Signori, e si stabilisce di far dar alla persona, che si vuol onorare, la cavalleria da un procuratore del Comune, detto *Sindaco,* il quale è incaricato di dirigere e compiere a nome del Comune tutte le cerimonie necessarie.

II. Si stanzia la somma di danaro che si potrà spendere per i doni da farsi al cavaliere novello, per il convito della cavalleria, e in generale per tutto ciò che sarà necessario per la cerimonia dell'addobbamento. La entità della spesa e dei doni non è costante: nel sec. XIII pare che il Comune doni al cavaliere dieci libbre (1); nel secolo XIV si va da dodici fiorini d'oro a tremila, secondo la qualità della persona, che sarà fatta cavaliere: la spesa più comune è però di 100 fiorini; da circa il 1420 in poi si determina la consuetudine di spendere costantemente 60 fiorini. La qualità dei doni anche varia da tempo a tempo e da persona a persona: denari senz'altro, più spesso armi, cavalli, vesti, e anche beni immobili (2) e moggia di grano (3).

Questa parte talvolta manca nella provvisione, sia perchè il cavaliere domanda di far lui le spese della cavalleria, sia perchè vi è in quel momento una magistratura straordinaria, a cui tocca stanziare tutte le spese, sia anche perchè la

(1) Appendice A, 1. — A Volterra nello stesso tempo si davano al cavaliere 25 libbre. ARCHIVIO DI VOLTERRA, *Statuti*, G. 9 (II, 181); G. 10 (II, 178). Cfr. PAOLI. *Sopra gli statuti di Volterra del sec. XIII,* Arch. Stor. It., IV serie, XVIII, 444 e seg.

(2) Per es. nel 1378 il popolo minuto fece concedere a M. Silvestro de'Medici, fatto cavaliere nel tumulto del 20 luglio, la rendita delle botteghe di Ponte Vecchio a vita « ut maxime dictam militiam valeat honorare ». FOSSATI, *Il tumulto dei Ciompi*, p. 171 e 230. Cfr. Appendice A, n. 4, 5, 6.

(3) Appendice A, n. 6.

persona, che sarà promossa alla Cavalleria, è di troppo bassa condizione e non si crede necessario onorarla con doni.

Quanto al convito o *corredo*, come si diceva allora, era questa, dopo la consegna della spada, la parte forse più importante delle cerimonie della cavalleria; e i cronisti spesso, quando vogliono dirci, che qualcuno s' è fatto cavaliere, dicono semplicemente « fece il suo desinare della « cavalleria » (1). Esso si faceva in luoghi pubblici, nel Palazzo della Signoria, nei chiostri di Santa Croce o di Santa Maria Novella, e vi erano invitate le persone più ragguardevoli della città (2). E pare che appunto dall'uso di solennizzare l'addobbamento con un gran corredo sia derivata la denominazione *cavalier di corredo* (3).

III. Si stabilisce che al neo-cavaliere in segno della Cavalleria sieno date le armi del Popolo Fiorentino in un pennone e in uno scudo, e che la Parte Guelfa possa dargli anch'essa le sue insegne.

Quest'ultima parte si aggiunge alle altre due nelle provvisioni solo nell'ultimo quarto del quattordicesimo secolo; le insegne del Popolo appaiono la prima volta nel 1378 e

(1) Appendice C. n. 15, 16.

(2) A proposito di quest' inviti nel *Cerimoniale della Repubblica Fiorentina nel far cavalieri e ricevere oratori*, compilato da FRANCESCO FILARETE ARALDO (sec. XV), (mscr. A. S. F., *Carte di Corredo*, n. 10 dei *Signori;* dei brani furono pubblicati in molto malo modo nel 1884 a Pisa per le nozze Supino-Morpurgo), a c. 39 si ha: « E tocca alla casa del signor cavaliere a « fare la invitata de' cittadini, et volendo e mazieri o altra famiglia del Pa- « lazo sarà 'l comando di sua Signioria. Alla eccelsa Signoria tocca a invi- « tare la Ruota et e forestieri inbasciadori, quando ce ne fossi ». Queste parole sono però dell'epoca medicea e di mano dell'araldo Angelo Manfrido. (V. l'ediz. di Pisa). Non è per altro difficile che una tale etichetta si trovasse già ai tempi della repubblica.

(3) Questa è l'opinione dei Deputati alla correzione del *Decamerone* (Annotazione CXXIII; nel *Decamerone* di G. BOCCACCIO, Firenze, 1841-44) e dei compilatori del Vocabolario della Crusca. Il MURATORI (A. I. M. Ae. diss. LIII) osserva che *corredo* significa anche *arredo, fornimento, abbligliamento, addobbamento* (V. *Statuti di Pistoia del sec. XII* ed. BERLAN. Bologna, Romagnoli, 1882, p. 2 e 16: « corredum de collo vel de dosso »; e *Statuti inediti della città di Pisa* ed. BONAINI, I, 5: « correda et guarnimenta »), e dubita « an non potius hoc eis nomen additum fuerit, quod ornati Militia, sive *adobati* fuissent ». Questa opinione però non mi sembra giustificata;

furono date ai cavalieri dei Ciompi (1); e quelle di Parte Guelfa nel 1382 (2).

Quando questa provvisione era stata approvata nei Consigli, si passava immediatamente o anche parecchi giorni dopo alla nomina del Sindaco. Questi era sempre un cavaliere, per la regola di diritto cavelleresco che solo un cavaliere poteva crear cavalieri (3). Nel secolo XIII il Sindaco del Comune era costantemente il Potestà (4), cosa naturalissima, quando si pensi che in questo tempo il Potestà è il rappresentante del Comune in tutti gli atti interni ed esterni. Quando la magistratura del Potestà, per il sorgere del Capitano del Popolo e per altre cause che non tocca ora a noi trattare, incomincia a scemare d'importanza, il Sindaco non è più costantemente il Potestà, ma un altro cavaliere, nominato dai Priori per lo più nel Consiglio Generale del Comune fino all'anno 1376. Da quest'anno in poi, certo per semplificare la procedura, nella provvisione si dà incarico ai Priori di elegger loro il Sindaco coi Collegi senz'altra deliberazione dei Consigli (5).

corredo vale certo *arredo, fornimento, abbigliamento;* ma non so se abbia davvero il significato di addobbamento cavalleresco. Il Perrens, *Hist. de Flor.*, spiega a modo suo il termine, una volta (II, 224) dicendo cav. di corredo « c'-est-a-dire bien équipés »; e un'altra volta (II, 261): « c'-est-« a-dire de bourgeois, qui s'équipaient en chevaliers ».

(1) App. B, n. 4. C'era, però, già da molti anni l'uso di onorare i cittadini e forestieri con pennoni (nel 1290, 24 luglio, *Provvisioni*, II, 129 si dona appunto un pennone a M. Tedice Adimari); ma non c'era a quel che pare (v. p. 55, n. 7) l'uso di far disegnare nel pennone le armi del Comune; e quest'uso cominciò nel terzo quarto del 14.° secolo (V. Anonimo Fiorentino in *Doc. di St. It.*, p. 302 e 304; e App. A, n. 53); e nel 1378 fu esteso ai cavalieri. Si noti specialmente il doc. 58 del 1381, in cui si vede che le parole sulle insegne del Popolo sono state aggiunte dopo; prova che non si erano ancora ben fissate le formole di questi atti.

(2) Appendice A, n. 60.

(3) V. p. es. Hupton, op. cit., l. I, cap. II, p. 7; e Bisseo nelle note p. 19; Boni de Curtili, *De nobilitate*, in Tractatus Universi Iuris. XVI, 8, n. 104. Talvolta però questa regola non si conservava (Gautier, *La Chevalerie*, p. 266): Giuliano e Lorenzo de' Medici, nominati sindaci nel 1470 e 1475, non erano cavalieri.

(4) Appendice A, n. 1.

(5) V. App. A, n. 54 e 55. Così si era fatto non di rado anche prima del 1376, specie nel primo quarto del secolo. V. App. A.

Fino al 1406 si nomina per lo più nei doc. ufficiali un Sindaco solo; dal 1406 in poi se ne nominano costantemente tre: uno, il principale, per dirigere la cerimonia e in modo speciale per cingere la spada, gli altri due per calzare gli sproni (1).

Eletto il Sindaco non c'è che da aspettare il giorno, in cui l'addobbamento si deve compiere.

5. — La descrizione di questa festa io ho pensato di farla, anzi che con le mie parole, con quelle di un contemporaneo, Iacopo Salviati, che fu fatto cavaliere dal Comune di Firenze nel 1404, e ci ha lasciato della cerimonia un'ampia relazione nelle sue Memorie autobiografiche (2).

Nella guerra, che Firenze aveva avuta con Gian Galeazzo Visconti negli ultimi anni del sec. XIV e nei primi del XV, gli Ubertini e i Conti di Mutigliana si erano ribellati al Comune e messi dalla parte dei Visconti; morto il Visconti, Jacopo Salviati fu mandato contro i ribelli, e fra il maggio e l'ottobre 1404 li disfece in modo « che niente, solo una capanna rimase loro. » I Priori allora, per premiarlo del suo valore, fecero approvare la solita provvisione, decretando coi Dieci di Balia che si spendessero nei festeggiamenti della Cavalleria 600 fiorini d'oro (3). Mentre il Salviati ritornava a Firenze dall'impresa, trovò a Bibbiena un cavallaro, che gli portava a nome dei Priori la comunicazione ufficiale di questi decreti (4).

« Risposi loro, che io era contento d'accettare l'honore,
« il quale essi m'offerivano; et però immantinente mi partii
« da Bibbiena; et venni a San Salvi fuori della Porta alla
« Croce in sabato a' dì 11 d'ottobre 1404 accompagnato

(1) Però anche prima del 1406 talvolta si nominano più di un consacratore; v. App. A, n. 51, 53, 54; e in pratica i consacratori erano sempre più di uno, v. ibid n. 68 e seg.; e il passo del Boccaccio citato nel § seguente.

(2) *Delizie degli Eruditi Toscani*, XVIII, 224 e seg.

(3) Appendice A, n. 70. La provvisione della spesa in questo caso non fu fatta nella solita forma, perchè, esistendo la magistratura straordinaria dei Dieci di Balìa, toccava ad essa provvedervi.

(4) Per la comunicazione ufficiale del decreto di cavalleria, cfr. Appendice A, n. 72.

« d'assai gente d'arme, che erano stati meco nel detto ac-
« quisto. Dipoi l'altra mattina, che fu domenica (1), a' dì
« 12 di detto mese mi vennono incontro i tre Rettori della
« Città, cioè Potestà et Capitano et Esecutore, et tutti i
« Cavalieri, che allora si ritrovarono nella città, et molti
« altri cittadini (2); et io mi partii dalla detta Badia di
« S. Salvi a cavallo, tutto armato (3), in mezzo di detti
« Rettori, et accompagnato da tutti e' detti cavalieri, et
« cittadini et huomini d'arme.

« Entrai in Firenze et andai alla Piazza de' Signori, et
« perchè questo fu uno atto inusitato e nobile, e 'l tempo
« fu chiaro, fu a vedere gran moltitudine di gente. Giunti
« alla Piazza, trovammo i nostri Signori sedere a la rin-
« ghiera al luogo loro usato (4) e i X della Balìa sedere
« a' loro piedi. Eravi fatto un gran palchetto d'asse (5) a
« lato al lione dorato, et in su esso palchetto era a sedere,
« perchè era gottoso, Messer Lotto di Vanni Castellani, che

(1) Pare che fosse uso di quei, che venivano di fuori a prender la cavalleria in Firenze, di dormire la notte della vigilia fuori delle mura; e forse in questa notte si bagnavano. App. A, n. 45. Quanto al giorno, in cui la cerimonia si compie, è naturale che sia domenica; si cercavano anzi i giorni più solenni dell'anno, come Natale, Pasqua, Pentecoste, la festa del Protettore. In alcuni paesi non potevano crearsi cavalieri se non in un certo tempo dell'anno: *Statuto di Parma del 1255* (citato dal PERTILE, *St. del dir. it.*, I, 319, n. 10): « omnes homines civitatis Parme et Parmexane, qui « volunt se facere milites in civitate P. faciant se tantum in festivitate « S. Marie ». *Statuto del Pot. di Pistoia del 1296.* III, 64: « De pena eorum « qui facerent se milites aliter quam in festo Sancti Jacobi ».

(2) Tutta questa gente era accompagnata da suonatori, giocolari e uomini di corte. V. FILARETE, *Cerimoniale*, ed. cit., p. 11; e App. A, n. 22. 25, 26. Conf. ZIPPEL, *I Suonatori della Signoria di Firenze*. Trento, Zippel, 1892.

(3) Si noti questo particolare e si ponga in relazione con ciò che abbiamo detto discutendo il passo del Sacchetti.

(4) Per la ringhiera del Palazzo v. DEL LUNGO, *Dino Compagni*, I, 1219, 1220; II, 146, 454. La cerimonia si fece in Piazza fino al 1418: da quest'anno in poi si fece in una chiesa, Santa Reparata o San Giovanni. FILARETE, *Cerimoniale*. ed cit. p. 13. Si diceva una messa, durante le quale, subito dopo il Vangelo, il Sindaco compieva gli stessi riti, che vedremo usati nel creare cavaliere il Salviati. All'infuori di questo spostamento del campo d'azione, tutte le altre particolarità della cerimonia restano immutate. V. App. A, n. 83 e seg. Cfr. ADEMOLLO, *Marietta de' Ricci, ossia Firenze al tempo dell'Assedio di Firenze*. 1845, p. 1061.

(5) Cfr. Appendice A, n. 27, 73.

« allora era Gonfaloniere di Giustizia, che era stato fatto
« Sindaco per lo Comune, per li Consigli opportuni sopra-
« detti, quando si deliberò che io potessi esser fatto cava-
« liere, che esso fusse colui; et ancora in sul detto palchetto
« Messer Cristofano Spini et Messer Tommaso Sacchetti, et
« Ser Viviano de' Neri, notaio delle Riformazioni; et io con
« loro et non altri. Et dette certe parole per lo detto Ser
« Viviano in honore di me, per parte del Comune et de'
« Signori che erano presenti (1), et io risposto con lievi
« parole, mi trassi di dosso una giacchetta di velluto rosso
« di grana et messimene un'altra di velluto bianco colla
« croce vermiglia, cioè l'arma di questo Popolo (2). Et
« Messer Cristofano detto mi calzò lo sprone ritto, et
« Messer Tommaso il manco (3); et messomi in capo il mio

(1) Cfr. Appendice A, n. 83 e seg.

(2) Il Salviati qui non parla nè della veste verde-bruna nè della ghirlanda, di cui parla il Sacchetti. Sta il fatto però che i cavalieri del popolo non andavano alla cerimonia vestiti come il Salviati, ma bensì come vuole il Sacchetti. Il *Cerimoniale* citato ha infatti a c. 39 del mscr. « Modo di « vestire il cavaliere nella entrata a Firenze: Una vesta *verde* con maniche « larghe foderata di pelle, se gli è di verno, et se gli è di state di drappo « *verde* filettato da capo et dappiè et le maniche e 'l sopraspalle di nastro « d'oro. La berretta verde o di panno o di drappo con una *ghirlanda d'ulivo* « (cfr. App. A, n. 73 e B, n. 6) con qualche foglia dorata sopra alla ber- « retta. Le calze *verde* solate. La cintura *verde* di seta. La detta vesta à es- « ser cinta al cavaliere con uno bello stocchetto al lato ». Cfr. Anonimo Fiorentino nei Doc. di St. It. cit. p. 299; Appendice A, n. 83; B, n. 4 e 6. Si noti specialmente l'osservazione del Rinuccini a proposito della veste di Luca Pitti, che « andò vestito di veste di chermisi e non di verde, come sogliono « i novelli cavalieri ». Anche a Napoli i cavalieri prendevano la cavalleria colla veste verde foderata di vaio (Tutini, *De l'origine e fondatione* cit. p. 146). La corona d'ulivo i cavalieri la mettevano anche nel loro stemma, talvolta intorno alla croce rossa talvolta sola (Manni, *Osservazioni istoriche sopra i sigilli antichi* XVI, 95; *Delle Tessere cavalleresche*, cit. p. 10 e seg.; Borghini, *Discorsi*. Firenze MDCCLV (con note del Manni), II, 124 n., 127 n., 130 n. 2). Lo *stocchetto* con cui si fermava la veste è forse la stessa cosa che il *fermaglio* nominato in Appendice A, n. 83 (in fine), 84, 86?

(3) Cfr. Boccaccio, *Teseide*, VII, 103:

E senza star, non con piccolo onore
Cinse la spada alli due scudieri
E ad Archita Polluce e Castore
Calzâr d'oro gli sproni o volentieri;
E Diomede e Ulisse di cuore
Calzârgli a Palemone; e cavalieri
Amendue furono allora novelli
Gl'innamorati teban damigelli.

« elmetto (1), Messer Lotto suddetto in nome del Popolo
« di Firenze mi fece cavaliere, dandomi della spada in sul
« detto elmetto (2).

« Fatto questo, mi donò il detto Ser Viviano, per parte
« del Comune un ricco e bello elmetto d'ariento dorato, e
« su esso elmetto era un grande e bel giglio d'ariento do-
« rato, et un gran pennone con l'arme del popolo, col ca-
« vallo covertato di tutto zendado con l'arme del popolo,
« et simile una targia con la detta arme (3). Et così rice-
« vutosi per me ringratiai i Signori con quelle parole mi
« parvero honeste, et partiimi accompagnato da tutti i so-
« pradetti che m'avevano fatto compagnia a l'entrare in
« Firenze, et col detto dono innanzi, il quale dono si fece
« de' sopradetti fiorini 600 che mi furono stanziati.

« N' andai alla casa della Parte Guelfa. Quivi trovai i
« Capitani sedere al luogo usato; et fattomi essi sedere a
« lato a loro, per un di loro fu parlato molto laudabilmente
« inverso di me, et donommi per parte loro et di quella
« benedetta casa, et tutti i guelfi d'essa, uno ricco et nobile
« elmetto fornito d'ariento dorato, e su esso un collo d'aquila,
« al modo che s'usa in simili doni fare la Parte Guelfa, d'ar-
« gento dorato, et appresso un gran pennone con l'arme
« della Parte, col cavallo tutto convertato di zendado, con
« l'arme detta et simile una targia con detta arme. Io ac-
« cettando detto dono, risposi alle parole loro dette quanto
« mi parve si convenisse ad esse e simili al dono; et mi
« partii da loro. Et accompagnato da tutti i suddetti et
« con i detti doni innanzi, n'andai a S. Giovanni et quivi
« offersi fiorini due d'oro nuovi (4); et con la medesima com-
« pagnia me ne venni a casa; e quivi ciascuno prese da me
« comiato. Et i nostri magnifici Signori la medesima mat-

(1) Si ponga in relazione questo particolare con ciò che abbiam detto del passo del Sacchetti.

(2) In questo punto lo scrittore ha dimenticato di accennare al giuramento, che i cavalieri doveano prestare subito dopo esser stati cinti colla spada e calzati cogli sproni. Vedilo riportato in App. A, n. 13, 23, 24 e passim.

(3) Il pennone e la targa colle insegne del popolo erano per lo più date dal Gonfaloniere di Giustizia o dal Sindaco.

(4) Cfr. Appendice A, n. 73; B. n. 4; C, 8.

« tina m'invitarono a mangiare con loro, et in mia com-
« pagnia tutti i cavalieri di questa città et più altri va-
« lenti uomini; et fu il convito bello et honorevole. »

In questa descrizione del Salviati bisogna distinguere i riti della collata, del cinger la spada e del calzare gli sproni, a cui lo scrittore non dà che pochissime parole, da tutte le restanti cerimonie e feste, così ampiamente descritte. I primi non differiscono in nulla dai riti usati fuori dei Comuni nel creare i cavalieri d'arme; e sono il solo elemento della cerimonia primitiva, che si sia mantenuto immutato, quasi cristallizzato. Le seconde, invece, sono il prodotto di una sovrapposizione posteriore, di un agglomeramento intorno a quel nucleo primitivo di fattori tutti derivanti dalla vita borghese e festaiola del Comune e mostranti a chiare note la loro origine. Quest' addobbamento, privo dell' apparato scenografico del castello e della chiesa, esente da qualsiasi simbolismo religioso, fatto all'aria aperta, in pubblica piazza, davanti al popolo curioso, accorso per vedere la sfilata dei cavalieri e dei magistrati e degli uomini d'arme: in cui è soppressa la parte più bella della cerimonia, la giostra in cui il cavaliere novello dovrebbe mostrare il suo valore (1); e il consacratore è un vecchio gottoso, e il Notaio delle Riformagioni pronuncia un discorso, infarcito di chi sa quante frasi latine e chi sa quanto noioso; quest'addobbamento ha qualcosa di profondamente antiaristocratico, è un prodotto tutto speciale della vita del Comune italiano e fuori di essa sarebbe impossibile trovarlo.

È vero che nel secolo decimoquinto l'addobbamento non si fa più in piazza ma in chiesa; e qui acquista un certo tono di signorilità e severità. Ma, come abbiamo notato nel primo capitolo, nel secolo decimoquinto anche in Firenze la vera vita comunale si è spenta da un pezzo; il popolo non vive più la vita politica, ed è naturale che le

(1) Talvolta si faceva il torneo, ma non vi prendeva parte il cavaliere che si limitava a dare dei premi ai vincitori. App. A, n. 73. Qualche volta si indiceva il torneo, e nessuno si presentava a giostrare. App. C, n. 19. Per la decadenza delle giostre v. BURCKHARDT, *La civiltà nel secolo del rinascimento*, II, 123.

feste politiche, come l'addobbamento del cavaliere, si spoglino dell'aspetto democratico e diventino aristocratiche e cortigiane anch'esse.

6. — Oltre alla cerimonia, di cui finora abbiamo parlato, bisogna che facciamo cenno di un'altra che il Comune usava nel crear cavalieri i suoi araldi.

Dei militi curiali, o istrioni, o buffoni o araldi della Signoria di Firenze han parlato abbastanza distesamente il Flamini e il Novati, e ai lavori di questi due studiosi rimando il lettore (1). Tutti poi si ricorderanno le novelle del Sacchetti su Messer Dolcibene, su Ribi, sul Gonnella, e sull'altro buffone Genovese, che nella corte del Duca di Milano fu fatto cavaliere e fece cavaliere un famiglio del Duca in un modo che non si potrebbe decentemente raccontare (2).

Questi uomini che non erano certo la gente più onesta del loro tempo e rappresentano nei secoli XIV e XV il

(1) FLAMINI, *La lirica Toscana del Rinascimento anteriore ai tempi del Magnifico.* Pisa, Nistri, 1891, p. 192 e seg. NOVATI, *Le poesie sulla natura delle frutta e i Canterini del Comune di Firenze nel Trecento,* nel Giorn. Stor. della Lett. It. XIX, p. 64 e seg. V. anche DEL LUNGO, *La gente nova,* p. 25. Dalla poca stima, in cui questa gente era tenuta, è prova il seguente documento, sconosciuto al NOVATI ed al FLAMINI, del quale abbiamo già parlato innanzi a p. 68 n. 4: Statuto di Parte Guelfa latino del 1335 con aggiunte posteriori fino al 1392 (A. S. F.) in aggiunta alla rub. 39: « Mccc xxx vij « ind. sexta, die xiiij mensis martii, per dominum Gherardum de Fresco- « baldis et socios Arbitros et Statuarios (*sic*) dicte Partis huic prescripto ca- « pitulo et statuto in fine ipsius post ultimam dictionem, videlicet *centum,* « addita sunt hec verba videlicet: hoc addito in principio medio et fine pre- « sentis capituli et expresse declarato quod nichil ex predictis (dono di 100 « fiorini d'oro ai cavalieri novelli) locum habeat nec habere intelligatur in « aliquo qui esset vel in preteritum fuisset sive presumeretur in futurum « fieri ystrio seu buffone sive qui vulgariter appellatur huomo di corte sive « in filio alicuius ex predictis; qui vigore presentis capituli seu cuiusque « alterius nil de pecunia dicte Partis vel aliquid aliud a dicta Parte petere, « exigere vel habere possit, quamvis ad militarem dignitatem se cum effectu « transferat vel transtulerit; et si Capitanei tali ystrioni vel buffoni seu cui « vulgariter dicitur huomo di corte sive filio alicuius ex predictis solvi fa- « cerent, intelligantur de eorum proprio solvi fecisse: nec Camerarius dicte « Partis, etiam habita dictorum Capitaneorum apodixa, aliquid solvere pos- « sint alicui ex predictis et si solverit de suo solvisse intelligatur. »

(2) Novella 82.

parassitismo dei tempi classici, erano creati cavalieri anch'essi dal Comune e con una cerimonia umoristica, che è una vera e propria deturpazione dell'addobbamento cavalleresco e una delle prove più interessanti e curiose della decadenza della Cavalleria in Italia.

Quando il buffone veniva preso al servizio della Signoria, i Priori, collegialmente o creando Sindaco il Gonfaloniere di Giustizia, nella gran sala del Palazzo della Signoria, lo creavano cavaliere nel modo descritto dal seguente documento:

.... « Qui Andreas, Vexillifer Justitie predictus, inconti-
« nenti... assumpsit et promovit eundem dominum Gregorium
« ad dignitatem militie et eundem militari cingulo decora-
« vit, et in signum dicte militie accinxit eundem ense et cal-
« caria aurea eidem mitti et apponi fecit per domicellos
« dominationis prefate; ac etiam sertum olivarum argenta-
« rum super caput eius imposuit et alapam manu dextra
« dedit eidem, et omnia alia fecit dixit et observavit in
« predictis et inde dependentia, debita et requisita; quibus
« peractis magnus sonitus tubarum et pifferorum seu cera-
« mellarum per tubicines et pifferos et sonitores dominatio-
« nis predicte factus extitit, secundum ritum et consuetu-
« dinem alias in similibus observatam » (1).

È un addobbamento, mi si permetta la parola, a tamburo battente, in cui i conservatori sono uno non cavaliere e i servi della Signoria, e tutto si spiccia in pochi momenti e va a finire in un gran suono di trombe e di pifferi.

7. — Non ci resta ora che parlare delle cerimonie, con cui il Comune riconosceva come suoi i cavalieri creati da altre autorità. Anche questo punto del nostro tema sarà da noi trattato collo stesso metodo del precedente, descrivendo, cioè, uno di questi riconoscimenti colle parole stesse di un contemporaneo. E sceglieremo il caso dei cavalieri fatti dai Ciompi nel 1378, del quale tante volte abbiamo avuto occasione di far cenno nel corso di questo lavoro.

(1) App. A, n. 81 e 82.

Il 20 luglio del 1378 la Piazza della Signoria era stata scena del « più nuovo giuoco che si vedesse mai (1). » Verso sera i Ciompi calmatisi, o meglio stancatisi dei tumulti e delle arsioni con cui aveano sconvolta per tutta la giornata la città, si raccolsero in Piazza e per festeggiare la loro vittoria sulle Arti maggiori, si diedero a crear dei cavalieri, obbligando colla forza i renitenti, prendendoli all'impazzata, come si presentavano, fra i loro fautori e nemici, creando cavalieri anche persone, alle quali nella giornata aveano arse le case (2). Alcuni cavalieri, trovatisi in piazza, fecero da consacratori per i primi cavalieri; questi di mano in mano che erano battuti cavalieri, diventavano alla loro volta consacratori di altri; e così in pochissimo tempo ben 67 persone si trovarono promosse alla cavalleria. È naturale che in tanta confusione a tutt'altro si pensasse che a serbar tutte le solennità e cerimonie necessarie negli addobbamenti; e mancò naturalmente anche ogni regolare provvisione della Signoria, che impotente a reprimere tutte quelle violenze se ne stava chiusa in Palazzo ad assistervi. Quando i Ciompi furono finalmente il 1.° di settembre sconfitti e le acque si furono relativamente calmate, si pensò a legittimare la posizione di quelli che erano stati volontariamente o costretti creati cavalieri il 20 luglio. Di questi, infatti, molti avevano deposta del tutto la cavalleria, perchè non l'avevano avuta regolarmente; molti altri la ritenevano, ma non si servivano delle vesti e delle insegne cavalleresche, come sarebbe stato diritto di cavalieri, perchè nella loro creazione non era intervenuta regolarmente l'autorità del Comune. Perciò il giorno 17 di settembre, per evitare questi inconvenienti, si provvide che tutti i creati cavalieri nel tumulto del 20 luglio, i quali desiderassero conservare la Cavalleria, dovessero presentarsi alla ringhiera del Palazzo della Signoria in un giorno da stabilirsi, per esser rifatti da capo cavalieri del Popolo e di Parte Guelfa

(1) Giovanni de Medici, *Lettera* nelle Deliz. degli Eruditi Tosc. XVII. 165.
(2) Fossati, *Il tumulto dei Ciompi* cit. p. 167; Perrens, *Hist. de Flor.*, V, 236.

da un Sindaco del popolo con le solennità necessarie, e per prestare il solito giuramento; e che si potessero spendere nel convito da darsi ai suddetti cavalieri cento fiorini d'oro.

Il 28 settembre, a correzione della provvisione precedente, se ne fa un'altra, in cui è stabilito che i cavalieri, per essere legittimati, basterà solo che prestino il giuramento di fedeltà al Popolo e alla Parte Guelfa, senza che di nuovo si debbano ripetere le cerimonie dell'addobbamento (1).

Questa modificazione della provvisione originaria ci mostra la differenza, che c'era fra le cerimonie usate dal Comune nel creare i suoi cavalieri e quelle usate nel confermare i cavalieri creati da altri. Nel primo caso era naturale che il neo-cavaliere fosse cinto della spada dal Sindaco del Comune e poi prestasse il giuramento di fedeltà; nel secondo il cavaliere era stato di già addobbato, quindi bastava solo che prestasse il giuramento. Ora i cavalieri dei Ciompi, essendo stati già cinti della spada da un altro cavaliere, non avevano bisogno di esser ordinati *ex novo*, ma solo di esser legittimati e riconosciuti; e i Priori furono obbligati ad annullare la prima provvisione, e farne un'altra, in cui non si trattasse punto di rifarli cavalieri, ma solo di confermarli.

Il 16 d'ottobre i Priori creano Sindaco per ricevere il giuramento M. Fantino da Venezia Potestà, e stabiliscono che la cerimonia si faccia il giorno 18 d'ottobre, festa di San Luca; e in questo giorno si presentano alla ringhiera e prestano il giuramento 31 dei 67 cavalieri del 20 luglio, dei quali tre per mezzo di procuratore. Ecco ora come la festa è descritta da Niccolò Baldovinetti, uno dei trentun cavalieri (2):

« Racchete le cose, e riformato la città di Firenze, « piacque ai Priori, che erano di settembre e ottobre ve-

(1) Nella provvisione è detto anche che i cavalieri possono mandare alla ringhiera in vece loro un procuratore. Questo permesso è dato perchè parecchi dei cavalieri erano fuori di Firenze. Anche Simone Peruzzi si fece armar cavaliere per via di procuratore, perchè era a letto ammalato. V. App. A, n. 65. V. App. B, n. 4.

(2) *Memoriale di* NICCOLÒ DI ALESSIO BALDOVINETTI. A. S. F. Strozziane, Seconda Serie, N. 76, p. 505 e seg.

« guente di volere sapere qua' fossono i cavalieri che vo-
« levano tenere la Cavalleria, i quali furono 31; a' quali
« 31 cavalieri volle il Popolo di Firenze fosse fatto ho-
« nore, e deliberarono i detti Priori di fare la festa del
« Beato Messer San Giovanni Batista in parte il dì di
« Santo Luca Evangelista, ch' è a dì 18 d'ottobre anno
« detto 1378; e vollono che i detti cavalieri venissono la
« mattina a mangiare coi Priori e Gonfalonieri e Dodici,
« Capitani della Parte Guelfa, e Otto della Balìa, e tutti
« altri signori e cavalieri, soldati e cittadini venissono a
« mangiare in compagnia de' cavalieri novelli; e fecesi il
« dì una gran corte e festa nel Palagio de' Priori e per
« tutta la città.

« Per ciò che i detti 31 cavalieri novelli si ragunarono
« tutti la detta mattina alle 15 hore in Santa Maria dei
« Servi, tutti vestiti di verde bruno con più ornamenti di
« vaio e perle e argento e oro; e con due donzegli per
« uno tutti vestiti di bigio e cilestrino, e vennono tutti a
« cavallo a' Servi con parenti e amici; e quali così ragu-
« nati ai detti Servi si partirono con tutta la loro com-
« pagnia, che erano 1000 a cavallo o più.

« E così ordinata, con moltitudine di stromenti andarono
« con un riccho palio innanzi alla Piazza de' Priori; dove
« iscesono in su la ringhiera i Priori e Collegi con le Si-
« gnorie; e appresso gli detti 31 cavalieri novelli si puo-
« sono a sedere a' piè de' Signori; dove per lo Notaio delle
« Riformagioni e Cancelliere si dissono più parole, in ef-
« fetto che noi saremmo cavalieri del Popolo e della Cat-
« tholica Christianissima Parte Guelfa; e così giurammo
« di esser cavalieri del Popolo e della Parte Guelfa, ed a
« quelli sempre leali, in mano del Potestà di Firenze.

« E poi giurato, il Gonfaloniere della Giustizia, baciando
« ciascuno cavaliere in bocca, diè 'n nome del Popolo a
« ciascuno un stendardo con lancia e targia dipinti del-
« l'arme del Popolo; le quali armi mandammo a casa; e noi
« rimanemmo co' Signori a fare la corte con gran festa. »

In questa descrizione i cavalieri non passano dalla Parte Guelfa a prenderne le insegne, perchè quest'uso comincia

solo alcuni anni dopo; ma quando anche la Parte cominciò a dare le sue armi ai cavalieri, questi, dopo di aver giurato davanti alla ringhiera, andavano al Palazzo della Parte e ripetevano qui il giuramento, che avevano fatto prima (1).

Come si vede, le cerimonie e le feste usate dal Comune nel confermare i cavalieri, sono perfettamente simili alle altre usate nel crearli direttamente. Nelle prime manca solo una cosa, l'addobbamento vero e proprio davanti alla ringhiera, perchè oramai è stato compiuto altrove.

(1) Per il passaggio dei cavalieri dalla Parte Guelfa vedi la descrizione della conferma di Piero dei Pazzi in VESPASIANO DA BISTICCI, *Vita di Piero dei Pazzi*, cap. IV e V.

CONCLUSIONE.

Eccoci così giunti alla fine del nostro lungo e, speriamo, non infruttuoso lavoro, nel quale la Cavalleria è stata per la prima volta studiata su fonti italiane, e si è cercato di tratteggiare, uscendo dalle generalità, in cui finora si son tenuti gli storici, i momenti principali della decadenza della Cavalleria in Italia.

In questa evoluzione, la Cavalleria, attraversando il Comune italiano, si è spogliata di tutti i suoi elementi originarî; ha smesso il suo valore giuridico e morale, ha perduto il carattere aristocratico e militare. Della dignità, tanto cupidamente desiderata dai giovani signori dell'XI e XII secolo, non rimane che un'ombra, una vana decorazione esterna, priva di qualsiasi importanza, alla cui vista Franco Sacchetti ha ben ragione di esclamare: O sventurati ordini della Cavalleria, come siete andati al fondo!

Tutta questa degenerazione è sintetizzata e quasi messa in azione nella novella centocinquantesima del Sacchetti, in cui si trova vivo e vero il tipo del cavaliere italiano del trecento.

Un cavaliere dei Bardi, passando per Ferrara per andare potestà a Padova, è sfidato a duello da un cavaliere tedesco, perchè porta il cimiero ornato di un'insegna, che il tedesco dice sua.

— Ma che? risponde il cavaliere fiorentino, io non son venuto a Ferrara per combattere, ma per passar oltre e andare a Padova; io non son uomo da combattere e combattere non intendo.

Finalmente, vedendo che il tedesco è tanto cocciuto a voler battaglia, quanto lui risoluto a non darla, « perchè « era piccolissimo della persona, e poco o quasi mai niente

« non che uso fosse in arme, ma eziandio poco s'era mai
« esercitato a cavalcare »: Orbene, dice, « rechianla a fiorini,
« e l'onore stia dall'uno dei lati; se vuole che io vada a
« mio viaggio, com'io c'entrai, io me n'andrò incontenente;
« se vuole dire che io non porti il cimiero suo, io giuro,
« le sante dio guàgnele, ch'egli è mio, e che io lo feci fare
« a Firenze a Luchino dipintore, e costommi cinque fio-
« rini; se egli il vuole, mandimi fiorini cinque e tolgasi il
« cimiero. »

E così s'accomoda tutto.

Dove non si saprebbe dire se sia più ridicolo il sentimento che spinge il tedesco a chieder battaglia da vero rappresentante della Cavalleria d'oltr'alpe, vuota e facile a degenerare in brigantaggio, oppure la prudenza del fiorentino, che, lungi dal pretendere di calcare le orme dei paladini, la dà vinta all'avversario, a patto di esser rimborsato dei danni ed interessi.

Quando un uomo ornato dei fregi di Orlando dice: « re-
« chianla a fiorini, e l'onore stia dall'uno dei lati, » che cosa dirà lo spirito pubblico di lui e della istituzione di cui fa parte? Deriderà l'uno e l'altra, non prenderà sul serio i poemi, che cantano la gran bontà dei cavalieri antiqui, e creerà un poema nuovo ben diverso dagli antichi: il Morgante Maggiore, eresia cavalleresca e miracolo di ironia, progenitore diretto di Don Chisciotte della Mancia.

Fine.

APPENDICE

A. — Cavalieri creati direttamente dal Comune di Firenze.
B. — Cavalieri creati da autorità diverse dal Comune e da questo riconosciuti e confermati.
C. — Cavalieri del cui addobbamento si ha notizia non in documenti ufficiali, ma in altre fonti.

A

1.

1260, 20 maggio. — Stantiatum fuit per dictum dominum Potestatem et Capitaneos exercitus, presentibus dictis Anzianis: quod dicti Camerarii exercitus dent et solvant domino Rainerio Gioia, qui militiam recepit in presenti esercitu a dicto domino Potestate, libras decem, sicut moris est exiberi militibus, quando fiunt et militiam recipiunt a Potestate Florentie. — Paoli, *Libro di Montaperti*, p. 95.

2.

1288, 28 ottobre. — Si provvede: quod de pecunia Comunis Florentie provideatur et donentur et per Camerarium Comunis Florentie dentur et solvantur Berardo de Reate, conistabili existenti ad servicia et stipendia Comunis Florentie, et dicenti se velle honorem militie obtinere et habere a Comuni predicto, si contigerit eum dictam militiam, ut dictum est, recipere et habere, quingentos florenos auri, pro victoria, quam habuit et obtinuit de hostibus Comunis Florentie in comictatu Pisarum, divina clementia favente: etc. — *Provvisioni*, I, 101.

3.

1301. — « In questo tempo i Fiorentini mandarono per Capi-
« tano a Pistoia Andrea Gherardini, il quale fu fatto cava-
« liere. » Dino Compagni, ed. Del Lungo, I, 25; (cfr. vol. II,

p. 476, n. 1). — Nel *Libro del Chiodo* (Capitoli XXIX, 1') si trova: « ....dominus Andreas de Gherardinis... in proditione et « destructione Guelfe Partis Pistorii ac expulsione ipsorum mi- « les effectus. »

4.

1309. — « Lasciò (M. Rosso della Tosa) due figliuoli, SIMONE e GOTTIFREDI; che dalla Parte furono fatti cavalieri, e con loro « uno giovane loro parente chiamato PINUCCIO; e molti danari « furono donati loro. E chiamavansi i cavalieri del filatoio; però « che e danari, che si dierno a loro, si toglieano alle povere fe- « minelle, che filavano a filatoio. » DINO COMPAGNI III, 38. Cfr. G. VILLANI XII, 44, e STEFANI rub. 617; i quali dicono che i beni donati a questi cavalieri e a quelli, di cui si parla nei due numeri seguenti, furono loro ritolti nel 1345. La provvisione a cui i due cronisti accennano è del 13 maggio 1345 (*Provvisioni* XXXIV, 47), e i nomi in essa contenuti corrispondono a quelli riferiti dal Compagni. In una pergamena poi del DIPLOMATICO (*Riformagioni di Firenze* 1345, 3 giugno) si trova la nota dei beni donati ai cavalieri novelli; fra i quali beni vi sono parecchie case.

5.

1311. — *a*) Il 2 d'aprile nei Consigli del Capitano e il 5 nei Consigli del Potestà, si approva la provvisione dei Priori e del Gonfaloniere di Giustizia, in forza della quale i Priori e il Gonfaloniere, considerando le opere compiute in onore del Comune e del Popolo di Firenze da M. Stoldo di Iacopo dei Rossi e da M. Pino, Coppo e Liscio, figli del detto M. Stoldo, durante la loro vita, e sperando che STOLDO figlio del detto Coppo, e BANDINO figlio del detto Liscio, e GIOVANNI figlio del detto M. Pino seguiranno i vestigi dei loro genitori, provvedono che i detti tre nobili uomini sieno creati cavalieri del Popolo e del Comune da quel nobile cavaliere, che i Priori e il Gonfaloniere avranno a ciò nominato; e nella festa della cavalleria si spenda la somma di danaro che i Priori e il Gonfaloniere crederanno necessaria. — DIPLOMATICO, *R. Acquisto Fortini* 1311, 2 aprile.

b) 4 aprile: I Priori e Gonfaloniere, in forza dell'autorità loro concessa dalla precedente provvisione, deliberano che i detti tre nobili sieno promossi alla cavalleria dal nobile ed eccellente cavaliere M. Diego della Ratta, Marescalco di Re Roberto, nel

giorno di Pasqua. Deliberano inoltre che si possano spendere per l'occasione di questa cavalleria 1500 fiorini d'oro; i quali saranno sborsati ai tre cavalieri dal Camerario del Comune depositario delle gabelle e dei redditi destinati alla paga del Marescalco e dei suoi soldati stipendiarii, e saranno presi dalla moneta che avanzerà dai detti redditi quando il Marescalco sarà stato pagato di tutti i suoi crediti. — 13 aprile: I Priori e il Gonfaloniere, considerando che Stoldo, Bandino e Giovanni nel farsi cavalieri fecero moltissime spese e si sono perciò aggravati di debiti e sarebbe loro dannoso aspettare la riscossione dei 1500 fiorini fino a quando non sarà stato pagato il Marescalco, deliberano che il detto Camerario possa sborsare presto i 1500 fiorini. — DIPLOMATICO, *Strozzi–Uguccioni* 1311, 4 aprile.

Cfr. per i donativi il n. precedente. V. DINO COMPAGNI III, 33 e DEL LUNGO, vol. II, p. 398, n.

6.

1312. — Nei *Libri Fabarum* II, 30-31', sotto la data del 25 gennaio 1311 (stile comune 1312), si trova l'appunto di una provvisione « factam in favorem et honorem nobilium virorum FRANCI-« SCI, UBERTI, CLERICI, SIMONIS DE PAZZIS, qui debent fieri milites « per Populum Florentinum. » Cfr. DINO COMPAGNI, III, 40 (« e dati furono loro fiorini III Mila e XL moggia di grano ») e DEL LUNGO, vol. II, p. 420 n. Cfr. per i doni anche G. VILLANI IX, 32 e i documenti del 1345 citati sotto il n. 4.

7.

1325. — In un frammento di statuto del Potestà di Firenze, del 1325, legato con lo Statuto del Potestà del 1322-25 (*Statuti*, N. 5, c. 109) si trova questa rubrica:

« de promovendo ad honorem militie unum officialem forensem. Cum reipublice intersit ac ei expediens sit premiis et honoribus prosequi bene merentes, maxime ut aliis sit ad recte faciendum exemplum; ideo pro utilitate, honore et statu Populi et Comunis Florentie statutum et ordinatum est, quod unus et ille Officialis forensis qui preest ad presens in aliquo officio Populi vel Comunis Florentie, cuius officium finiri debet de mense augusti proxime futuri, infra decimamquintam diem ipsius mensis nominandus et declarandus per infrascriptos sex viros, fiat et fieri debat miles et ad honorem militie promoveri exspensis iamdicti Comunis; eo tempore, modo et forma quo et qua deliberabitur per sex

bonos viros, unum videlicet pro quolibet sextu, eligendos per dominos Priores Artium et Vexilliferum Iustitie et Vexilliferos Societatum tam presentes quam futuros; quam electionem sex facere teneantur quandocumque eis videbitur vel de hoc requisiti fuerint per Propositum dictorum Vexilliferorum Societatum. Et quod pro predictis et predictorum occasione possit et debeat expendi per Comune Florentie in honorem dicti Comunis illa pecunie quantitas, que ordinata fuerit seu declarabitur per dictos sex bonos viros, dummodo non excedat florenos auri quinquaginta. Quam pecunie quantitatem Camerarii Camere Comunis Florentie tam presentes quam futuri de pecunia Comunis ipsius quacumque, tam perventa quam pervenienda ad eos, solvere possint teneantur et debeant illi vel illis, cui vel quibus per iamdictos sex viros provisum seu deliberatum fuerit solvi debere, per eum vel eos expedendam occasione predicta. Et quod quicquid factum fuit in predictis et circa predicta vel pro executione predictorum vel alicuius eorum per dictos sex vel quattuor ex eis etiam alio et aliis absentibus et inrequisitis, valeat et teneat et perpetuam obtineat firmitatem. Dictus quoque officialis impune poterit durante officio comedere extra suum hospitium. Et possit tempore promotionis ad honorem dicte militie etiam tenere ad comedendum quoscumque voluerit ».

Che la rubrica sia stata composta nel marzo 1325 dagli Arbitri (Cfr. G. Villani, IX, 287) si rileva con certezza dal seguente appunto di provvisione, approvata fra i 29 e 30 marzo 1325 dai Consigli del Capitano e del Potestà (*Fabarum,* IV, p. II, c. 72ᵗ – 73ᵗ): «... provisionem fattam super eo quod ultra quantitatem contentam in Statutis noviter fattis de promovendo ad honorem militie unum Officialem forensem etc. (*sic*) possit expendi per Comune Florentie illa quantitas pecunie que providebitur per sex officiales ad hoc elettos; dummodo non excedat quantitatem sexcentorum florenorum auri ».

Quest'Ufficiale forestiero dev'essere Pietro Randolfi da Roma, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, del quale Simone della Tosa nei suoi *Annali* (*Cronichette antiche di vari autori*, Milano, 1844, p. 228) dice, che prese la Cavalleria il 5 maggio insieme col tedesco Urlimbach (v. il n. seguente).

Bisogna quindi connettere con i suddetti documenti la costituzione del Sindaco, che si trova nello stesso registro *Fabarum,* c. 78ᵗ, 30 aprile:

« In dicto Consilio Generali domini Capitanei et Capitudinum

predictarum per dominum Agnolum Capitaneum predictum, Priores Artium et Vexilliferum Iustitie, Consiliarios et Capitudines in dicto Consilio existentes, constitutus fuit Sindicus ille quem dicti Priores et Vexillifer nominabunt ad dandum honorem militie Petro de Randolfis de Urbe, presenti Executori Ord. Iust. Pop. Flor. pro Populo Flor. ».

8.

1325. — Il 30 aprile si provvede che « nobilis vir URLIMBACH « SEU DIETEMAR VOCATUS URLIMBACH » conestabile di alcuni cavalieri stipendiarî, il quale desidera la Cavalleria dal Popolo e Comune di Firenze, sia promosso cavaliere a nome del Popolo e del Comune, e che ad onorare la sua Cavalleria si spendano fino a 100 fiorini d'oro. *Provvisioni,* XXI, 106; *Fabarum,* IV, parte II, c. 77ᵗ. Cfr. G. VILLANI, IX, 294.

Lo stesso giorno si dà ai Priori e Gonfaloniere balìa di costituire il Sindaco colle stesse formole che al n. 7: *Fabarum,* IV, p. II, c. 78ᵗ.

Il 5 maggio si fa l'addobbamento. V. n. 7.

9.

1331, 17 settembre. — Si provvede: quod Priores Artium et Vex. Iust. possint eligere sex viros, cives florentinos, super providendo et ordinando omnia et singula, que convenire et expedire noverint circa militias civium et districtualium florent., qui ad honorem militie promoverentur vel promoveri vellent; et super aliis in dicta provisione contentis. — *Fabarum,* III, 35ᵗ—36ᵗ.

10.

1333, 24 sett. — Si spendano 111 fiorini d'oro e 11 soldi di fiorini piccoli ad onorare la Cavalleria di CECCO DI M. PAOLO DI PIETRO DI M. GIOVANNI DA TERAMO, presente Capitano del Popolo. — *Provvisioni.* XXVI, 38ᵗ; *Fabarum,* VIII, 34ᵗ e 35ᵗ.

11.

1335, 2 giugno. — Nel Consiglio del Comune « constitutus fuit « Sindicus dominus Bertrandus de Baulcio ad promovendum ad « honorem militie BERTUM DE TODINIS DE MASSA pro Comuni « Florentie ». *Fabarum,* VIII, 48ᵗ.

12.

1335, 19 luglio. — Nel Consiglio del Popolo è proposta e approvata la spesa di 200 fiorini d'oro « in honorando duos nobiles « viros de Colle, qui promoveri debent ad honorem militie pro « Comuni Flor. ». Ma il 20 luglio nel Consiglio del Comune « do- « minus Simon de la Tosa consuluit.... quod super facto illorum « de Colle supersedeatur ad presens »; e non furono numerate le fave. — *Fabarum*, VIII, 57^t e 58.

13.

1336, 5 dicembre. — Domini Pr. Art. et Vex. Iust. supradicti, Gonfalonerii Sotietatum Pop. Flor. et Officium Duodecim bonorum Virorum in palatio Pop. Flor. in sufficienti numero congregati, vigore eorum offitii, omnique modo, via et iure, quibus melius potuerunt, fecerunt constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Comunis Flor. Sindicum nobilem et potentem militem dominum Niccholaum olim domini Andree de Strozzis, civem honorablem flor., licet absentem, ad promovendum ad honorem militie nobiles et potentes viros FRANCISCHUM, LAPUM et VANUCCIUM, fratres et filios domini Gualterii DE SALVUCCIS de Sancto Ieminiano, et quemlibet eorum; et ab eisdem Francisco, Lapo et Vannuccio et quolibet eorum et eorum consortibus ante promotionem predictam pro Populo et Comuni Flor., Sindicatus nomine quo supra, iuramentum recipiendum ad sancta Dei Evangelia, tactis Scripturis: « quod ipsi et quilibet ipsorum deinceps in perpetuum erunt Guelfi et fideles et zelatores sancte Matris Ecclesie et Partis Guelforum, et omnia facient et operabuntur et fieri et operari facient, eorum posse, que ad honorem et exaltationem dicte sancte Matris Ecclesie et Partis Guelfe et fidelium et amicorum ipsius et confusionem Ghibellinorum et inimicorum sancte Matris Ecclesie et Partis Guelfe predicte quomodolibet pertinebunt et spectabunt, seu pertinere vel spectare viderentur »; in omnibus et per omnia et prout et sicut eidem Sindico placuerit et videbitur, ecc. — *Capitoli*, LXV, 25^t.

14.

1337, 22 febbraio. — Item, in eodem Consilio (Potestatis) predictus d. Pot. voluntate et expresso consensu d. Pr. Art. et Vex. Iust. Pop. et Com. Flor., ibidem presentium, et Consiliariarum in

ipso Consilio existentium, et ipsi domini Pr. et Vex. ac Consiliarii predicti unanimiter et concorditer cum domino Potestate predicto et ipsius auctoritate pro se ipsis et dicto Com. Flor. et ipsius Com. nomine et vice; attendentes quod primo et ante omnia per dominos Pr. Art. et Vex. Iust. supradictos et officium duodecim bonorum Virorum, facto prius inter eos secreto scruptinio et obtento partito ad fabas nigras et albas per duas partes ipsorum provisum et deliberatum est fore utile pro Comuni Florentie magnificum virum dominum Petrum de Rubeis, felicis Veneti et Florentini exercitus Capitaneum generalem, constitui posse Sindicum pro Comuni Florentie ad infrascripta; et quod deinde obtentum est per duas partes et ultra Consiliariorum in dicto presenti Consilio astantium, facto prius inter eos solempni et secreto scruptinio et partito ad fabas nigras et albas, predictum dominum Petrum Sindicum constitui posse ut dictum est iuxta formam reformationis Consiliorum Pop. et Com. For. de hac materia loquentis; ipsasque deliberationes et provvisiones exsequentes, fecerunt constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti Comunis Sindicum Magnificum Virum dominum Petrum de Rubeis, felicis Veneti et Florentini exercitus Capitaneum generalem predictum, licet absentem, ad promovendum pro Populo et Comuni Flor. et ipsius Pop. et Com. nomine et vice ad honorem militie nobilem et potentem virum MANNUM natum olim bone memorie nobilis et potentis militis domini Apardi DE DONATIS de Florentia; et ad omnia et singula in predictis et circa predicta et eorum occasione facienda que necessaria fuerint et que in predictis et circa predicta de consuetudine requiruntur. (Reliquis formulis omissis). — *Provvisioni*, XXX, 147; *Fabarum*, X, 39t.

15.

1337, 8 aprile. — Con le stesse formole del n. 14 M. Rodolfo dei Bardi è costituito Sindaco a far Cavaliere CORRADO DEL FU M. VINCIGUERRA PANCIATICHI di Pistoia, e M. Giovanni Gianfigliazzi a far cavaliere VANNI, fratello di Corrado. — *Provvisioni*, XXVIII, 161t.

16.

1338, 29 ott. — Il Potestà M. Pietro da Spoleto è costituito Sindaco a far cavaliere fino a mezzo novembre M. UBERTO DI

Ghino (1) e Bartolo di M. Uberto Visdomini. Per le formule cfr. il n. 14. — *Fabarum*, IX, 59ᵗ.

17.

1340, 31 marzo. — M. Silvestro Baroncelli è fatto Sindaco, con balìa duratura per due mesi, a crear cavalieri Ser Grana del fu M. Uberto e Michele del fu M. Tieri Guidotti di Colle Val d'Elsa. Per le formule cfr. il n. 14. — *Provvisioni*, XXX, 147; *Fabarum*, X, 39ᵗ.

18.

1340. 12 dicembre. — M. Maffeo di M. Fiorino da Pontecarali di Brescia, Potestà, è costituito Sindaco a far cavaliere Diego del fu M. Giovanni dei Pazzi, e M. Corrado Panciatichi di Pistoia a far cavaliere Geri, fratello di Diego, con balìa duratura fino a tutto dicembre. Per le formule cfr. il n. 14. *Provvisioni*, XXX, 14ᵗ; *Fabarum*, X, 69. — L'addobbamento si fece il 25 novembre. Annali di Simone della Tosa, ed. cit., p. 238.

19.

1341, 11 gennaio. — Con le solite formole M. Dondaccio de' Malincini da Piacenza è costituito Sindaco a far cavaliere fino a tutto maggio Santi Ginoli di Assisi, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia. *Fabarum*, X, 74.

20.

1341, 3 febbraio. — Con le solite formole il Potestà M. Dondaccio è fatto Sindaco a crear cavaliere fino a tutto febbraio Roberto del fu M. Alamanno Adimari. *Provv*., XXX, 46; *Fabarum*, X, 80ᵗ. — La cerimonia fu fatta il dì 11 febbraio. Simone della Tosa. *Annali*, ed. cit., p. 238.

21.

1341, 1° giugno. — Si provvede la spesa di 50 fiorini d'oro ad onorare la milizia di Lorenzo da Pichena. Il 2 giugno colla solita procedura è costituito Sindaco per tutto giugno M. Banco di Dardano Acciaiuoli. *Fabarum*, XI, 196ᵗ e 197ᵗ.

(1) Ha il titolo di *messere* certo perchè era di già giudice.

22.

1343, 14 novembre. — Si provvede la spesa di 100 fiorini d'oro per onorare LAMBERTUCCIO DI TEDALDO DE' CICCIONI, che sarà fatto cavaliere del Comune e del Popolo. *Provv.*, XXXII, 64bis; *Fabarum*, XIV, 43. — Il 15 novembre colle solite formole si fa Sindaco, con balia fino a tutto dicembre, M. Giovanni Arnolfi. *Fabarum*, XIV, 45. — Nelle *Strozziane*, n. 64, c. 439 c' è questo ricordo estratto da un « Quaderno d'uscita della Camera dall'11 agosto 1343 al 1° marzo 1344 »: die 22 novembris tubatores equitaverunt extra ianuam Civitatis Flor. obviam Lambertum de Ciccionibus, quando venit Florentiam ad se militem faciendum.

23.

1344, 7 gennaio — Si spendano 200 fiorini d'oro per onorare la cavalleria di CIAMPO DI M. PINO e ROSSO DI M. GIOVANNI DELLA TOSA. *Provv.* XXXII, 90; *Fabarum*, XIV, 58. — L'8 gennaio colle solite formole sono costituiti Sindaci, per tutto gennaio, il Potestà M. Giovanni, Marchese di Monte Santa Maria, per la cavalleria di Rosso. e il Capitano M. Rinaldo da Staffulo per Ciampo. *Fabarum*, XIV, 59^{t}. —

die undecimo mensis ianuarii

Dominus Rossus natus olim b. m. domini Iohannis de la Tosa, Dominus Ciampi natus olim b. m domini Pini de la Tosa promoti fuerunt ad honorem militie pro Populo et Comuni Fiorente, videlicet:

Dominus Rossus accintus per magnificum et potentem militem dominum Ioannem Marchionem Montis Sancte Marie, Civitatis et Comunis Florentie honorablem Potestatem, nec non Defensorem libertatis Civitatis eiusdem, et

Dominus Ciampi accintus per magnificum et potentem militem dominum Raynaldum domini Baligani de Cimis de Staffulo, Populi et Com. Flor. honorablem Capitaneum et defensorem Artium et Artificum Civitatis Florentie et Capitaneum custodie Civitatis eiusdem.

Qui et uterque eorum statim supta dicta militia iuraverunt ad sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis Scripturis, perpetuo eorum posse Populum et Comune Florentie et offitia dominorum Prior. Art. et Vex. Iust., Offitium Gonf. Sot. Pop. Flor. et Offitium duodecim bon. Virorum et Capitudinum Artium Civit. Flor.

et quodlibet ipsorum manutenere et conservare, protegere et tueri, et Civitatem Flor. et Comit. et Distr. ipsius defendere et conservare in statu pacifico et tranquillo; et esse et se opponere contra omnes et singulas personas cuiuscumque status et condictionis existerent, turbantes seu turbare tractantes seu molientes statum pacificum dicte Civit. seu statum dicti Offitii dictorum d. Priorum et Vex. Iust., Offitii Gonfaloneriorum Sotietatum Pop. Flor., Off. duodecim bon. Vir. et Capitud. vel alicuius eorum; ac etiam contra omnes et singulas personas facientes seu facere tractantes seditionem vel tumultum in dicta Civitate vel eius Comit. vel Distr. Et generaliter facere et operari omnia et singula que cedant et cedere possint ad honorem statum et conservationem dicti Populi et Com. et dictorum Offitiorum et cuiuslibet eorum et dicti status pacifici et tranquilli et a contrario penitus abstinere.

Atta fuerunt hec omnia Florentie, in platea Palatii dominorum Priorum Artium et Vex. Iust., presentibus testibus nobilibus viris dominis Pepo, Ruberto de Adimaribus, Simone de Peruzzis, Salvestro de Baroncellis militibus, Anthonio domini Giachinotti de Pazzis, Rosso domini Schiatte de Cavalcantibus, civibus honorabilibus florentinis, et aliis. *Capitoli*, XXXVI, 96. Cfr. p. 71, n. 1.

24.

1344, 27 gennaio. — Si provvede la spesa di 100 fiorini d'oro « pro honorando illos de Altovitis ad honorem militie ». *Fabarum*, XIV, 62 — 28 gennaio. Sono costituiti Sindaci, per tutto il 25 febbraio, M. Giovanni, Potestà, a far cavaliere Bindo del fu M. Oddone Altoviti, e il Capitano M. Rinaldo a far cavaliere Arnaldo del fu M. Palmieri Altoviti. *Fabarum*, XIV, 62t. — La promozione si fa il 2 febbraio in piazza dei Priori alla presenza di M. Bindaccio Ricasoli, M. Uguccione Buondelmonti, M. Geri de' Pazzi, M. Rosso di M. Giovanni della Tosa, cavalieri, Luigi di M. Andrea dei Mozzi, Bernando Ardinghelli, e altri. Per le formule cfr. il n. 23. *Capitoli*, XXXVI, 96t. V. p. 71, n. 1.

25.

1344, 27 marzo. — Colle solite formole il Capitano M. Rinaldo è costituito Sindaco, fino a tutto aprile, a dar la cavalleria a Nino del fu M. Dino degli Opizi di Lucca. *Fabarum*, XIV, 79. — 17 aprile: si fa la cerimonia in piazza dei Signori, in presenza dei Priori, dei cavalieri Pepo ed Uberto Adimari, Berto Frescobaldi, Fantone dei Rossi e molti altri. Cfr. per le formole il n. 23.

Capitoli, XXXVI, 97. V. p. 71, n. 1. Nelle *Strozziane*, n. 64, p. 403 c'è il seguente ricordo ricavato da un quaderno di uscita dal marzo 1343 al settembre 1344: tubatores Com. Flor. equitaverunt extra ianuam obviam Domino Nino de Opizis, quando factus fuit miles.

26.

1345, 20 settembre. — Si provvede la spesa di 100 fiorini d'oro ad onorare la cavalleria di LAMBERTO del fu Nerino, conte di Collegalli. *Fabarum*, XVI, 79[t] e 81. — 6 ottobre: M. Lamberto giura la cavalleria. *Fabarum*, XVI. 82[t]. — *Strozziane*, 74, p. 401 (da uno dei soliti quaderni di uscita): tubatores equitaverunt ad sotiandum dominum Lambertum de Collegalli, quando factus fuit miles.

27.

1346, 17 febbraio. — Si provvede, affinchè « Comune Vulterrarum et Regimina ipsius adhereant et uniantur cum Populo et Comuni Florentie » che MUSCIATTINO del fu M. Belforte, FRANCESCO del fu M. B[o]nafidanza e BOCHINO di M. Attaviano, tutti dei Belforti di Vol[te]rra, sieno promossi cavalieri a spese del Comune; e che si possano spendere in « armis, arnesis, fornimentis, arredis et aliis necessariis » 350 fiorini d'oro. *Provv.*, XXXV, 1; *Fabarum*, XVIII, 30 e 31[t]. — 18 febbraio: è costituito Sindaco per la cerimonia il Conte Simone da Battifolle, con balia per tutto febbraio. *Fabarum*, XVIII, 32. — Il 19 febbraio si fa l'addobbamento nella piazza dei Priori « super quodam pulpito lignaminis ibi predicte causa celebrande militie constructo » in presenza dei cavalieri M. Barna de' Rossi, Roberto Adimari, Guglielmo Oricellari Rosso della Tosa e molti altri. Per le formule cfr. il n. 23. *Capitoli*, XXXI, 93. V. p. 71, n. 1

28.

1346, 22 aprile. — M. Paolo Guazalotti da Prato è costituito Sindaco a far cavaliere ANGELO DI M. PAOLO da Teramo. *Fabarum*, XIX, 37.

29.

1347, 14 gennaio. — M. Simone Conte di Battifolle è costituito Sindaco a far cavaliere MANNO DEI MEDICI. Il 20 gennaio avviene la cerimonia col solito giuramento. *Fabarum*, 95 e 97[t].

30.

1348, 27 ottobre. — Essendo necessario che LODOVICO DI GIOVENALE DI M. CARRADORE da Narni, Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, sia cavaliere perchè possa andar Potestà a Bologna, si provvede, a sua istanza, che il detto Lodovico sia promosso cavaliere fino alle calende di gennaio; che nel Consiglio del Potestà sia costituito il Sindaco; che in « fornimentis et arredis et « aliis necessariis » si possano spendere fino a 60 fiorini d'oro. *Provvisioni*, XXXVII, 20; *Fabarum*, XXI, 5ᵗ e 6ᵗ. — Nei *Fabarum*, (XXI, 14) si trovano poi i seguenti appunti, da mettersi probabilmente in relazione con questa cavalleria sotto la data 24 dicembre: domini Priores et Vexillifer ad militiam nominaverunt dominum Franciscum, facto partito, etc. (sic). E poi: die XXV. Factus fuit miles.

31.

1350, 16 novembre. — Si provvede che sia creato cavaliere GUGLIELMO da Brescia, Esecutore. *Fabarum*, XXVII, 87ᵗ. — Il 17 novembre è costituito Sindaco M. Bindo Altoviti. Ibid., 88ᵗ.

32.

1351, 20 ottobre. — Si provvede, oltre alla concessione di alcuni privilegi agli abitanti di Scarperia, che IACOBUS DE FIORE, oltramontano e Vicario del Comune in Mugello, e GIOVANNI del fu Conte DE' MEDICI e SILVESTRO di M. Alamanno DE' MEDICI, in premio del valore da essi dimostrato nella difesa di Scarperia, sieno promossi cavalieri dal Potestà M. Andrea; che il detto Potestà sia costituito Sindaco a ciò, secondo il solito, nel Consiglio del Potestà; che ad ognuno di essi si donino ad onorarne la cavalleria 500 fiorini d'oro « in illis equis, arredis et rebus de quibus « videbitur »; e che si spendano 150 fiorini d'oro « in prando fiendo « in honore militie antedicte ». *Provvisioni*, XL, 35; *Fabarum*, XX, 34. Un transunto di questa provvisione si trova nel DIPLOMATICO: *Monte Comune*, 20 ottobre 1251.

33.

1353, 10 luglio. — Si provvede la spesa di 100 fiorini d'oro per la cavalleria di RODOLFO CIACCIONI da San Miniato. *Provvisioni*, XLI, 34; *Fabarum*, XXIV, 55.

34.

1353, 13 agosto. — Si provvede che i Camerarii della Camera dell'Armi paghino 140 fiorini d'oro e 34 soldi di fiorini piccoli per le spese fatte nella cavalleria del Potestà PIER GIOVANNI DA MONTEFALCO. *Provvisioni*, XLIII, 103; *Fabarum*, XXVI, 8 e 19'.

35.

1356, 15 gennaio. — Si provvede che M. RICCARDO DA SALICETO, bolognese, dottor di leggi, eletto Potestà di Firenze, sia fatto cavaliere a nome del Popolo e del Comune; che nel Consiglio del Potestà sia costituito Sindaco quel cavaliere forestiere, che i Priori vorranno; e che si possano spendere 100 fiorini d'oro « in emptionem et pro emptione unius palafreni et unius selle et « unius ensis et calcarium, seu aliarum rerum pro donando dicto « domino Riccardo ». *Provvisioni*, XLIV, 2; *Fabarum*, XX, 45. — Il 23 gennaio nel solito Consiglio del Potestà è fatto Sindaco M. Andrea dei Salamoncelli. *Fabarum*, XXVI, 48'. — Il 31 gennaio M. Riccardo giura la cavalleria in presenza dei cavalieri M. Pazzino Strozzi, M. Arnoldo Altoviti, M. Iacopo Alberti ed altri. *Fabarum*, XXVI, 47. — Il 23 febbraio si provvede che i Camerieri paghino altri 81 fiorini d'oro per il residuo delle spese fatte in occasione della detta cavalleria. *Provvisioni*, XLIV, 31.

36.

1356, 11 marzo. — Si provvede la spesa di 100 fiorini d'oro per la cavalleria di DILIANO PANCIATICHI di Pistoia. *Provvisioni*, XLIV, 39.

37.

1356, 12 settembre. — Si provvede che nel Consiglio del Potestà i Priori costituiscano un cavaliere Sindaco a promuovere alla cavalleria ORLANDO, figlio del morto cavaliere M. Andrea Salamoncelli di Lucca; e che si spendano per onore della cavalleria 130 fiorini d'oro. *Provvisioni*, XLIV, 145.

38.

1357, 9 ottobre. — Si provvede che i Priori costituscano nel Consiglio del Potestà un Sindaco a crear cavaliere GIOVANNI DI

M. ALAMANNO DEGLI OPIZI di Lucca; e che si spendano 100 fiorini d'oro. *Provvisioni*, XLVI, 59.

39.

1358, 12 marzo. — Per NICCOLA CANCELLIERI di Pistoia si fa la stessa provvisione del numero precedente. *Provvisioni*, XLVI, p. 2ª, 28.

40.

1359, 30 luglio. — La stessa provvisione per GIOVANNI DI GHERARDO LANFREDINI, fiorentino; la spesa è di 150 fiorini d'oro. *Provvisioni*, XLVIII, 16. — Il 2 agosto è nominato Sindaco un M. Pandolfo; e il 18 « iuxta palatium » si fa la cerimonia. *Fabarum*, XXVII, 76.

41.

1359, 23 agosto. — Provvisione analoga a quella del n. 38 per AZZONE del fu Francesco UBERTINI di Arezzo. *Provvisioni*, XLVIII, 33. — Il 24 agosto sono costituiti Sindaci quei cavalieri che saranno nominati dai Priori. *Fabarum*, XXVI, 80.

42.

1359, 24 dicembre. — Nel Consiglio del Potestà « factus est Sindicus ad militiam PIERCIARELLI (?) de Eugubio dominus Nicolaus Talani ». *Fabarum*, XXVII, 104.

43.

1360, 29 agosto. — Provvisione simile a quella del n. 38 per LODOVICO del fu M. Iacopo CICCIONI da S. Miniato e FRANCESCO del fu M. Lamberto da COLLEGALLI. *Provvisioni*, XLIX, 26. — Il 14 ottobre nel Cons. del Pot. è data ai Priori balia di costituire il Sindaco o i Sindaci. *Fabarum*, XXVIII, 15. — Il 12 dicembre i Priori eleggono Sindaco M. Niccola Acciaiuoli; e il 13 si fa la cerimonia in presenza dei cavalieri M. Guelfo Gherardini, M. Pazzino Strozzi, M. Pino Brunelleschi. *Fabarum*, XXVIII, 29.

44.

1360, 7 ottobre. — Nel Cons. del Pot. « factus est Sindicus dominus Iohannes Contis ad promovendum ad militiam FELTRINUM, filium Potestatis ». *Fabarum*, XXVIII, 14.

45.

1362, 12 febbraio. — Provvisione simile a quella del n. 38 per Luca di Totto dei Firidolfi da Panzano. *Provvisioni,* L, 92. — Ecco come racconta Luca stesso la sua cavalleria:

« memoria che a dì.... di marzo 1361 il magnifico cavaliere messer Pandolfo de' Malatesti in nome e vigende del Comune e Popolo di Firenze, mi fece cavaliere armato, in sulla porta di Priori; e prima la notte dinanzi, in S. Lorenzo di Lamberto Soldanieri al ponte a Grieve, mi bagnò solennemente messer Guelfo Gherardini e messer Giovanni di M. Bartolomeo dei Mangiadori; e allora venni da S. Miniato, dove io ero per Podestà; e fatto cavaliere, ritornai a compiere l'uficio; e di vero ricevetti da' Fiorentini onore e festa assaissimo; e grande festa fece il Comune di San Miniato; di che io e' miei discendenti siamo molto obbligati ». Frammenti della Cronaca di Messer Luca di Totto da Panzano nel Giorn. st. degli Archivi Toscani, V, 70.

46.

1362. 27 agosto. — Nel Cons. del Pot. è fatto Sindaco M. Bonifazio Lupo per la cavalleria del Conte Ildinero. *Fabarum,* XXVIII, 143.

47.

1362, 15 ottobre. — Analoga provvisione a quella del n. 38 per Rosso di Riccardo dei Ricci. *Provvisioni,* LI, 29. — Il 17 ott. nel Cons. del Pot. si dà balia ai Priori di nominare il Sindaco. *Fabarum,* XXIX, 3.

48.

1363, 13 maggio. — M. Pietro dei Farnesi, Capitano generale della guerra, è costituito Sindaco nel Cons. del Pot. per la cavalleria di Niccola degli Alberti; e il giorno 14 si fa l'addobbamento. *Fabarum,* XXIX, 40.

49.

1364, 4 ottobre. — Per Benghi di Teghia Buondelmonti si fa la stessa provvisione che al n. 38; la spesa è di 150 fiorini d'oro. *Provv.*, LIII, 32; cfr. *Cronichetta d'Incerto*, nell'ed. di Milano cit. al n. 7, p. 255.

50.

1367, 23 dicembre. — Si provvede che il Potestà M. Paolo di M. Rinaldo da Straffulo sia nominato Sindaco nel solito Consiglio del Potestà e del Comune a dar la cavalleria a PIERO DI GHINO GUICCIARDINI, Gonfaloniere di Giustizia; che « ipse nunc Pierus et Deo prestante dominus Pierus », fatto cavaliere, s'intenda costituito Sindaco a creare alla sua volta cavaliere RANALDO, figlio del Potestà « cum modis et ceremoniis in similibus consuetis »; e che per onorare le dette cavallerie si spendano 360 fiorini d'oro e per il convito fino a 120 fiorini; e si possano donare a Ranaldo 140 fiorini e a Piero 100 fiorini. *Provvisioni*, LVI, 109.

51.

1370, 25 gennaio. — Si provvede che nel Cons. del Potestà sieno costituiti uno o più cavalieri come Sindaci a far cavalieri MALPIGLIO del fu M. Gualtierio de' MALPIGLI e FILIPPO del fu M. Bartolomeo de' MANGIADORI di S. Miniato del Tedesco; la spesa sia stanziata dai Signori e Collegi con i Capitani di Parte Guelfa e un Console di ciascuna delle 21 arti. *Provvisioni*, LVIII, 156. — Il 26 gennaio nel Cons. del Pot. sono fatti Sindaci « in solidum » M. Rodolfo, M. Fulco, M. Pazzino, M. Bonifazio Lupo. *Fabarum*, XXI, 167. — Nel *Diario* del MONALDI (colle *Istorie Pistolesi, ovvero delle cose avvenute in Toscana dall'anno MCCC al MCCLVIII*, Prato, 1835, p. 500) c'è poi questo ricordo: « domenica a dì 17 di febbraio 1369 M. Pazzino Strozzi, essendo de' Priori, fece cavaliere M. Filippo Mangiadori e M. Malpilio Ciccioni; perchè furono cagione di riavere San Miniato; e dettero a cadauno un corsieretto.

Della provvisione una copia si trova nel DIPLOMATICO, *Archivio Generale*, 1369, 25 gennaio.

52.

1370, 21 novembre. — Nel Cons. del Pot. M. Pazzino Strozzi è fatto Sindaco per la cavalleria di MICHELE PIGI di Volterra. *Fabarum*, XXXI, 225. — Il 13 novembre si provvede che i Camerari paghino fiorini d'oro 171 e libre 134 per alcune spese, fra cui quelle fatte « pro honorando militiam Michelis Pigii de Vulterris de proximo ad militiam promovendi ». *Provvisioni*, LIX, 144.

53.

1376, 22 aprile. — A rimunerare i grandissimi servigi resi al Comune dagli Otto della Guerra (Otto Santi) si provvede che i Priori li facciano venire in presenza dei Gonfalonieri delle Società del Popolo e dei dodici buoni Uomini, e domandino loro se vogliono esser promossi alla cavalleria a nome del Comune. Quelli di essi, che accetteranno, siano creati cavalieri nel mese d'aprile da uno o più Sindaci nominati dai Priori e Gonfaloniere di Giustizia. Per onore delle dette cavallerie possano spendersi in un pranzo 100 fiorini d'oro. Ad ognuno di quelli che accetteranno di esser creati cavalieri si donino 200 fiorini d'oro in denaro « seu in iocalibus seu aliis rebus ». A quelli che non accetteranno la cavalleria si donino due nappi, una confettiera e dodici cucchiai d'argento del prezzo complessivo di 100 fiorini d'oro. Si facciano otto scudi e otto pennoncelli colle insegne di ciascuno degli Otto e in ogni scudo e pennoncello si aggiunga « signum armorum libertatis Comunis Florentie »; e si donino agli Otto; e si possano spendere in questi oggetti 80 fiorini d'oro; e gli Otto e i loro discendenti per linea maschile possano portare nel loro stemma la detta insegna. Gli Otto e uno dei loro consorti maschi possano sempre portare armi offensive e difensive.

I nomi degli Otto sono:

Alessandro di M. Riccardo dei Bardi,
Giovanni Dini, speziale,
Andrea di M. Francesco Salviati,
Giovanni di Francesco Magalotti,
Tommaso di Marco Strozzi,
Guccio di Dino Gucci,
Giovanni di Mone, biadaiolo,
Matteo di Federigo Soldi.

Provvisioni, LXV, 18'.

Il Monaldi (*Diario,* ed. cit., p. 508) e l'Anonimo Fiorentino (ed. cit., p. 307 e 308) raccontano che i donativi vennero portati a casa degli Otto il mercoledì 30 aprile « con le trombe e a cavallo ». Non dicono però se accettarono la cavalleria; ma è certo che non accettarono, perchè si trova che furono armati cavalieri due anni dopo nel tumulto dei Ciompi; vedi la parte B di quest'Appendice, n. 4.

54.

1377, 22 maggio. — Considerando le virtù e i meriti di M. Giovanni Corraducci di Ascoli, Capitano del Popolo, si provvede che Giannotto, suo figlio, sia cinto del cingolo militare a nome del Comune e del Popolo da uno o più Sindaci da nominarsi dai Priori (senza che si parli del Cons. del Pot.); e si spendano fino a 100 fiorini d'oro. *Provvisioni*, LXVI, 40'.

55.

1378, 28 maggio. — Nel Consiglio del Comune i Priori costituiscono il Marchese di Monte Santa Maria, Potestà, Sindaco per la cavalleria di Lodovico di M. Antonio degli Ottinelli da Fermo. — Il 30 maggio i Priori, indipendentemente dal Consiglio del Comune, fanno un' altra volta Sindaco il Potestà per la stessa cavalleria. Questa ripetizione si spiega ammettendo che la nomina del 28 maggio non abbia avuto valore, perchè oramai si era stabilita la consuetudine che solo i Priori dovessero nominare il Sindaco senza l'approvazione di alcun altro Consiglio. *Fabarum*, XXXII, 293'.

56.

1378, 22 settembre. — Considerando che M. Fantino di M. Marco Giorgi di Venezia, eletto a Potesta di Firenze, non ha il grado di cavaliere, necessario a poter avere la potesteria della città, e conoscendosi le sue virtù, si provvede che sia cinto del cingolo militare a nome del Popolo e del Comune da un Sindaco nominato dai Priori. Per la detta cavalleria non si deve però fare alcuna spesa. *Provvisioni*, LXVII, 26. — Il 2 ottobre i Priori, eseguendo il contenuto della detta provvisione, protestando di non voler nominare Sindaco alcun Ghibellino o proibito, costituiscono Sindaco per la suddetta cavalleria M. Giorgio del fu M. Francesco Scali.

Item post predicta supradictis anno et indictione, die tertio dicti mensis octobris.

Nobilis et egregius miles dominus Georgius domini Francisci de Scalis, Sindicus supradictus, volens exequi mandatum predictum sibi iniunctum et commissum, et ipsius mandati vigore, et omni modo et forma quibus melius potuit, sindicario nomine dicti Populi et Com. Flor. et pro ipso Pop. et Com., domini nostri Iesu Christi et eius gloriose matris Virginis Marie et beati Iohannis

Batiste ac sancti Marci Evangeliste, et totius celestis Curie nominibus et suffragiis invocatis, omni modo via et forma quibus melius potuit, promovit supradictum nobilem virum dominum Fantinum domini Marchi Georgii de Venetiis ad dignitatem militie antedicte; et ipsum dom. Fant. pro ipso Pop. et Com. accinxit cingulo militari omnibus intervenientibus et debite ac solemniter et cum gaudio observatis, que in talibus usitantur et seu quomodolibet requiruntur.

Qui dominus Fantinus solemniter ac devote adsumpta militia supradicta, iuravit corporaliter ad sancta Dei Evangelia manibus tactis Scripturis, in manibus Viviani, scribe reformationum Consiliorum dicti Pop. et Com., perpetuo esse devotus dicti Pop. et Com. Flor. et ipsius Pop. et Com. honorem et bonum statum perpetuo diligere et suo posse manutenere et conservare, et non actentare nec consentire alicui actentanti aliquid contra pacificum, quietum et liberum statum dicti Populi et Com., et propalari quam citius potuerit quicquid senserit contrarium actentari, honore et debito magnifice Ducalis Excellentie de Venetiis semper salvis; de quibus omnibus, rogatus fui ego Vivianus, notarius infrascriptus conficere publicum instrumentum.

Acta fuerunt predicta omnia Florentie iuxta portam Palatii Populi Flor., residentie dom. Prior. Art. et Vex. Iust. Pop. et Com. predicti, presentibus magnificis dominis Prior. Art. et Vex. Iust. dicti Pop. et Com. ac etiam presentibus nobilibus viris Ugolino Marchione de Monte Sancte Marie, domino Taddeo milite de Accorimbonis de Eugubio,ac nobilibus militibus domino Alexandro domini Riccardi de Bardis, domino Tommaso Marchi de Strozis, domino Rosso de Ricciis, domino Francisco de Rinuccinis, civibus Florent., et prudenti viro Ser Coluccio Pieri, cancellario Flor., et pluribus aliis ad premissa in testes adhibitis et vocatis. — *Deliberazioni dei Signori e Collegi. Dupplicati*, IV, 16 e seg.

57.

1379, 4 agosto. — Per compiacere alle domande di Simone dei Signori di San Casciano da Orvieto, Esecutore, e considerando le sue virtù e la sua nobiltà, si provvede che sia promosso cavaliere da un cittadino popolare guelfo, designato dai Priori, prestando il giuramento « in similibus hactenus usitatum. »

Et quod per dominos Priores et Vexilliferum antedictos et seu per illum cui commiserint possint dari dicto Simoni in signum

etiam militie antedicte arma et insignia Populi supradicti videlicet in targia et pennoncello. E si possano spendere « in lancea et « pennoncello, targia et una barbuta » 70 fiorini d'oro. *Provvisioni*, LXIX, 95. — Il 5 agosto si nomina Sindaco M. Benedetto Alberti; e il 7 agosto davanti alla porta del Palazzo si fa l'addobbamento, come al n. precedente, eccetto S. Marco nell'invocazione e la restrizione a favore del Doge di Venezia nel giuramento. *Del Sign. Coll. Duppl.*, IV, 27.

58.

1381, 7 giugno. — GIOVANNI di Aldobrandino di M. Ranieri DA QUERCETO, di Volterra, avendo bisogno della cavalleria per esercitare la potesteria di Volterra, domanda di esser creato cavaliere in nome del Popolo e Comune di Firenze e che sia nominato un Sindaco a crearlo cavaliere. Si accetta la petizione, hoc etiam addito proviso et declarato, quod in signum militie antedicte domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie Populi et Comunis predicti possint et eis liceat concedere et seu concedi et donari facere dicto Iohanni, tempore dicte militie, signum armorum Populi supradictì in pennoncello et targia. Si possano spendere 50 fiorini d'oro. *Provvisioni,* LXXI, 61. — Il 23 luglio è costituito Sindaco M. Benedetto di Nerozzo degli Alberti; e il 28 si fa la cerimonia davanti alla porta del Palazzo. Il documento è simile a quello del n. precedente; solo in margine è aggiunto: Insuper in signum militie supradicte nobilis vir Leonardus Iohannis de Raffacanis tunc Vexillifer Iustitie Pop. et Com. Flor. dedit et concessit ipsi domino Iohanni militi arma seu signa Populi antedicti. *Del. Sig. Coll. Dupp.*, IV, 48.

59.

1381, 3 luglio. — Nei *Fabarum* XXXIII, 18' sotto questa data c'è l'appunto di una provvisione proposta nel Consiglio del Popolo per la promozione alla cavalleria di LODOVICO DA SPOLETO, Esecutore. Ma non è notato il numero dei voti, nè è notizia che la provvisione sia passata al Cons. del Comune; il che farebbe credere che sia stata respinta nel Cons. del Popolo.

60.

1382, 15 marzo. — Si provvede che GIOVANNI, figlio del Potestà M. Roberto di Mario DE' CAMPORENI di Ascoli, sia creato cavaliere da un Sindaco da nominarsi nel solito modo.

Et quod in signum militie supradicte per dictum offitium dominorum Priorum et Vexilliferi dari et concedi possint et debeant in targia et pennoncello arma seu signa Pop. supradicti, et similiter sibi concedi possint et debeant signa et seu arma Partis Guelforum Civitatis predicte per Capitaneis dicte Partis.

E possano spendersi 100 fiorini d'oro. *Provvisioni*, LXXI, 177. — Il 21 marzo è costituito Sindaco M. Antonio di M. Niccola Alberti. *Del. Sig. Coll. Duppl.*, IV, 58ᵗ.

61.

1383, 22 agosto. — Si accetta la supplica di SIMONE MANETTELLI, futuro Potestà di Firenze, e si provvede che sia creato cavaliere da un Sindaco. *Provv.*, LXIII, 130.

62.

1384, 18 marzo. — MICHELE DI M. ANDREA DA GABBERETO espone « quod, quamvis hactenus ad militiam animum habuerit, non deliberavit precise talem statum adsumere; tamen ad presens quodammodo cogitur cogitatum propositum adimplere », perchè è stato eletto Capitano della città di Perugia. Perciò domanda esser creato cavaliere da un Sindaco del Pop. e Com. Fior.

Si accetta la petizione e si provvede inoltre che in segno della cavalleria gli si donino, *ut est moris*, una targa e un pennoncello colle armi del Popolo; che possano spendersi 50 fiorini d'oro; che i Capitani di Parte Guelfa possano onorarlo anch'essi colle armi della Parte. *Provv.*, LXXIII, 252. — Il 3 aprile è costituito Sindaco M. Niccola Alberti; e il 17 aprile si fa la cerimonia e il cavaliere presta il solito giuramento (cfr. il n. 57), e di più giura « signum armorum Populi supradicti ubilibet revereri et exaltare et omnia et singula facere, ad que milites dicti Pop. quomodolibet sint adstricti »; e il Gonf. di Giust. gli consegna le armi del Popolo. *Del. Sig. Coll. Duppl.*, 14, 64.

63.

1384, 3 ottobre. — M. PIETRO RAIMO da Venezia, essendo stato eletto Potestà di Firenze, e dovendo, per esercitare tale ufficio, esser cavaliere, chiede tale onore al Popolo e Comune di Firenze.

La petizione è accettata; e di più si provvede di donargli in segno della cavalleria le armi del Popolo nella targa e nel pennone; e che si spendano 50 fiorini d'oro. *Provv.* LXXIV, 100. — Il 6 novembre i Signori costituiscono Sindaco con le solite formule M. Bonifazio Lupo di Parma, Marchese di Soranza; e lo stesso giorno si fa la cavalleria con lo stesso giuramento che al n. 56. *Del Sign. Coll. Duppl.* 72'. Cfr. Anonimo Fiorentino, nelle *Cronache dei secoli XIII e XIV*, p. 455.

64.

1385, 13 marzo. — Si accetta una petizione di Cola di Tiruccio dei Tiri di Fermo, Esecutore, e si provvede che sia promosso alla cavalleria da un Sindaco da nominarsi dai Priori; gli si donino le armi del Popolo; si spendano 12 fiorini d'oro. *Provv.* LXXIV, 210. — Il 16 marzo è fatto Sindaco M. Vieri di Cambio dei Medici; e lo stesso giorno si fa l'addobbamento (cfr. n. 57). *Del. Sign. Coll. Dupp.* IV, 70.

65.

1386, 6 dicembre. — Magnifici domini domini.... Priores Art. et Vex. Just. Pop. et Com. Flor., considerantes qualiter coram ipsis extitit expositum et narratum pro parte nobilis viri Simonis Raynerii de Peruzzis, civis honorablis florentini, quod ipse semper fuit et est fidelis et devotus Pop. Flor., et ante quam presens seculum relinqueret desideravit et optat signo et dignitate militie ab ipso Pop. decorari; et quia infirmitate gravatus non valet ad presentiam dictorum dominorum accedere fecit hoc per alium postulari et peti, quod super his usque ad perfectionem provideatur; et volentes omni modo, quo efficacius fieri potest, dare operam in predictis, sperantes etiam demum presentem provisionem per opportuna consilia confirmari; stabiliscono che il Cap. del Pop. M. Pietro dei Cavalcabò di Cremona, Marchese di Vitaliana, si intenda costituito Sindaco per dar la Cavalleria al detto Simone o al figlio di lui Benedetto, ricevente a nome del padre, ed a riceverne il giuramento solito, e a dargli le armi del Popolo « ut consuevit concedi militibus auctoritate dicti Populi creatis. » Non potrà farsi alcuna spesa in questa cavalleria, essendo così desiderio dello stesso Simone. E lo stesso giorno il Sindaco, con le solite cerimonie, nella gran

sala del Palazzo dei Priori, fa cavaliere Benedetto come procuratore del padre e ne riceve il giuramento (cfr. n. 57). *Del Sign. Coll. Dupp.*, IV, 113. — Nei giorni 6 e 7 dic. la provvisione è approvata nei Cons. del Pop. e del Com. *Provv.* LXXVI, 153. Cfr. *Miscellanea Fiorentina di Erudizione e Storia*, vol. II, numero 13, p. 8.

66.

1387, 2 aprile. — Si accetta la supplica di ANGELO del fu M. Diliano PANCIATICHI di Pistoia, e si provvede che sia creato cavaliere a nome del Pop. Fior. e gli si donino le armi del Pop. nella targia e nel pennone. *Provv.* LXXVII, 4. — La cerimonia si fece il 23 aprile sulla piazza dei Signori; e fu Sindaco M. Antonio di M. Niccola degli Alberti. ANONIMO FIORENTINO, nelle *Cronache dei sec. XIII e XIV*, p. 469.

67.

1387, 12 aprile. — Provvisione per la cavalleria di CALBUCCIO DI MARZIO SCALELLI, di Ascoli, Esecutore, come al n. precedente. *Provv.* LXXVII, 23. — La cerimonia si fece, insieme a quella del n. precedente, il 23 aprile in piazza della Signoria e fu Sindaco M. Vanni dei Castellani. ANONIMO cit. ibid.

68.

1388, 9 aprile. — Intellecta supplicatione facta cum summa reverentia et humilitate pro parte nobilis viri JOHANNIS nati quondam egregii militis domini Johannis DE PANCIATICIS de Pistorio, petentis inter cetera in effectu sibi a Populo Florentino concedi militie dignitatem et auctoritate ipsius Populi se accingi cingulo militari et solemmitates et subsantialitates sive ceremonias tam in balneo quam in vestibus cinturis et aliis pro decore et honore sue militie in certa forma et ordine observari, — si provvede che i Priori costituiscano un cavaliere Sindaco a dar la cavalleria al detto Giovanni « per modum balnei vel armorum, et ad faciendum seu per commissarium ipsius Sindici fieri faciendum in vestibus, in lecto, in caligis, in cinturis, in ensis recinctu, in calcaribus et in aliis de quibus voluerit omnia et singula de quibus crediderit expedire aut voluerit; » e a ricevere il solito giuramento. Di più si provvede che il Gonf. gli dia, secondo l'uso,

le armi del Popolo nello scudo e nel pennone e che le dette insegne, possano porsi « in aliis ornamentis pro dicta militia faciendis. » Si spendano 100 fiorini d'oro. I Capitani di Parte Guelfa possano concedere « dicto Johanni, tunc domino Johanni » le armi della Parte in uno scudo e in un pennone e in qualunque altro ornamento. *Provvisioni*, LXXVIII, 7.

23 aprile. — Avendo il detto Giovanni chiesto che anche al bambino GUALTIERI del fu Bandino di M. Giovanni PANCIATICHI sia concessa la cav. a nome del Pop. Fior., si accetta la petizione e si provvede che sia nominato dai Priori un Sindaco a crear cavaliere il detto « nobilem puerum et, deo dante, futurum virum Gualtierum impuberem..., qui Gualterius factus miles vocabitur dominus BANDINUS minore etate non obstante. » Il Gonf. e i Cap. di Parte Guelfa possano dargli le insegne del Pop. e di Parte Guelfa. Il giuramento solito, non potendo esser fatto dal bambino, sia fatto dallo zio Giovanni, obbligantesi per lui; il detto M. Bandino poi sarà obbligato « sub fide militie » non più tardi di un anno dopo che sarà giunto all'età legittima di ripetere il giuramento e ratificare quello già dato dallo zio. Per la nuova cavalleria non si faccia alcuna spesa. *Provvisioni*, LXXVIII, 27.

Ecco che cosa dice l'ANONIMO FIORENTINO (ed. cit. p. 477) di queste cavallerie:

Oggi a dì 26 d'aprile 1388, si sono fatti in Firenze due cavalieri novegli della casa di Panciatichi da Pistoia, e fu l'uno d'età di 36 anni, e l'altro fu un fanciullo di età di meno di cinque anni, e fecegli cavalieri messer lo Capitano del Popolo; e l'uno fu cavaliere bagniato, il maggiore, e il piccolino fu fatto cavaliere armato, e fu loro fatto grande onore d'armeggiare e fu gran festa per tutta la città, appiè e cavallo molti cittadini. — Oggi, a dì 28 d'aprile 1388, feciono que' cavalieri novegli in Santa Maria Novella un bello mangiare e furono in tutto 150 taglieri, e be'serviti co' molte vivande.

Anche SER NADDO DA MONTECATINI (*Memorie storiche*) nelle *Delizie degli eruditi toscani*, XVIII, 99) dà notizia dello stesso fatto, aggiungendo che ai cavalieri novelli furono donate le insegne del Popolo e di Parte Guelfa; e che « albergarono la notte con molta gente in San Giovanni, e qui si fecero sette belle ed orrevoli letta. » Discorda dall'ANONIMO solo nel dire che i convitati furono 250 e più.

Una particolareggiata relazione della cerimonia di quella caval-

leria fu pubblicata la prima volta dal Redi, nelle note al suo *Ditirambo* (*Opere*, Milano, 1809, vol. I, p. 244 e seg.) e di qui venne presa e ripubblicata in molte altre opere, fra cui Giustinian, *Historie cronologiche dell'origine di tutti gli Ordini militari*, ecc., Venezia 1692, vol. 1.°; Cantù, *Storia universale*, Torino, 1887, vol. V, p. 790 e seg.; Passerini, *Genealogia e storia dei Panciatichi*, Firenze 1857, p. 245. In questa ultima opera sono pubblicate anche le note degl'invitati alle feste e delle spese, molto elevate, portate per i festeggiamenti fatti prima in Firenze poi in Pistoia. Noi riproduciamo qui dal Redi la relazione dell'addobbamento, della quale abbiamo discusso nel Capitolo terzo. § 2.

Die 25 apr. 1388, presentibus ser Dominico, ser Salvi, patre Georgio.

Domini fecerunt Sindicum ad militiam domini Johannis de Panciatichis, et Gualtierii filii Bandini, postea nominati domini Bandini, et ad omnia et omnes actus et ceremonias, dominum Gabrielem Aymo de Venetiis, Capitaneum Populi.

Die 25 aprilis 1388, indictione II, presentibus Aghinolfo domini Gualterotti, Nicolao Nicolai, Laurentio domini Palmerii, et Francisco Nerii Fioravantis, in ecclesia santi Johannis.

I. Caput et barbam sibi faciat fieri pulcrius quam prius esset. — Et voluit pro completo haberi factum per dominum Capitaneum hoc modo, quod manu tetigit barbam.

II. Intret balneum in signum lotionis peccati et cuiuslibet vitii et puritatis, prout est puer qui exit de Baptismate. — Commisit quod fieret per dominum Philippum de Magalottis, dominum Michelem de Medicis et dominum Thomasium de Sacchettis, et per eos balnearetur et sic balneatus fuit.

III. Statim post balneum intret lectum purum et novum, in signum magne quietis, quam quis debet acquirere virtute militie et per militiam. — Missus in lectum per predictos Commissarios.

IV. Aliquantulum in lecto stratus, exeat; et vestiatur de drappo albo sericeo, in signum nitiditatis, quam debet custodire miles libere et pure. — De mandato Capitanei indutus albo, et sic illo sero remansit inter tertiam et quartam horam noctis.

V. Induatur roba vermilia, pro sanguine quem miles debet fundere pro servitio domini nostri Jesu Christi et pro sancta Ecclesia. — Die 26 dicti mensis, de mane in dicta Ecclesia, presentibus infradictis, de mandato et commissione Capitanei exutus est, et indutus vermilio per dictos milites.

VI. Calcetur caligis brunis in signum terre, quia omnes sumus de terra et in terram redibimus. — Factum est de caligis nigris de sirico, successive, per dictos tres milites.

VII. Surgat incontinenti et cingatur una cinctura alba, in signum virginitatis et puritatis quam miles multum debet inspicere et multum procurare, nec fedet corpus suum. — Factum est, et cinxit eum Capitaneus.

VIII. De calcare aureo, sive aurato, cingatur in signum promptitudinis servitii militaris et per militiam requisiti, prout volumus alios milites esse ad nostram iussionem. — Dicta die 26 *super Arengheria* factum, de mandato ut supra, per dominos Vannem de Castellanis et Nicolaum Pagnozzi.

IX. Cingatur ense in signum securitatis contra diabolum. Et duo talia significant directuram et legalitatem, prout est defendere pauperem contra divitem et debilem contra fortem. — Factum per dominum Donatum de Acciaiolis.

X. Alba infula in capite in signum quod prout debet facere opera pura et bona, ita debet reddere animam puram et bonam Domino nostro. — Omissum fuit quia non erat infula.

XI. Alapha pro memoria eius, qui militem fecit. Non debet miles aliquid villanum vel turpe timore mortis vel carceris facere.

Quatuor generalia faciat miles: primo, non sit in loco in quo falsum iudicium detur; secundo, non de proditione tractare et inde discedere nisi alias posset resistere; tertio, non esse in loco ubi donna vel damigella exconsilietur, sed consulere recte; quarto, ieiunare die veneris in memoriam Domini nostri, nisi valetudine vel mandato superioris, vel alia iusta causa impediatur.

Dicto die 26 aprile factus fuit miles armatus (1) Gualterius postea ob memoriam patris dictus dominus Bandinus, et factus fuit per Capitaneum Sindicum: calciatus calcaribus per dominum Robertum Pieri Lippi et dominum Baldum de Catalanis et cinctus ense per dominum Pazzinum de Strozzis; omnia in presentia Dominorum et plurium aliorum militum: et populi multitudo maxima fuit.

Dominus Joannes promisit et iuravit pro se et pro domino Bandino et promisit quod quando esset legitime etatis infra annum coram Dominis ratificaret et iuraret.

(1) Tutte le edizioni del Redi, d'accordo coll'Anonimo cit. hanno *armatus*; il Passerini non comprendendo il signifiato della parola ha corretto di testa sua e male *aureatus*.

69.

1399, 18 giugno. — Provvisione simile a quella del n. 66 per M. Giovanni del fu Tommaso di M. Francesco Panciatichi, dottore in leggi. *Provv.* LXXXIV, 86. — Il 11 luglio è cost. Sind. M. Cristofaro di Anfrione degli Spini; e il 13 si fa la cerimonia, come al solito, innanzi alla porta del palazzo: il Sindaco cinge la spada, M. Filippo Magalotti e M. Tommaso Sacchetti calzano gli sproni; il Gonf. dà le insegne del Popolo. Cfr. n. 58. *Del. Sign. Coll. Dupp.* X, 3.

70.

1404, 24 sett. — Cavalleria di Jacopo di Alamanno di M. Francesco Salviati, V. Cap. III. § 5. *Provvisioni*, XCIV, 93.

71.

1405, 3 febbraio. — Provvisione analoga a quella del n. 66 per Carlo del fu M. Rainaldo Cavallereschi, fiorentino. *Provv.* XCIV, 194. — 20 febb. M. Maso degli Albizi è costituito Sindaco. — 22 febbraio: cerimonia alla ringhiera: M. Maso cinge la spada e consegna le armi del Pop., M. Vanni Castellani e M. Jacopo Sacchetti calzano gli sproni. *Del Sign. Coll. Dupp.* XIV, 40 e sg.

72.

Bartholomeo de Corbinellis, Gino de Caponibus et Bernardo de Cavalcantibus, de ufficio Decem Balie Com. Flor.; et Matheo de Castellanis, et Jacopo de Gianfigliazzis, Commissariis Com. Flor. in campo contra Pisas.

Carissimi nostri. Noi abbiamo veduto quanto fedelmente e solicitamente voi vi sete afaticati perchè la città di Pisa vengha nelle mani del nostro Comune. E perciò vorremo che alcuno segnio nel cospetto di ciascheuno n'aparisse. Il perchè vi piaccia essere et stare contenti farvi nel nome di Dio Cavalieri, nella presa di Pisa che si farà. La qual cosa sarà a noi e a questo popolo grande piacere, e a voi e alle vostre famiglie honore e perpetua fama. E perchè questo abbia effetto, scriviamo al magnifico Cavaliere messer Luca del Fiesco, nostro capitano generale di guerra, che 'n nome del Gonfaloniere di Justitia della nostra città per lo popolo di Firenze, vi debbia promuovere alla dignità della

Cavalleria. Et la lettera vi mandiamo con questa. E di poi si farà qua verso le vostre persone quello che si richiede e conviene. Avisandovi che noi non vogliamo che alcuno altro nostro cittadino si faccia cavaliere, senza nostra expressa licentia. E a questo provedete per modo che 'l nostro scrivere abbia effetto. Data Florentie, die VIII octobris MCCCCVI. — CAPPONI, *Storia della Rep. Fior.* Vol. I, app. XI.

73.

1406, 26 ottobre. — I Priori e Gonf. di Giust., eseguendo una provvisione del presente ottobre, (che non si trova nei registri delle Provvisioni, ma pare ordinasse che i Pr. e Gonf. eleggessero delle persone da esser promosse alla cavalleria per festeggiare la presa di Pisa), costituiscono M. Vanni di M. Michele di Vanni dei Castellani, Gonf. di Giust., Sindaco a dar la cavalleria e donare le solite armi del Popolo ai seguenti eletti dalla Signoria: FRANCESCO CASALI di Cortona e PIERO di M. Benedetto GAETANI di Pisa, cittadino fiorentino. Ed eleggono « ad calciandum calcaria aureata » per il primo M. Cristofaro Spini e M. Niccola di Lapo Guasconi, per il secondo M. Carlo di M. Mainardo Cavallereschi e M. Michele di Vanni Castellani. — Il giorno 28 si compie l'addobbamente. *Del. Sign. Coll. Dupp.* XIV, 175.

Ecco come è descritta la cerimonia nel *Diario fiorentino* di BARTOLOMMEO DEL CORAZZA (Arch. Stor. It. V.ª serie, t. 14, p. 244 e seg., ed. CORAZZINI): Questa medisima mattina (28 ottobre) si fece cavaliere in sulla piazza de' Signori Piero Gaetani pisano, e fecelo cavaliere messer Vanni Castellani, ch'era Gonfalonieri di giustizia. Donogli il Comune uno bello e ricco pennone (1) e una targa (2) de l'arme del populo di Firenze.

Poi dirieto a lui la mattina medesima si fece cavaliere il Signore di Cortona in sul palco che si fece in piazza dal Lione della ringhiera. Quando Pietro Gaetani sì andò incontro al Signore di Cortona a Santa Maria Novella, dove tornava con tutti i cavalieri di Firenze e cavalieri pisani, e una grande cittadinanza; e vennono con lui in sulla piazza. Quando furono giunti, il Signore iscavalcò, andò a sedere co' Signori di Firenze in su la ringhiera; e stando un poco si partì da sedere. Il Confalonieri della gjustitia, che era messer Vanni, e il detto Signore andarono sul

(1) Il CORAZZINI ha corretto il *pennone* del codice e dell'edizione Muratoriana in *pendente*: ma ha sbagliato.

(2) Qui correggo io la parola *tazza* dell'edizione del Corazzini in *targa*.

palco deputato a ciò: quivi, con quella solennità che far si debbe un cavaliere, sì 'l fece; e cinseli la cintola de l'oro con la daga, e poi gli cinse la spada, poi li cavò fuori la spada e posegliela in mano, poi gli cavò la grillanda dello ulivo inarientato e messegli quella dell'oro. Messer Cristofano Spini e messer Niccolò Guasconi gli messono gli sproni d'oro.

Poi fatto questo montò a cavallo con quella compagnia ch'era venuta, e andarono a offerire insieme, egli e Pietro Gaetani, a Santo Giovanni; e innanzi a loro andarono quegli armeggiatori verdi e bianchi, e azzurri e bianchi, che è detto di sopra, che furono venti; e giunti a Santo Giovanni iscavalcarono e andarono al-l'altare a offerire, poi montarono a cavallo e andarono a Santa Maria Novella; e il Signore rimase, e gli altri si partirono per allora.

Questo dì medesimo il detto Signore fece bandire una ricca giostra, in su la piazza a Santa Maria Novella.

E a' dì 31 d'ottobre si giostrò in su la piazza di Santa Maria Novella, e fu assai bella giostra. Furono otto giostranti: non furono coverti... Ebbe onore Francesco di messer Simone Tornabuoni; e fu per onore un elmetto tutto fornito d'ariento dorato, sue penne rosse, bianche e verde. È sopradetto Signore fece fare questo onore.

Questo dì detto, la mattina, fece il sopradetto Signore un ricco desinare nel Refettorio di Santa Maria Novella, e invitò i Dodici Confalonieri e Capitani della Parte, e Dieci di Balìa, e Sei della Mercanzia, e tutti i Cavalieri di Firenze e altri cittadini.

E addì .... di..... i Capitani della Parte Guelfa gli donarono un ricco bello pennone e una targa e 'l cavallo covertato del segno della Parte Guelfa; e feciongli un grande onore.

E a' dì 11 di novembre, il dì di San Martino, i sopradetti Capitani donarono un simil dono a messer Pietro Gaetani da Pisa.

Giovanni di Paolo Morelli (*Cronaca*, pubbl. colla *Cronaca* del Malespini, Firenze 1718, p. 337) descrive più concisamente la cerimonia: il terzo dì (delle feste per la presa di Pisa) fu fatto cavaliere in sulla ringhiera M. Pietro Gaetani per M. Vanni allora Gonf. della Giust., M. Carlo e M. Michele gli calzarono gli sproni; ebbe la 'nsegna del Pop. e quella della Parte; e di poi la detta mattina fu fatto cavaliere il signore di Cortona pel detto M. Vanni, e M. Cristofano Spini e M. Niccolò Guasconi gli calzarono gli sproni; donogli il Comune la 'nsegna del Popolo, un cavallo di costo di fiorini 130 d'oro, coverto, e un famiglio colla

sopravvesta di velluto, e un elmetto con un leone di perle, e uno ulivo d'ariento nell'una branca, e tutto fornito di perle; e la spada ben fornita d'oro e smalti; fece fare questo Signore una giostra in sulla piazza di S. M. N., donò uno elmetto fornito d'ariento dorato.

Cfr. *Ricordi* di Giovanni di Jacopo Morelli in *Delizie degli Eruditi Toscani*, XIX, 13.

74.

1406, 6 novembre. — Si provvede che i Priori costituiscano un Sindaco a dar la cavalleria a Jacopo Conte di Piombino, e che sieno a questo donate le armi del Popolo dai Signori o da altri a ciò dai Signori deputati.

Di più i Signori per tutto il tempo del loro ufficio possano far dare la cavalleria e le insegne del Popolo a tutti quelli che vorranno, costituendo uno o più Sindaci, in una volta o più volte, come meglio crederanno. *Provvisioni*, XCVI, 203'. — 13 nov.: per la cavalleria di Jacopo si cost. Sind. M. Niccola di Jacopo Guasconi. *Del Sign. Coll. Duppl.* XIV, 179'. — 6 dicembre: i Camerarii della Camera del Comune sborsino ai Camerarii della Camera dell'armi fiorini 73, libre 73, soldi 4 per alcune spese, fra cui quelle portate pel dono di una targa, di un pennone, delle coperte di un cavallo e di una sopravveste fatto al Conte Jacopo di Appiano. *Provvisioni*, XCVI, 210.

75.

1417, 12 dicembre. — Per soddisfare al desiderio del Conte Francesco di M. Liurotto Ferretti d'Ancona, potestà di Firenze, si provvede che i Priori possano costituire un cittadino fiorentino popolare guelfo Sindaco a dargli la cavalleria; il quale Sindaco potrà anche eleggersi per aiutanti altri cavalieri per calzare al suddetto Francesco gli sproni. Di più i Priori coi collegi possano deputare chi dia al neo-cavaliere le insegne del Popolo « in targia pennone et supraveste hominis et copertis equi ». E si spendano fino a 187 fiorini e mezzo. *Provvisioni*, CVIII, 250.

76.

1418, 14 aprile. — Provvisione per la cavalleria di Rinaldo degli Albizi, pubblicata nelle *Commissioni di Rinaldo degli Albizi*, ed. da Cesare Guasti, vol. I, p. 295. — 16 aprile. I Priori e Gonf. costituiscono Sindaci M. Rinaldo Gianfigliazzi, M. Filippo

Corsini, M. Lorenzo Ridolfi. *Signori e Collegi. Gionale di Deliberazioni*, IV, 138'.

77.

1419, 11 febbraio. — Dovendo Papa Martino V entrare nella città, per rendere più magnifico il suo ingresso e perchè la città sia ricca di cavalieri, si provvede che i Priori e Gonf. di Giustizia con i Gonfalonieri delle Società del Popolo e i Dodici buoni Uomini costituiscano uno o più cavalieri Sindaci a dar la cavalleria, prima dell'avvento del Papa, a quanti fiorentini essi vorranno, il cui numero però non sia superiore a venti; e possano parimenti nominare altri cavalieri per calzare gli sproni e fare tutto ciò che sarà necessario per le dette cavallerie. Ognuno dei cavalieri novelli potrà essere onorato anche colle insegne del Popolo nella targa, pennone e sopravveste dell'uomo e copertura del cavallo, e si potranno spendere per ognuno fino a 60 fiorini d'oro, se ciò sarà approvato con non meno di 45 voti dai Signori e Collegi e Capitani di Parte Guelfa e Otto di Custodia e Sei di Mercanzia. Però nessuno possa esser costretto contro la sua libera volontà « ad tale militie honus suscipiendum, set verbis et rationibus suasoriis ». *Provvisioni*. CIX, 233.

78.

1419, 30 agosto. — Cedendo alle insistenti domande di ANDREA MORANDINI da Urbino, Esecutore, che ha bisogno della cavalleria per andar Potestà a Siena, e sperando il detto Autore « se taliter habiturum quod inde Comune Flor. poterit merito comendari » si fa per lui la stessa provvisione del n. 75; e si possano spendere fino ad 80 fiorini d'oro. *Provvisioni*, CX, 134. — 31 agosto: M. Rinaldo Gianfigliazzi è costituito Sindaco per crear cavaliere il detto Andrea, M. Rinaldo degli Albizi per dargli le insegne del Popolo, e M. Jacopo Gianfigliazzi e M. Palla Strozzi per calzargli gli sproni. *Sign. Coll. Giorn. Delib.* IV, 171. — 15 febbr. 1420. — Si paghino per le spese di questa cavalleria 82 fiorini d'oro. *Provvisioni*, CX, 246.

79.

1436, 23 marzo. — Dovendo esser consacrata la Chiesa di Santa Maria del Fiore nel giorno dell' Annunziazione della Vergine (25 marzo) dal Papa Eugenio IV, si provvede che i Priori e Gonf. di Giust. eleggano un cittadino fiorentino, il quale debba

esser promosso cavaliere nel detto giorno nella Cattedrale dal Papa.

Il detto cavaliere fin da ora s'intende eletto Capitano della città di Pisa.

Di più sia onorato colle insegne del Popolo nella targa, pennone, sopravveste dell'uomo e copertura del cavallo; e si spendano fino a 50 fiorini d'oro. E la Parte Guelfa possa onorarlo colle sue insegne nella targa, pennone e sopravveste dell'uomo e copertura del cavallo. *Provvisioni* CXXVII, 462. (Copia nel DIPLOMATICO, *Biblioteca nazionale*, (1435, 23 marzo).

La descrizione lunghissima di questa festa, in cui fu fatto cavaliere il Gonfaloniere di Giustizia M. GIULIANO di Niccola di Roberto DAVANZATI è pubblicata dal MANNI: *Sigilli Toscani*, VII, 127-133. Cfr. *Diario* di BARTOLOMMEO DEL CORAZZA, ed. cit. p. 292, e *Ricordi storici* di FILIPPO di Cino RINUCCINI, Firenze, 1840, p. LXXI.

80.

1440, 21 luglio. — Per premiare il valore dimostrato da NERI di Gino CAPPONI e da BERNARDO di Antonio di Giovenco DEI MEDICI, commissari della repubblica, nella battaglia data dall'esercito fiorentino presso Anghiari alle milizie del Duca di Milano, comandate da Niccolò Piccininno, nel giorno di San Pietro e Paolo, si provvede che sia promosso *eques* del Popolo Fiorentino quello di essi che accetterà questa deliberazione. Di più i detti Neri e Bernardo, accettino o non si accettino la cavalleria, sieno onorati delle insegne del Popolo e col dono di un elmetto d'argento, nelle quali cose possano spendersi 150 fiorini d'oro. *Provvisioni*, CXXXII, 132.

81.

1446, 31 ottobre. — Vista una provvisione del 31 ottobre, con cui si fa milite curiale GIORGIO di M. Matteo MEGLI, e si dà ai Signori autorità di costituire un Sindaco a crearlo cavaliere, i Signori nominano a quest'ufficio il Gonf. di Giustizia Andrea di Silvestro Nandi, che non è cavaliere. « Qui Andreas etc. » v. Cap. Terzo. § 6. — *Del Sign. Coll. Dupp.* XXIX, 116'.

82.

1448, 23 luglio. — MASTRO SIMONE DI CHIANCHIANO chiede di esser fatto milite curiale della Signoria e di esser creato cava-

liere; e vien concesso. *Provv.* CXL, 103. — Il 24 luglio i Signori, vista la suddetta provvisione, lo promuovono collegialmente, senza nomina di alcun Sindaco alla cavalleria con le cerimonie del n. precedente. *Del. Sign. Coll. Duppl.* XXXI, 49.

83.

1463, 15 dicembre. — Essendo giusto che chi bene ha meritato della patria sia da essa insignito di speciali onori, e volendosi onorare in Luca di Buonaccorso di Neri de' Pitti non solo le opere dei suoi maggiori, ma anche la virtù e la devozione di lui verso il Popolo, si provvede che il suddetto Luca sia elevato alla dignità della Cavalleria da un Sindaco, nominato dai Priori e Gonf., a cui si possano associare altri cavalieri nella cerimonia; che sia onorato delle armi del Popolo; che si spendano per questo scopo 60 fiorini d'oro secondo il consueto; che possa esser onorato delle insegne di Parte Guelfa. *Provvisioni*, CLV, 275ᵗ. — 21 dicembre; i Priori e Gonf., eseguendo la detta provvisione, nominano Sindaco M. Bernardo di Filippo dei Giugni. *Del. Sign. Coll. Duppl.* XXXIII, 85ᵗ.

25 dicembre.... (omissis) cum pro dicta militia ipsi Luce concendenda congregati essent in Ecclesia sancti Johannis Baptiste infrascripta magnifici et potentes Domini domini Priores Libertatis et Vexillifer Just. prefati, una cum dominis Potestate et Capitaneo Civitatis Florentie, et cum Judicibus curiarum Potestatis et Capitanei predictorum; atque etiam Lucas de Pictis predictus et milites et plures cives florentini, qui cum eo venerant; missamque audissent ibidem per reverendissimum dominum Archyduaconum florentinum solemniter decantatam, et ipsa audita ascendissent in palchettum in medio dicte Ecclesie super loco fontium pro huiusmodi actus celebratione ornatissime paratum: sedentibus ibidem magnificis dominis Prioribus et Vexillifero et aliis predictis, qui dictum palchettum ascenderant, excepto dicto Luca, qui rectus stabat coram dicto Vexillifero; ipse Vexillifer surrescit rectus, et, ad ipsum Lucam versus, gravissimo ornatissimoque sermone militarem dignitatem extollens, eaque ipsum Lucam ob multiplicia eius erga rempublicam benemerita dignum iudicatum ab excelso Populo Florentino fuisse demostrans, primum eidem Luce brevibus retulit verbis auctoritatem ipsis Dominis per opportuna Consilia noviter traditam, qua possint eligere unum civem florentinum militem in Sindicum Populi et Comunis Florentie ad promovendum pro ipso Populo et Comuni Florentie di-

ctum Lucam ad dignitatem militarem ad ipsumque militem faciendum; et quod ipsi Domini et Vexillifer vigore auctoritatis predicte consituerunt in Syndicum predictum spectabilem et generosum militem dominum Bernardum Philippi de Giugnis, prout superius narratur; et tandem ipsi Luce efficacissimis verbis suasit ut huiusmodi militaris ordinis munus, eidem in suarum testimonium virtutum ab excelso Populo Florentino oblatum tantoque applausu eiusdem Populi expectatum, gratanti animo suscipere velit ad omnipotentis Dei laudem et gloriam et ipsius Luce universeque familie de Pictis ac totius reipublice florentine splendorem ac decorem.

Quibus auditis et intellectis ipse Lucas ea, qua decuit reverentia, respondens ac in primis gratias ingentes agens ipsi Dominationi universoque Populo Florentino de tanta qua ergo eum affecti erant gratia et amore, tandemque paratum se obtulit et ad ipsam militiam leto animo suscipiendam, et ad cuncta semper toto posse ac fide sincera facienda, que eidem Dominationi et Populo sint placitura.

Qua responsione intellecta, prefatus dominus Vexillifer Justitie vertens se ad spectabilem et generosum virum dominum Bernardum de Giugnis, militem et Sindicum antedictum, qui una cum ipso Luca coram domino Vexillifero rectus astabat, monuit eum ut mandatum suprascriptum sibi conlatum ad promovendum ipsum Lucam ad militie dignitatem sine ulteriori mora diligenter exequeretur.

His igitur omnibus sic peractis, idem dominus Bernardus, rectus manens, convorsusque ad ipsum Lucam iuxta eum rectum similiter stantem et in ipsum dominùm Bernardum respicientem, ut et tamquam Syndicus magnifici et excelsi Populi et Comunis Florentie et syndicario nomine predicto, creavit ac fecit militem et ad militie dignitatem promovit Lucam Bonacorsi de Pictis antedictum, eundemque militaribus signis, ense videlicet et calcareis aureis, decoravit. Ad que militaria signa ipsi Luce imponenda, dominus Bernardus, Syndicus prefatus, vigore sui mandati suprascripti elegit et secum adtribuit spectabiles et generosos milites dominum Carolum Angeli de Pandolfinis et dominum Petrum domini Andree de Pazis, cives honorabiles florentinos; quorum alter videlicet dominus Petrus, prius calcaria immisit, deinde alter, videlicet dominus Carolus, ensem accinxit.

Quo sic accincto, ipse Lucas ensem evaginavit et nudum dedit ipsi domino Bernardo, Syndico predicto, et ipse dominus Bernar-

dus ipsum ensem sic nudum porrexit domino Vexillifero prefato; qui Vexillifer rectus assistens et illum ensem nudum in manu tenens, conversusque ad ipsum Lucam, ostendit illi ornatissimis verbis non solum consilio verum etiam armis quandocunque temporis conditio flagitaret, rempublicam tutandam conservandamque fore. Deinde ensem restituit dicto domino Bernardo, qui ipsum restituit dicto domino Luce et ipse in vaginam illum reclusit.

Et sic tandem ipse Lucas effectus est miles et ad ipsum militie dignitatem promotus et dominus Lucas appellatus.

Prestito tamen per eundem dominum Lucam addelationem dicti domini Bernardi, syndicario nomine predicto et in ipso dicte promoctionis actu, corporali solemnique iuramento infrascripto: è il solito giuramento. *Del. Sign. Coll. Duppl.* XXXIII, 86 e seg.

Alamanno Rinuccini nelle aggiunte ai *Ricordi* di Filippo (ed. cit. p. XCII) descrive brevemente la cerimonia e nota che Luca « andò vestito d'una veste di chermisi e non di verde, come sogliono i novelli cavalieri, e non aveva fermaglio in petto. »

84.

1469, 21 febbraio. — Si provvede che un cittadino fiorentino, popolare e guelfo, sia costituito Sindaco a far cavaliere Jacopo di M. Andrea dei Pazzi, Gonfaloniere di Giustizia, il quale Sindaco possa associarsi altri cavalieri nella cerimonia. Il detto Jacopo possa essere onorato delle insegne del Popolo e di quelle di Parte Guelfa. E si possono spendere 60 fiorini d'oro per le dette onoranze. *Provv.* CLX, 252. — 23 febbraio. — È nominato Sindaco M. Tommaso del fu Lorenzo Soderini.

24 febbraio. — Nella Chiesa di San Giovanni Battista su di un palchetto, come nel doc. del n. precedente, davanti agli ambasciatori di Ferdinando d'Aragona, di Galeazzo Maria Sforza, di Borso duca di Modena, e davanti a molti cavalieri, dopo la messa cantata, prima M. Bartolomeo Scala tiene un discorso simile a quello del Gonf. di Giust., nel n. precedente; poi il Sindaco, dopo di aver interrogato Jacopo se vuole accettare la Cavalleria e di averne avuta risposta affermativa, gli fa prestare il solito giuramento; indi gli cinge la spada, mentre M. Giovanni di Antonio Canigiani e M. Luigi di Piero di M. Luigi Guicciardini, dal Sindaco a ciò eletti, gli calzano gli sproni. Ciò fatto Jacopo sguaina la spada e la dà al Sindaco, il quale, dopo averlo col pomo di essa leggermente battuto sui fianchi, gliela restituisce. « Demum-

« que etiam dictus dominus Thomas ad ipsius Jacobi pectus aliud « militare signum, quod vulgo dicitur *il fermaglio* applicuit. » *Del. Sign. Coll. Duppl.*, XXXIV, 17 e seg.

85.

1470, 13 agosto. — Per la Cavalleria di M. GABRIELE, MARCHESE DEI MALASPINA, si fa la stessa provvisione che al n. precedente. *Provvisioni.* CLXII, 78. — 14 agosto. — Si costituisce Sindaco il Gonfaloniere di Giustizia, Giovanni del fu M. Lorenzo Ridolfi (non cavaliere, come si vede dalla mancanza del *dominus*).

15 agosto. — In Santa Maria del Fiore si fa la cerimonia, eguale press' a poco a quella del n. precedente; solo il Sindaco qui fa al nuovo cavaliere non solo calzare gli sproni da M. Luigi Guicciardini e M. Antonio Ridolfi, ma anche cingere la spada da M. Manno Temperani. Il discorso prima dell'addobbamento è tenuto anche ora da M. Bartolomeo Scala, Cancelliere della Repubblica. *Del. Sign. Coll. Duppl.*, XXXV, 59' e seg.

86.

1470, 26 dicembre. — Sia promosso cavaliere BONGIANNI DI BONGIANNI GIANFIGLIAZZI, Gonfaloniere di Giustizia; la provvisione è eguale a quella del n. 84. *Provv.*, CLXII, 229'. — 28 dicembre. — Si costituisce Sindaco Lorenzo del fu Pietro di Cosimo dei Medici (non cavaliere).

30 dicembre. — Si fa la cerimonia in Santa Maria del Fiore, dopo il Vespro. I Priori e il Gonfaloniere sono dal lato destro dell'altar maggiore, dove si dice l'Evangelo. su di un palchetto costruito apposta; Lorenzo dei Medici con altri cavalieri e dottori è dalla parte sinistra; i Gonfalonieri delle Società del Popolo e i Dodici buoni uomini nel coro. Dopo il solito discorso di M. Bartolommeo Scala, Lorenzo con i cavalieri e dottori va a destra dell'altare ed ivi, dopo che Bongianni ha giurato, gli calza gli sproni e cinge la spada; indi riprendendo la spada dalle mani del neo-cavaliere lo batte con essa sulle reni tre volte e gliela restituisce: e gli pone al petto *il fermaglio.* — *Del. Sign. Coll. Duppl.*, XXXV, 72 e seg.

87.

1475, 31 marzo, — Sia promosso cavaliere Jacopo di Rinieri della Sassetta, capitano delle milizie fiorentine. Cfr. il n. 84. *Provv.* CLXVII, 7t. — 5 aprile. — È costituito Sindaco Giuliano di Piero di Cosimo dei Medici. *Del. Sing. Coll.*. XXXV, 151t.

B

1.

1362, 6 maggio. — Magnifici et potentes viri domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie Populi et Comunis Florentie, advertentes amicitie vinculum, quo spectabiles viri domini Marchiones Extenses fuerunt et sunt Comuni Florentie colligati, fore continuatis honoribus prosequendum; et quod strenuus miles dominus Niccholaus de Marchionibus antedictis celebraturus est de proximo in sua civitate Ferrarie festivitatem celebrem nuptialem, ad quam ipsum Comune Florentie fraternis amplexibus invitavit; et ob id, volentes tam pro honorando festivitate predicta, quam ut etiam Civitas Florentina pluribus militibus splendeat; — omissis — providerunt ordinaverunt et deliberaverunt....: Quod suprascripti domini Priores et Vexillifer possint eisque liceat mictere, pro honoranda festivitate predicta ad dictam civitatem Ferrarie pro ambaxiatoribus et velut ambaxiatores Comunis Florentie infrascriptos nobiles et prudentes viros cives honorabiles Florentinos, ibidem in nomine Domini a domino Marchione prefato militie cingulum assumpturos. Quorum nomina sunt ista, videlicet:

Bindus Andree de Bardis,
Gherardus domini Manentis de Bondelmontibus,
Maffius Cantis de Pigulis,
Degus domini Blasii de Tornaquinciis,
Franciscus Cini de Rinuccinis,
Donatus Ducci de Adimaribus.

Perchè questi sei ambasciatori possano onorevolmente comparire nella detta festa, per gli abiti loro e dei loro socii, si possano spendere fino a 210 fiorini d'oro per ciascuno di essi. Di più si donino ad ognuno di essi 100 fiorini d'oro. E si spendano

poi altri 250 fiorini d'oro per onorare i detti cavalieri nel loro ritorno, *ut est moris*.

Item quod ipsi sex cives dum adepti fuerint militiam supra dictam, in omnibus et per omnia et quod ad omnia commoda et honores favores et beneficia habeantur, tractentur, reputentur et censeantur, perinde ac si fuissent et essent promoti ad ipsam militiam per Populum et Comune Florentie; duntaxat in reditu ipsorum, quem facient ad civitatem Florentie post adeptam militiam petaxatam, iurent in manibus Scribe reformationum Consiliorum Populi et Comunis Florentie, corporaliter, *ut solet in similibus fieri*, ad Sancta Dei Evangelia, tacto libro, honorem et bonum statum Populi et Comunis Florentie et ipsum Populum et Comune manutenere et conservare pro posse, et similiter officium dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie dicti Populi et Comunis; et de non attemptando nec consentiendo alicui attemptanti aliquid contra quietum statum dicti Populi et Comunis, seu officii supradicti; et de propalando quamcitius poterunt quicquid senserint in contrarium attemptari. *Provvisioni*, L, 138. — Il 22 di maggio i detti sei cavalieri, « a Civitate Ferrarie in qua dictam militiam « adepti fuerunt, ut dicitur, redeuntes », giurano come è detto nella provvisione. *Capitoli*, XXXVI, 106. Cfr. p. 71, n. 1. Cfr. MONALDI; ed. cit., p. 496.

2.

(*a*)

1362. — In dei nomine amen. Anno ab eius incarnatione millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quintadecima et die decimonono mensis iulii. Actum in comitatu Pisarum inter Abatiam sancti Savini et civitatem Pisarum, in felici exercitu Comunis Florentie contra civitatem Pisarum: et sub felicibus insignis et banderiis Comunis Florentie ibidem contra dictam civitatem Pisarum existentibus et erectis; presentibus testibus ac creatis et rogatis nobilibus militibus domino Iacopo Zarini de Guazzolottis de Prato, domino Orlando de Salamoncellis de Luca, et domino Iohanne iudice domini Capitanei guerre, et Lando et Francischo condam Antonii Landi de Albizzis, et Azzo de Antellensibus de Florentia, et quampluribus aliis.

Sit unicuique manifestum quod in presentia nobilis et potentis militis et domini domini Rodulfi de Camerino, honorabis Capitanei generalis guerre pro Comuni Florentie in dicto felici exercitu

ibidem et sub dictis insignis existentis; nec non in presentia testium predictorum et quamplurium aliorum nobilium, nobilis miles dominus Amerigus domini Giannozzi de Cavalcantibus de Florentia, unus ex Consiliariis prefati domini Capitanei, pro seipso et de consensu, ut dixit, et voluntate nobilium virorum Filippi de Machiavellis et aliorum eorum (sic) sotiorum Consiliariorum dicti domini Capitanei, requisivit instanter nobiles viros Filippum domini Chiuoli de Guazzalottis de Prato et Bartolozzum — spazio lasciato bianco — de Partigianis de Sancto Miniate et ibidem presentes et armatos sub dictis insignis existentes, quatenus pro honore et ad honorem Comunis Florentie, nec non ipsorum Filippi et Bartolozzi; et ad perpetuam memoriam tanti dedecoris et vituperii Pisanorum velint et debeant ad honorabilem gradum militie promoveri ibidem et sub dictis felicibus erectis insignis; et a dicto domino Capitaneo pro Populo et Comuni Florentie decus recipere militare: eundemque dominum Capitaneum rogans instanter quatenus eidem placeat eosdem de dicto gradu militie honorare pro honore Comunis Florentie et ipsius Populi et Comunis Florentie prelibati. Qui dominus Capitaneus predictus ibidem statim post predicta, prefatos Filippum et Bartolozzum, ibidem presentes et sponte consentientes, pro Populo et Comuni Florentie et ipsius Populi et Comunis Florentie vice et nomine, gradu militie decoravit; eosdemque et quemlibet ipsorum propriis eorum ensibus super lacinettis percussit; aliaque espedientia facta fuerunt ibidem in signum tradende et recipiende militie supradicte; ipso Filippo a nobili milite domino Niccola de Tolomeis de Senis et dicto Bartolozzo a nobili milite domino Amerigo prefato calcaribus aureis calciatis.

Que omnia et singula supradicta et circa predicta expedientia et actus honorabiles supradicti fatti fuerunt ut supra ad perpetuam memoriam et ad honorem et magnificentiam Populi et Comunis Flor., vituperium dedecus et obprobrium Com. Pisarum. Et de omnibus et singulis supradictis rogaverunt etc. — Dai Protocolli di Ser Albizzo di M. Filippo Albizzi; n.° 4 (dal 1361 al 1366); senza numerazione.

(*b*)

26 agosto. — Si provvede che i detti due cavalieri « tractentur « et tractari et censeri possint et debeant per omnia ac si ad di- « gnitatem predictam promoti fuissent per Sindicum dicti Populi « et Comunis. » 15 ottobre. — Si provvede che i Camerarî della

Camera del Comune paghino 200 fiorini d'oro per onore delle dette cavallerie. — *Provvisioni,* LI, 8, 29. Cfr. *Cronichette* d'INCERTO, in *Cronichette antiche di varî autori,* cit., p. 252.

3.

1376, 25 settembre. — Si provvede che M. BARTOLOMEO DEL FU SINEDUCCIO DA SAN SEVERINO, Capitano generale della guerra, creato cavaliere nella battaglia da lui data e vinta ad Ascoli contro le genti della Regina Giovanna, sia considerato e trattato come cavaliere fiorentino (cfr. il n. precedente); e per onore della sua cavalleria si possano spendere 300 fiorini d' oro. — *Provvisioni,* LXV, 141. Cfr. *Cronichetta* d'INCERTO, cit., p. 287.

4.

1378, 20 luglio. — I Ciompi per festeggiare la loro vittoria sulle arti maggiori creano cavalieri tumultuariamente davanti alla ringhiera del Palazzo moltissimi cavalieri. Essendo accaduto tutto ciò fra grande confusione e tumulto, tutti i cronisti non concordano bene fra loro nel dare il numero e i nomi dei cavalieri, e sarebbe impossibile fare una critica sicura delle notizie che ci dànno a questo proposito. Mettendo insieme tutti i nomi datici dalle diverse fonti (STEFANI, rub. 795; MONALDI, p. 518; ANONIMO FIORENTINO, p. 366; SER NADDO DA MONTECATINI in *Delizie degli Erud. Tosc.,* XVIII, 12; GINO CAPPONI, *Tumulto dei Ciompi,* nelle *Cronichette antiche* cit., p. 320; la cronaca anonima pubb. dal CORAZZINI nel *Tumulto dei Ciompi;* un foglio contemporaneo inserito nel codice magliabechiano, II, 4, 324), si hanno i seguenti 67:

1. TOMMASO DI MARCO DEGLI STROZZI
2. ALESSANDRO DI M. RICCARDO DEI BARDI
3. MATTEO DI FEDERIGO SOLDI, vinattiere
4. GIOVANNI DI MONE, biadaiolo
5. VIERI DI GHERARDO DI GUALTIERI DEI BARDI
6. ARNALDO M. COPPO MANNELLI
7. GUIDO MACHIAVELLI
8. BENEDETTO DI NEROZZO DEGLI ALBERTI
9. ANTONIO DI M. NICCOLÒ DEGLI ALBERTI
10. BETTINO M. COVONE COVONI
11. FORESE DI GIOVANNI DI M. LOTTO SALVIATI
12. IACOPO DI PIERO SACCHETTI

13. Filippo di Filippo Magalotti
14. Giovanni di M. Francesco Rinuccini
15. Piero di Bindo Benini
16. Niccolò di Alessio Baldovinetti
17. Guccio di Cino Bartolini
18. Palmieri di M. Arnaldo Altoviti
19. Giorgio di M. Francesco degli Scali
20. Francesco di Neri di Francesco di M. Filippo Spini
21. Meo di Bartolo dei Cocchi
22. Giovanni di Bingheri Oricellari
23. Ghirigoro di Pagnozzo Cardinali
24. Roberto di Piero di Luppo Aldobrandini
25. Iacopo di Bernardo, biadaiolo
26. Biagio di Bonaccio Guasconi
27. Vieri di Cambio dei Medici
28. Giovanni di Francesco Zati
29. Tommaso di Neri Lippi
30. Francesco d'Uberto degli Albizi
31. Silvestro di M. Alamanno dei Medici.
32. Guccio di Dino Gucci
33. Andrea di M. Francesco Salviati
34. Simone di Rinieri Peruzzi
35. Giovanni Dini, speziale
36. Luigi di M. Pietro Guicciardini
37. Vanni di Simone da Quarata
38. Nozzo di Vanni Manetti
39. Rinieri di M. Luigi Peruzzi
40. Lionardo di Tommaso Peruzzi
41. Simone Baroncelli
42. Donato di Iacopo Acciaioli
43. Gagliardi di Neri dei Bonciani
44. Bartolommeo Petriboni
45. Cristoforo d'Anfrione degli Spini
46. Gano di Bernardo d'Anselmo Anselmi
47. Vanni di Iacopo Vecchietti
48. Ramondino di Giovanni Vecchietti
49. Luigo di Lippo Aldobrandini
50. Andrea di Lippozzo Magnoni
51. Frosino di Francesco Spinelli, viaiaio
52. Bartolommeo di Bartolo Bombeni
53. Giovenco di Ugo della Stufa

54. Filippo di Rinaldo Rondinelli
55. Marco di Francesco Vigorosi
56. Guerciante di Matteo Marignolli
57. Fuligno di Conte dei Medici
58. Simone di Baldo della Tosa
59. Alessandro di Niccola Alessandri
60. Matteo di Iacopo Arrighi
61. Antonio di Michele Tanaglia
62. Bernardo di Chiarissimo Mei
63. Giovanni di Cambio dei Medici
64. Gaspare detto Biondo di Francesco degli Albizi
65. Nastagio di Ser Francesco
66. Guido Bandiera, scardassiere
67. Meo del Grascio, fornaio.

I documenti del 22 settembre-18 ottobre sono riportati nel Capitolo terzo, § 7. I 31 cavalieri che tennero la cavalleria sono quelli qui stampati in maiuscoletto. Tre presero la cavalleria per procuratore e sono il 5°, il 7° e il 12°; e i procuratori furono rispettivamente M. Benedetto Alberti, M. Alessandro dei Bardi, Iacopo di Bartolomeo Bombeni. Tutti gli atti, estratti dalle *Provvisioni* e *Deliberazioni dei Signori e Collegi* sono stati pubblicati integralmente dal GHERARDI in appendice all'ANONIMO FIORENTINO nelle *Cronache dei secoli XIII e XIV* cit., p, 521 e seg. Il documento del 18 ottobre oltre a trovarsi, come gli altri simili, nelle *Deliberazioni dei Sig. e Coll.*, si trova anche nei *Capitoli*, XXXVI, 108-109; v. p. 71, n. 1.

La festa del 18 ottobre è descritta non solo da Niccolò Baldovinetti, ma anche dall'ANONIMO scrittore della *Cronaca* magliabechiana (XXV, 557, c. 17 e 32) pubblicata dal CORAZZINI nel *Tumulto dei Ciompi.* Ecco la descrizione:

Questi Signori sì deliberarono di volere fare festa grande di chavalieri, ch'erano fatti per le mani del popolo minuto; che chatuno, che volese mantenere la chavalleria, si dovese vestire di verde novello e due famigli a suo modo e che gli arebbono dal chomune una targia e un pennone de l'arme del Popolo (1); e chi

(1) Del conferimento delle insegne del Popolo i documenti ufficiali non parlano; ma non si può dubitare dell'esattezza della notizia del cronista, perchè questa è data anche dal BALDOVINETTI. dell'ANONIMO FIORENTINO e da SER NADDO DA MONTECATINI.

voleva essere andasse a giurare nelle mani di Signiori la chavalleria. Sì che accettaro XXXI di volere mantenerla per lo Popolo.

Sì che a dì XVIII d'ottobre si fece la loro festa in sulla piazza e ringhiera di Signiori; e quindi si mesoro questi chavalieri e andaro tutti a chavallo a Santa Maria di Servi; e quivi dismontaro e udirono una messa a onore di Dio e della Vergine Maria. Po' saliro a chavallo e tenono inverso Santo Giovanni Batista e quivi fecero oferta all'oncre di messer Santo Giovanni Battista. Poi si partiro da Santo Giovanni e andarono alla piazza di Signiori Priori. Quando furo giunti e Signiori vienono giù in sulla ringhiera cho molto gra trionfo e festa granda.

Tuta la piazza era piena di tutti i soldati dell Chomune alla guardia della piazza. Allora si diedono chesti pennoni dell'arme del Popolo ettargia; ciaschuno chavaliere giurava nelle mani del Chonfaloniere di Giustizia; e 'l Confaloniere dava loro questo pennone ella targia e baciavansi in bocha, giurando d'esere sempre mantenitori del pacefìcho e buono stato che regie; e chosì promisero a onore di Dio e della Vergine Maria. Po' che gli ebono auti e ciaschuno le ne mandò a chasa e la posono alle finestre per infino alla sera. Po' tutti se n'ndaro su in palagio e desinarono tutti a spese del Chomune...... dopo il mangiare chiaschuno si tornò a chasa cho buona ventura.

Cfr. SER NADDO DA MONTECATINI, p. 24; ANONIMO FIORENTINN, p. 387.

5.

1390, 18 agosto. — Per onoranza della morte del cavaliere M. Sinibaldo Cancellieri di Pistoia, il fratello di lui FRANCESCO è stato promosso alla cavalleria da M. Guelfo Pugliesi di Prato ed ha preso il nome di M. RICCARDO NOVELLO. La Signoria e i Consigli per onorare la casata dei Cancellieri, provvedono che il detto M. Riccardo Novello sia considerato cavaliere del Popolo fiorentino, come se il detto M. Guelfo lo avesse cinto del cingolo militare in qualità di Sindaco del Popolo. Di più gli si donino le insegne del Popolo Fiorentino, nel ricever le quali « ut miles Populi Florentini » presti il solito giuramento. Possa anche essere onorato delle insegne di Parte Guelfa. *Provvisioni*, LXXX. 164. — 23 agosto. M. Riccado Novello nel Palazzo dei Signori presta il giuramento; e il Gonf. di Giustizia gli dà le armi del Popolo. *Del. Sign. Coll.* V, 59. — 19 ottobre. I Camerari della Camera dell' armi paghino « illis qui dederunt drappum, sendadum

et frangiam pro pennone donato militi pistoriensi facto auctoritate Populi Florentini de mense augusti proxime preterito, et pro solvendo pictori pennonis et targie » fiorini d'oro 21. *Provvisioni*, LXXX. 201.

6.

1416, 17 febbraio. — Si provvede che M. LORENZO DI ANTONIO DI CIONE RIDOLFI, dottore di decretali, M. MATTEO DI MICHELE di VANNI DEI CASTELLANI, e M. PALLA DI NOFRI DI PALLA STROZZI, mandati ambasciatori al re Jacopo di Napoli con M. Benedetto Acciaioli, e M. ANGELO DEL FU JACOPO DI M. DONATO ACCIAIOLI, i quali tutti sono stati creati cavalieri dal detto re Jacopo, sieno riconosciuti come cavalieri fiorentini; e, come tali, possano essere onorati i primi tre delle insegne del Popolo nella targa e nel pennone e nella sopravveste dell'uomo e del cavallo, e l'ultimo delle dette insegne solo nella targa e nel pennone e nella sopravveste dell'uomo e non del cavallo. E per onorare ognuno dei primi tre si spendano 60 fiorini d'oro, per l'ultimo 50. *Provvisioni*, CVI, 299. — *Diario* di BARTOLOMMEO DEL CORAZZA cit. p. 255: Memoria che addì 27 di fevraio 1415, il dì di Berlingaccio, tornorono gli ambasciatori di Napoli da Napoli, e fatti cavalieri per mano del re Jacopo re di Napoli. Ciò fu messer Lorenzo Ridolfi, messer Palla di Nofri delli Strozzi, messer Matteo di Michele Castellani, messer Agnolo di Jacopo Acciaiuoli. Il Comune gli onorò di pennone e di sopraveste d'uomo, di cavallo, e di targa; eccetto che messer Agnolo non ebbe sopraveste di cavallo, perchè non era ambasciadore; fu fatto cavaliere in iscambio di messer Benedetto che era ambasciadore co' sopradetti, e perchè era cavaliere fece fare il nipote. Al sopradetto modo gli onorò la Parte Guelfa. Quando entrorono drento, gli andarono incontro una grande et orrevole cittadinanza, è una brigata di giovani che chiamavano la brigata della Spera. Andarono loro innanzi tutti vestiti d'una divisa di turchino, con una spera di perle in sulla manica manca. Fu giuliva cosa a vedere; e dieto a loro e cavalieri e giudici e grande cittadinanza. Auti i sopradetti doni e dal Comune e dalla Parte, andarono per Firenze, poi si tornorono a casa, e appiccorono i detti doni alle finestre per tutto il dì. Feciono poi un ricco mangiare a dì... (manca).

Una cronaca spogliata dal DEL MIGLIORE (*Zibaldoni Genealogici* in Magliabechiana, XXV, 401, p. 29) dice fra l'altro che i detti cavalieri erano « vestiti di verde con le grillande d'olivo in

capo » e feciono di poi un bellissimo convito ne' chiostri di Santa Maria Novella.

Cfr. per il convito i *Ricordi Storici* del Rinuccini, p. LIII.

7.

1416, 19 giugno. — M. Matteo di Stefano Scolari, creato cavaliere e « in Dispotum Rascie adsumptum » sia donato della targia, pennone e sopraveste dell'uomo e del cavallo, dipinte delle insegne del Popolo. *Provv.* CVII, 36.

8.

1427, 21 novembre. — M. Giovanni del fu M. Luigi Guicciardini, creato cavaliere dal magnifico M. Francesco detto Carmagnola, Capitano della lega fra Venezia, Firenze e il Duca di Mantova contro il Duca Filippo Maria Visconti, sia onorato, come cavaliere del Popolo Fiorentino, delle insegne del Popolo nella targa, pennone, e sopravveste dell'uomo e del cavallo. Si spendano 60 fiorini. *Provv.* CXIX, 449.

9.

1429, 27 settembre. — M. Francesco dei Castellani, nuper militie cingulo decoratum, sia onorato come al n. 8. *Provvisioni*, CXXI, 328.

10.

1442, 13 settembre. — M. Andrea dei Pazzi, creato cavaliere a Firenze da re Renato, sia onorato colle solite insegne; si spendano 25 fiorini d'oro; e possa ricevere anche le armi di Parte Guelfa. *Provv.* CXXXIV, 179. Cfr. *Ricordi Storici* del Rinuccini, p. LXXIII.

11.

1443, 28 marzo. — Giovannozzo (senza *dominus*) di Francesco de' Pitti, fatto cavaliere in Napoli dal re d'Aragona, sia onorato colle solite insegne, in cui si spendano 60 fiorini d'oro, e colle armi di Parte Guelfa. *Provv.* CXXXV, 3.

12.

1446, 27 giugno. — M. Daniele di Niccola Delli, fatto cavaliere prima dal re di Castiglia e poi dal re d'Aragona, sia onorato come al n. precedente. *Provv.* CXXXVIII, 115.

13.

1447, 30 agosto. — M. Bernardo di Filippo dei Giugni, mandato ambasciatore al marchese Leonello d'Este a Ferrara e da questo creato cavaliere, sia onorato secondo il solito, come al n. 11. *Provvisioni,* CXXXIX, 120.

14.

1450, 31 luglio. — Giannozzo (senza *dominus*) del fu Angelo Pandolfini, creato cavaliere dal re d'Aragona, mentre era presso di questo a trattare e conchiudere la pace fra lui e la repubblica, sia onorato al solito (v. n. 11) *Provv.* CXLII, 143.

15.

1450, 10 dicembre. — M. Guglielmo Tanaglia, mandato ambasciatore a Genova a conchiuder lega con essa, e quivi fatto cavaliere, sia onorato secondo il solito (v. n. 11). *Provv.* CXLII, 209.

16.

1452, 16 febbraio. — M. Orlandino di Guccio dei Medici, M. Alessandro di Ugone degli Alessandri e M. Carlino di Angelo di Filippo Pandolfini, creati ieri cavalieri in Santa Maria del Fiore dopo la messa della Purificazione dall'Imperatore Federico III, sieno onorati « quemadmodum communiter erga ce- « teros cives ad militie dignitatem provectos hactenus observari « consuevit » (v. n. 11). Cfr. *Ricordi* del Rinuccini, p. LXXVI. *Provv.* CXLIII, 437.

17.

1452, 26 aprile. — M. Giannozzo di Bernardo Manetti, « hominem scientificum et facundum oratorem » mandato ambasciatore al Papa e da lui creato cavaliere sia onorato al modo solito. (Cfr. n 11). *Provv.* CXLIV, 72. Cfr. Vespasiano da Bisticci: *Commentario della vita di Giannozzo Manetti*, ed. da Pietro Fanfani. Torino 1862, p. 45.

18.

1454, 11 dicembre. — M. Manno di Giovanni Temperani, creato cavaliere dal Duca di Calabria sia onorato al solito (cfr. n. 11). Cfr. *Ricordi* del Rinuccini, p. LXXXI. *Provvisioni,* CXLVI, 268.

19.

1462, 6 marzo. — PIETRO (senza *dominus*) DI ANDREA DE' PAZZI, mandato ambasciatore al re Ludovico di Francia e da lui creato cavaliere, sia onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLIII, 294. Cfr. VESPASIANO DA BISTICCI: *Vite di uomini illustri del sec. XV. Vita di Piero dei Pazzi;* parag. IV e V.

20.

1464, 23 novembre. — M. TOMMASO SODERINI, M. OTTONE NICCOLINI, M. LUIGI GUICCIARDINI, mandati ambasciatori a Paolo II e da lui creati cavalieri, sieno onorati al solito. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLVII, 170.

21.

1465. 22 maggio. — M. ANTONIO DI M. LORENZO RIDOLFI, fatto cavaliere da Paolo II, mentre era ambasciatore sia onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLVII, 45.

22.

1465, 22 maggio. — DIETISALVI DI NERONE NERI, ambasciatore al Duca di Milano e fatto cavaliere, sia onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLVII, 52.

23.

1470, 18 giugno. — M. PIETRO DI GIULIANO DI LAPO VESPUCCI, creato in Napoli cavaliere dal Duca di Calabria, si onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXII, 54.

24.

1470, 5 ottobre. — M. ANGELO DI LORENZO DELLA STUFA, ambasciatore al duca di Milano e da lui fatto cavaliere, sia onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXII, 124. Lo strumento di questa cavalleria (12 agosto) è pubblicato dal MANNI: *Sigillo di M. Ugone di Lotto Lotteringhi;* p. 27 e seg.

25.

1471, 26 ottobre. — M. NICCOLA MARTELLI e M. PIETRO DI GIOVANNI MINERBETTI, ambasciatori a Sisto IV e da lui fatti cavalieri, sieno onorati. (Cfr. n, 11). *Provv.* CLXIII. Cfr. LUCA LANDUCCI: *Diario fiorentino del 1450 al 1516* ecc., per JODOCO DEL BADIA, Firenze, Sansoni 1883, p. 11.

26.

1484, 18 febbraio. — M. Antonio di M. Giovanni Canigiani, fatto cavaliere dal Re di Francia, al quale era stato mandato ambasciatore in occasione della sua incoronazione, è onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXXV, 148.

27.

1485, 11 gennaio. — M. Bartolomeo Scala, creato cavaliere il 25 dicembre passato da Francesco VIII mentre rappresentava la Repubblica alla consacrazione di lui, sia onorato come è solito. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXXVI, 166[t].

28.

1489, 20 febbraio. — M. Pietro di Francesco di Pietro Alamanni, mandato oratore al duca di Milano e da questo creato cavaliere il 2 febbraio nella celebrazione delle nozze, è onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXXX, 103.

29.

1492, 13 dicembre. — M. Tommaso di Andrea di Tommaso Minerbetti, creato cavaliere da Alessandro VI, essendo oratore della Repubblica con altri ad assistere all'assunzione di lui al pontificato, sia onorato. (Cfr. n. 11). *Provv.* CLXXXIV, 61[t].

C

1.

1267, agosto. — « Et in Firenze dimorò (Carlo d'Angiò) otto giorni, et fece più gentili uomini cavalieri. » G. Villani, VII, 21; Stefani, rub. 141.

2.

1267. — « Di poi, riformata la città a Parte Guelfa, il Popolo di Firenze ordinò di fare onore a Cerchio e a' suoi, per memoria dei suoi fratelli rimasti morti a Monte Aperti, e per l'altre gran cose adoperatesi e fatte per lo Comune di Firenze. Volle il Popolo di Firenze che fusson fatti nove cavalieri. E così furono con

grande magnificenzia e letizia di tutta la città. E nomi furono questi:

M. Gherardino M. Lapaccio M. Consigilio M. Bonino M. Niccola	fratelli e figlioli d'Uliviero di Cerchio di Puccio de' Cerchi, e quali erano fratelli carnali del sopradetto Cerchio, che detto abbiamo.

M. Vieri, figliuolo di Torrigiano, che rimase morto a Montaperti, il quale Torrigiano fu figliuolo d'Ulivieri di Cerchio di Puccio de' Cerchi.

M. Bindaccio M. Torrigiano	fratelli e figliuoli di Cerchio di Puccio dei Cerchi tutti.

Questi furono, com' è detto, fatti cavalieri per lo Comune di Firenze con tutte quelle immunità, che s'apparteneva alla milizia; e per lo detto Comune fu donato alla corte molta roba, le quali robe si donavano a uomini di corte. E durò la corte e la festa uno mese nella città di Firenze, e uno mese a' luoghi loro alle mulina di Rovezzano; che continuamente in questi due mesi non si fe' altro se non e giostrare e bigordare ». *Ricordanze* di Bindaccio de' Cerchi in Lami, *Deliciae Eruditorum*, VII, 311.

3.

1282, ottobre. — « Et in Firenze fu ricevuto il detto Prenze (Carlo, principe di Salerno) a grande onore e fecevi tre cavalieri della casa de' Buondelmonti ». G Villani, VII, 84

4.

1283, marzo. — « E passò (Carlo d'Angiò) per Firenze a dì 14 marzo anni Mcclxxij, e da' Fiorentini fu ricevuto a grande onore, et fecevi viij cavalieri novelli tra fiorentini, pistolesi e lucchesi ». G. Villani, VII, 85.

5.

1288, 24 giugno. — « E poi il dì di san Giovanni Battista vennero i Fiorentini schierati in sul prato d'Arezzo, e in quello dinanzi alla porta della città feciono correre il palio, siccome per loro costume si facea per la detta festa in Firenze, e fecionvisi dodici cavalieri di corredo ». G. Villani, VII, 120.

6.

1289, 11 giugno. — « . . . . . de' quali (feditori alla battaglia di Campaldino) furono venti cavalieri novelli, che si feciono allora ». G. VILLANI, VII, 131; cfr. DINO COMPAGNI, I, 10. Fra questi 20 cavalieri, 10 furono di casa Cerchi, secondo dice il CAVALCANTI, *Istorie fiorentine*. Firenze, 1838, II, 485.

7.

1301. — « Dominus SIMON DE BARDIS, novus miles, obtulit super altare sancti Iohannis florenos septem ». Da un libro di entrata ed uscita del Capitolo Fiorentino del 1301, spogliato dal Senatore Carlo Strozzi. *Carte Strozzi-Uguccioni*, n. 160, c. 63'.

8.

1307, marzo. « E il primo Esecutore, che venne in Firenze, ebbe nome MATTEO, e fu della città Amelia di terra di Roma, e fu.... fatto cavaliere per lo Popolo ». G. VILLANI, VIII, 87; STEFANI, rub. 261.

9.

1324, settembre. — « . . . . . lire 130 si spesero, settembre 1324, quando MESSER GUIDO DI M. FILIPPO (PERUZZI) si fece cavaliere, per tre robe che donammo.... e per mangiare agli uomini di corte, e per spese di messer Ridolfo in accompagnare il detto messer Guido a Faenza, andando e tornando; ove il fece cavaliere il conte di Dovadola de' Conti Guidi ». Da un ricordo familiare pubblicato dal PERUZZI a p. 363 della *Storia del Commercio e dei banchieri fiorentini di Firenze in tutto il mondo conosciuto*. Firenze 1878.

Da questo stesso ricordo appare, che fra il 1292 e il 1324 si fecero della famiglia Peruzzi altri due cavalieri: FILIPPO e RIDOLFO DI DONATO PERUZZI (quest'ultimo, pare, nel 1317).

10.

1342, 8 settembre. — Il Duca d'Atene fece « nell'entrare del palagio in su la porta due cavalieri, messer CERETTIERI DE' VISDOMINI, ch'era suo scudiere e familiare, e RINIERI DI GIOTTO DA S. GEMIGNANO stato capitano de' fanti de' Priori ». G. VILLANI, XII, 3.

11.

1343, 16 luglio. — Il Duca d'Atene durante i tumulti, che condussero alla sua cacciata da Firenze, « credendosi guarentire dal furioso popolo, la domenica mattina fece cavaliere ANTONIO DI BALDINACCO DEGLI ADIMARI, il quale non si voleva fare di sua mano; ma i Priori, ch'erano rinchiusi in palagio, vollono ch'egli si facesse a onore del Popolo di Firenze, e così fece ». G. VILLANI, XII, 17.

12.

1347, dicembre. — Ludovico, re d'Ungheria, fece cavaliere in Forlì M. PAZZINO DONATI. G. VILLANI, XII, 107.

13.

1347, dicembre. — Il Comune manda ambasciatori al re d'Ungheria, fra i quali GIOVANNI DI MANNO DEI MEDICI, GHERARDO DI CHELE DEI BORDONI, PAOLO DI BONAINO DEI VETTORI, che si fecero armare cavalieri del re. G. VILLANI, XII, 108.

14.

1352. Il Comune ordina ambasciatori per andare ad assistere alla incoronazione di Luigi, re di Napoli; e che di questi chi non è cavaliere si faccia. STEFANI, rub. 655.

15.

1364, 15 agosto. — « a dì 15 agosto fece M. LOTTO DI VANNI DI SER LOTTO (CASTELLANI) a S. Croce il desinare suo della cavalleria ». *Diario* del MONALDI, ed. cit., p. 499.

16.

1373. — « domenica a dì 14 di giugno fece M. MAINARDO CAVALCANTI in Santa Croce il mangiare suo della cavalleria ». MONALDI, p. 504.

17.

1382, 20 gennaio. — Per festeggiare la scoperta di una congiura furon fatti i seguenti cavalieri:

1. ZANOBI DI GIOVANNI DI CIONE DA MEZZOLA
2. Matteo Corsini. Non volle tener la cavalleria
3. DONATO SODERINI

4. Luigi di Pietro Guicciardini
5. Cipriano degli Alberti
6. Andrea di M. Benedetto degli Alberti
7. Michele di Vanni dei Castellani. Non volle.
8. Vanni di Michele di Vanni dei Castellani
9. Bello Mancini
10. Lorenzo di M. Gherardo Buondelmonti
11. Donato di Iacopo Acciaioli
12. Stoldo di M. Bindo Altoviti
13. Cristoforo d'Anfrione Spini
14. Rinaldo Gianfigliazzi
15. Niccolò di Pagnozzo Tornaquinci
16. Giovanni di M. Giovanbingeri Rucellai
17. Baldassarre di Troimo Baldesi
18. Simone di Baldo della Tosa
19. Michele di M. Fuligno dei Medici
20. Filippo di M. Alamanno Adimari
21. Pietro di M. Agnolo Lazzari da Pistoia
22. Tommaso di M. Iacopo Sacchetti
23. Iacopo di Bernardo, biadaiolo
24. Giovanni di Cambio. Non volle.

Stefani, rub. 902; Ser Naddo da Montecatini, p. 39; Anonimo Fiorentino, p. 430.

18.

1385, 14 aprile. — « Oggi, a' dì 14 d'aprile 1385, il Comune di Siena sono rappacificati insieme, e ànno fatti 14 cavalieri, a onore del Comune di Siena, e stato e onore del Comune di Firenze ». Anonimo Fiorentino, ed. cit., p. 460.

19.

1389. — « Nota, che a' dì 20 di giugno 1389 messer Tommaso overo Maso di Luca degli Albizi, il quale si fece ed era fatto cavaliere nella Magna, alla magione di...., fece a' Frati di Santa Croce la festa della sua cavalleria, bello ed onorevole, con molti armeggiatori; ed anche si giostrò; cioè, furonvi ritenitori e niuno andò alla giostra ». Ser Naddo da Montecatini, p. 111.

ELENCO DEI CAVALIERI NOMINATI NELL' APPENDICE

INDICE